Regolamento per l'esecuzione della legge sulla Leva marittima

Annesso al R. decreto n. 4157 (Serie 3ª), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 29 novembre 1886*

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Articolo 1.

Quando nel presente regolamento si cita semplicemente la legge vuolsi intendere il testo unico delle leggi sulla leva marittima del 28 agosto 1885.

Articolo 2. (*Art.* 2 *della legge*).

I capitani di porto si rivolgeranno agli uffici dei procuratori generali del Re per avere i documenti comprovanti le condanne pronunciate dai tribunali del Regno contro giovani che dovrebbero concorrere alla leva di mare, ma che per effetto di quelle condanne sono esclusi dall'onore di servire nell'armata.

La domanda ai procuratori generali sarà fatta non solamente quando sia nota la condanna, ma anche nel caso di dubbio.

Articolo 3. (*Art.* 2 *della legge*).

Quando i capitani di porto siano informati di condanne pronunciate all'estero, si rivolgeranno al Ministero rimettendogli i documenti che per avventura possedessero, o somministrandogli indicazioni atte a facilitare la ricerca delle prove delle condanne proferite dai tribunali esteri, e ne attenderanno le decisioni.

TITOLO II.

Delle leve di mare.

CAPITOLO I.

Delle persone soggette alla leva marittima.

Articolo 4. (*Art.* 3 *della legge*).

La prova dell'esercizio delle arti marittime sarà data nel modo seguente:

a) La navigazione, la pesca all'estero e la pesca in alto mare devono risultare dal ruolo d'equipaggio che è prescritto per i bastimenti addetti alla navigazione marittima ed alla pesca in alto mare od in acque marine di estero dominio.

L'estratto di matricola della gente di mare ed il corrispondente libretto personale fanno fede dell'esercizio suddetto risultante dai ruoli d'equipaggio d'onde si desumono le note matricolari.

Non sono ammesse prove di esercizio che si riferisca a tempo anteriore alla matricolazione.

Tuttavia, nel caso di giovani che, non ancora matricolati, trovandosi all'estero, si siano imbarcati sopra navi nazionali come facienti parte dell'equipaggio, sarà tenuto conto di questa navigazione, purchè essa risulti dal ruolo d'equipaggio.

Sarà tenuto conto della navigazione fatta anteriormente alla matricolazione, sopra navi straniere, purchè regolarmente comprovata.

b) La pesca costiera o nei porti, e il mestiere di barcaiuolo e battellante si provano mediante attestazioni fatte dal padrone della barca sulla quale il giovane ha servito, e ricevute nell'ufficio di porto del circondario ove l'esercizio ha avuto luogo od anche negli uffici e delegazioni di porto locali. L'attestazione indicherà la durata, i tempi e i luoghi dell'esercizio: designerà la barca e specificherà le altre circostanze del fatto che si attesta. Non sarà ammesso l'esercizio anteriore all'inscrizione del giovane sui registri della gente di mare.

c) L'esercizio del mestiere di carpentiere, di calafato e di operaio addetto alle costruzioni navali in ferro sarà provato come è detto alla lettera *b*, e sotto le stesse condizioni. Soltanto l'attestazione dovrà essere fatta dal costruttore navale nel cui cantiere o sotto la cui direzione il giovane ha lavorato, e dovrà specificare il cantiere ed i bastimenti che vi erano in costruzione od in riparazione, od i bastimenti intorno ai quali siasi lavorato fuori del cantiere.

È però in facoltà dei capitani di porto di accettare attestazioni spedite dai direttori dei grandi stabilimenti di costruzioni navali, purchè ne siano autenticate le firme dal sindaco.

Sarà ammesso l'esercizio risultante dai certificati delle direzioni dei lavori degli arsenali e cantieri della Regia marina per gli operai che vi abbiano lavorato, anche se l'esercizio sia anteriore all'inscrizione fra la gente di mare.

d) L'esercizio della professione di macchinista, di fuochista o di addetto comechessia al servizio delle macchine a vapore, sarà comprovato come è detto per la navigazione alla lettera *a*, se si tratti di bastimenti, o come è detto per l'esercizio della pesca limitata e del mestiere di barcaiuolo ed operaio alle lettere *b*, *c*, se si tratti di galleggianti non destinati alla navigazione e non muniti di ruolo d'equipaggio.

e) La navigazione eseguita sopra navi di estera bandiera dovrà essere provata con certificati spediti dalle autorità locali degli Stati ai quali le navi appartengono, ovvero dai consoli degli Stati stessi: questi certificati debitamente legalizzati dovranno specificare il bastimento, il capitano e la durata precisa dei viaggi, e contenere la dichiarazione che ciò che viene certificato è la risultanza dei ruoli di equipaggio o di altre carte di bordo, secondo le leggi dei rispettivi paesi.

f) Per l'esercizio delle altre arti marittime in esteri Stati non sarà ammessa altra prova che il certificato dei Reali consoli all'estero, i quali, innanzi di spedirlo, dovranno bene accertarsi del fatto.

Quando consti che un giovane abbia esercitato alcuno dei mestieri indicati alle lettere *b*, *c* del presente articolo o anche alla lettera *d*, se l'esercizio non debba risultare dai ruoli d'equipaggio, ed egli non si curi di somministrarne la prova per l'inscrizione nelle liste della leva marittima o si trovi per qualche plausibile ragione nella condizione di non potere esso stesso fornire la prova, si procederà d'ufficio allo accertamento del fatto mediante processo verbale assunto in base alla pubblica notorietà ed avvalorato dalla testimonianza di due o tre persone.

Articolo 5. (*Art.* 3 *della legge*).

L'esercizio nelle arti di carpentiere o di calafato e nelle corrispondenti per le navi in ferro, e l'esercizio della professione di macchinista o fuochista compiuto a bordo di bastimenti in navigazione, vanno considerati come navigazione per gli effetti dell'art. 3 della legge. Il servizio dei macchinisti, fuochisti ed altri addetti alle macchine di bastimenti o d'altri galleggianti destinati al rimorchio, al pilotaggio o ad altri usi locali è considerato alla pari dell'esercizio dei mestieri di barcaiuolo o battellante, a senso del n. 1 dello stesso articolo 3 della legge.

Il servizio infine al quale accenna il n. 4 dello stesso articolo è quello che si presta alle macchine a vapore di bastimenti o galleggianti che non sono destinati alla navigazione o agli altri usi sopra indicati, ma che per la loro natura od il loro impiego sono forniti di macchine a vapore corrispondenti alle macchine fisse a terra.

Le guardie di finanza di mare sono da considerarsi, rispetto alla inscrizione nelle liste di leva marittima, come barcaiuoli in permanente esercizio di tale mestiere e per essi sarà anche tenuto conto dell'esercizio anteriore alla loro registrazione fra la gente di mare.

Articolo 6. (*Art.* 3 *della legge*).

Sulla matricola o sui registri della gente di mare sarà notato lo esercizio delle varie arti e professioni suddette e vi saranno citati i documenti che lo comprovano, i quali (tranne i ruoli d'equipaggio che sono classificati e custoditi in un modo speciale) verranno conservati e custoditi unitamente alle carte che servirono per le iscrizioni dei giovani sulla matricola e sui registri, affinchè si possa, occorrendo, avervi ricorso. Annotazione ne sarà fatta ugualmente sul libretto o sul foglio di ricognizione.

Articolo 7. (*Art. 4 della legge*).

Il tempo dell'esercizio specificato al n. 1 dell'art. 3 della legge sarà **calcolato per una metà** di più nel cumularlo col tempo dello esercizio **specificato** ai numeri 2, 3 e 4; e per un terzo di meno sarà **calcolato il tempo** dell'esercizio specificato nei numeri 2, 3 e 4 nel **cumularlo con** quello del n. 1; ritenuto nell'uno e nell'altro caso ciò **che pel n. 4 è** detto dall'art. 5 del presente regolamento.

Articolo 8. (*Art. 5 della legge*)

L'assegnazione dei coscritti di leva alle varie specialità del corpo **reale equipaggi** sarà **proposta** in ciascun dipartimento da una **commissione composta** del comandante in secondo del corpo ovvero del **comandante di distaccamento** e di altri ufficiali di vascello coadiuvati **da sott'ufficiali** delle varie specialità.

Questa commissione, per formarsi un esatto criterio dell'attitudine **di ciascun coscritto** per una più che per un'altra specialità, ricorrerà **alle indicazioni** risultanti dal libretto di matricola o dal foglio di ricognizione e potrà sottoporre il coscritto ad esperimenti negli arsenali **o sui bastimenti**. Il comandante del corpo ordinerà l'assegnazione secondo i bisogni, e potrà in seguito variarla (Mod. 1).

Articolo 9. (*Art 6 della legge*).

L'iscrizione sulle liste di leva marittima può farsi tanto d'ufficio **quanto** sopra istanza degli interessati.

Questi però non avranno ragione di reclamare contro l'eventuale **abbandono** alla leva di terra qualora non si fossero curati, o personalmente o per altri mezzi, di far constare agli uffici di porto il possesso delle condizioni richieste per far parte della leva di mare.

Potranno bensì reclamare contro la loro iscrizione sulla lista di **leva marittima** fatta d'ufficio, qualora fosse avvenuta per errore. In **questo** caso ne saranno cancellati e saranno fatti invece rimettere **sulle liste** della leva di terra della loro classe. Il reclamo però non **sarà più ammesso** dopo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione del **manifesto** per la chiamata della loro classe alla leva di terra, e si **terrà come definitiva** l'iscrizione alla leva di mare. Ugualmente non **sarà** più ammesso il reclamo fatto dopo l'estrazione per la leva di mare se questa precedesse la leva di terra.

Articolo 10. (*Articoli 6, 15 e 22 della legge*).

Al principio di ogni anno i capitani di porto daranno mano alla **compilazione** della lista di leva dei giovani che nell'anno compiono il **19° di età**.

A tal fine provvederanno che i loro nomi siano estratti dalle matricole e dai registri della gente di mare e ne sia formata per ordine **alfabetico** una nota preparatoria (Mod. 2) distinta per circondarii **marittimi**. Sarà specificato di contro a ciascun nome l'esercizio acquistato nelle arti marittime dopo l'età di 15 anni compiuti, secondochè **risulti** dalle matricole o dai registri suddetti, a norma dell'articolo 6.

Articolo 11. (*Articoli 6 e 15 della legge*).

Di mano in mano che, per gl'inscritti sulla nota preparatoria della **lista, verranno** comprovate le condizioni d'esercizio richieste dalla **legge**, si farà luogo alla inscrizione di essi sopra la lista di leva **(Mod. 3)**, che sarà ugualmente ripartita per le lettere dell'alfabeto, ma **non più per circondarii**. Sulla nota preparatoria si farà cenno del **trasporto** alla lista di leva.

Nella nota preparatoria si segneranno le condanne escludenti dalla **milizia** e le decisioni emesse dal Ministero pei condannati da tribunali **esteri**.

Articolo 12. (*Articoli 6 e 15 della legge*).

Ogni ufficiale di porto, capo di circondario marittimo, avrà una **copia della nota** preparatoria per il proprio circondario. Egli assumerà **informazioni**, raccoglierà le prove dell'esercizio della navigazione **e delle arti marittime**, le segnerà sulla nota, e ogni tanto rimetterà **estratti di essa** al capitano di porto, capo del compartimento, per il **trasporto sulla lista** di quelli che avessero comprovato l'esercizio richiesto o pei quali l'esercizio sia stabilito in via di presunzione nel **caso dell'articolo** 7 della legge.

Articolo 13. (*Articoli 6, 15 e 22 della legge*).

Nel mese di marzo dell'anno nel quale gl'inscritti **compiono il 20°** di loro età i capitani di porto faranno pubblicare **in tutti i comuni** littoranei del proprio compartimento un manifesto **(Mod. 4) per invitare** i giovani, che posseggono i requisiti **per far parte della leva di** mare della classe da chiamarsi nell'anno **seguente, a presentarsi agli** uffici di porto per assicurarsi della **inscrizione sulla lista, o fornire le** prove dell'acquistato esercizio, **se ancora non vi si trovassero inscritti**. Nel manifesto l'invito sarà **altresì diretto ai parenti o tutori** dei giovani.

Oltre a questo manifesto saranno spiccate, per cura **dei capi del** circondarii marittimi, bollette personali (Mod. 5) **che si procurerà di** far ricapitare, col mezzo degli uscieri comunali, **al domicilio degli inscritti** marittimi portati nelle note preparatorie **per la classe prossima** a chiamarsi e per la successiva, i quali **non siano stati per anco trasportati** sulle liste di leva.

Articolo 14. (*Art. 15 e 16 della legge*).

Quando sorga contestazione **intorno alla nazionalità di alcuno fra** gl'inscritti sulle note preparatorie **o sulla lista definitiva di leva marittima**, se ne farà relazione al Ministero, **il quale, fatta risolvere la** controversia, se ne creda il caso, per le vie **diplomatiche, darà istruzioni** alla capitaneria di porto. L'inscritto **che non si acqueti alla decisione** a lui partecipata dalla capitaneria, **potrà rivolgersi ai tribunali**. Il giudizio, se favorevole all'inscritto che lo ha promosso, **dovrà essere** per sua cura fatto notificare alla capitaneria **di porto, la quale** ne darà comunicazione al Ministero, **affinchè esso disponga o che si** impugni la sentenza o che si annulli l'inscrizione.

La Regia Avvocatura erariale provvederà **che il capitano di porto** sia rappresentato nel giudizio.

Articolo 15. (*Art. 7 della legge*).

Quando l'esercizio della navigazione sia, **nei casi preveduti dall'articolo** 7 della legge, semplicemente presunto, la **nota preparatoria**, dopo di avere indicato nel modo sopra detto l'esercizio **già comprovato** di navigazione o di altre arti **marittime, segnerà la presunzione** del compimento del periodo di navigazione con **riportare il giorno** dello imbarco sopra un bastimento che risulti **in corso di viaggio. Di** regola questa indicazione sarà desunta **dalla matricola, ma qualora** nella matricola il movimento fosse stato omesso, **si potrà supplire al** difetto mediante prova testimoniale. **Questa prova sarà data, sopra** istanza di parenti o di altre persone incaricate **dallo interessato, dal** proprietario od armatore della nave, **il quale dovrà attestare risultargli** in modo certo dell'imbarco, il **giorno approssimativo in cui ebbe** luogo, il viaggio che il bastimento sta **compiendo, e quanto altro oc**corra per istabilire il fatto che vuolsi comprovare.

Articolo 16. (*Art. 9 della legge*).

Pubblicato l'ordine di chiamata di una classe **alla leva di terra o** avuta notizia della chiamata della classe stessa **alla leva di mare, se** questa dovesse precedere l'altra, il comandante **del corpo reale equipaggi** spedirà alla capitaneria di porto l'elenco **(Mod. 6) degli arruolati** volontari appartenenti alla classe chiamata.

Un elenco simile (Mod. 7) spediranno **per gli ufficiali dei corpi** della r. marina i comandanti in capo dei **dipartimenti; e per gli allievi** della r. accademia navale (Mod. 8) il **comandante di essa**.

Saranno passati dalle note preparatorie **alla lista di leva quelli che**, per appartenere alla gente di mare, **vi sono compresi: vi saranno** direttamente inscritti gli altri.

Per gli ufficiali, per gli allievi e per i **volontari non inscritti fra** la gente di mare, gli elenchi saranno trasmessi **alle capitanerie dei** compartimenti ai quali essi rispettivamente **intendono di essere aggregati**, a norma dell'art. 278, tranne per **quelli che, appartenendo ad** un comune littoraneo, dovranno essere **inscritti nelle liste dei compartimenti**, nella cui circoscrizione **il comune si trovi, a norma dello** stesso art. 278.

Per gl'inscritti fra la gente di mare **gli elenchi saranno trasmessi** alle capitanerie dei compartimenti d'inscrizione.

Saranno successivamente **comunicate dai comandanti alle capitane-**

rie le variazioni che avvenissero nel personale suddetto per morte, cessazione dal servizio o per condanna escludente dalla milizia.

Articolo 17. (*Art. 9 della legge*).

Dovendo gli inscritti della leva di mare essere cancellati dalle liste della leva di terra, e i non ascritti alla leva di mare, abbenchè appartenenti alla gente di mare, dovendo far parte della leva di terra, sarà cura dei capitani e degli ufficiali di porto di accertarsi che tutti si trovino portati sulle liste della leva di terra, sia che vi debbano rimanere, sia che abbiano ad esserne poscia cancellati per far parte all'altra leva.

Ai giovani pertanto che si presenteranno agli uffici di porto, se sia cominciato l'anno nel quale essi compiono il diciottesimo di età, sarà richiesto un certificato del sindaco del luogo di domicilio comprovante l'inscrizione sulle liste della leva di terra, quando, mediante le pratiche di cui sopra, gli uffici di porto non abbiano ottenuto direttamente dal sindaco la notizia dell'inscrizione.

Pei giovani domiciliati in un comune diverso da quello del luogo di nascita, il capitano di porto, ottenuta la notizia dell'avvenuta inscrizione nella lista del luogo di domicilio, ad ovviare le conseguenze di una doppia inscrizione, si rivolgerà al sindaco del luogo di nascita affinchè si accerti se per avventura fosse occorsa la doppia inscrizione e provvegga in tal caso per la cancellazione.

I certificati d'inscrizione sulle liste della leva di terra saranno passati all'archivio nella filza delle carte attinenti alla matricolazione.

Sulla matricola o sul registro della gente di mare di seconda categoria e sul libretto o sul foglio di ricognizione sarà fatta nota del luogo d'inscrizione, della classe a cui si riferisce la lista e della data del certificato.

Sarà poi notato sulla matricola o sul registro o sul libretto o sul foglio di ricognizione il concorso alla leva di terra o di mare, e l'esito che se ne è avuto.

Articolo 18. (*Art. 9 della legge*).

La cancellazione dalle liste della leva di terra dei giovani destinati a far parte della leva di mare si deve promuovere dai capitani di porto mediante note nominative formate in doppio esemplare (Modello 9) distinte per circondari politico-amministrativi, da trasmettersi ai prefetti dei circondari che sono capoluoghi di provincia ed ai sottoprefetti per gli altri.

La trasmissione sarà fatta tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla pubblicazione dell'ordine per la leva di terra, ovvero alcuni giorni innanzi la pubblicazione del manifesto per la leva di mare se questa dovesse precedere quella di terra.

Un esemplare della nota spedita ai capi dei circondari politico-amministrativi sarà restituito sollecitamente ai capitani di porto e conterrà la dichiarazione di eseguita cancellazione, firmata dal funzionario di prefettura o di sottoprefettura specialmente incaricato del servizio di leva.

Articolo 19.

Compiuti gli atti relativi alla cancellazione dalle liste della leva di terra degli inscritti marittimi, i capitani di porto spediranno al ministero una relazione delle pratiche fatte affinchè esso sia informato del modo col quale le disposizioni della legge e del regolamento furono eseguite.

La relazione sarà corredata da un prospetto (Mod. 10) e dovrà anche far cenno della spedizione delle bollette di cui al capoverso dell'art. 13.

Articolo 20 (*Art. 10 della legge*).

Oltre agl'inscritti appartenenti per ragione di nascita alla classe di leva a cui si riferisce la lista, che si stia preparando per una prossima chiamata, devono portarsi in aggiunta alla lista:

1. Quelli che, essendo stati inquisiti di omissione sulla lista di leva marittima della loro classe, furono assolti dai tribunali, e quelli che, condannati, abbiano scontata la pena, semprechè gli uni e gli altri siano stati anche omessi nelle liste della leva di terra o ne siano stati cancellati come supposti appartenere alla leva di mare. Quando gli uni e gli altri avessero invece partecipato all'estrazione nella leva di terra, essi dovranno correre la loro sorte in quella leva qualunque sia l'esercizio che continuino nelle arti marittime, tranne che venga dimostrato che essi si siano curati di far valere i requisiti per prendere parte alla leva di mare, e che la omissione dalla lista relativa debba attribuirsi all'amministrazione, o non a mancanza di diligenza per parte loro;

2. Gli omessi, tanto sulle liste della leva di terra che della leva di mare, non inquisiti, i quali dopo la chiamata della loro classe alla leva di mare abbiano fatto istanza perchè sia riparato all'omissione. Essi dovranno essere fatti inscrivere sulla lista della leva di terra per ragione di regolarità, e quindi fatti cancellare come appartenenti alla leva di mare.

Gl'inscritti accennati in questo articolo prendono parte alla estrazione Una speciale annotazione farà conoscere per ciascuno di essi la data di nascita ed i motivi della ritardata o della ripetuta inscrizione. In corrispondenza con questa inscrizione sarà posta una nota nelle liste di leva della classe a cui gl'inscritti appartengono per ragione di nascita.

Articolo 21. (*Art. 10 della legge*).

Sono inscritti sulla lista della leva prossima a chiamarsi, ma non prendono più parte alla estrazione:

1. I cancellati, a tenore dell'articolo 84, dalle liste di leva della classe alla quale erano stati indebitamente assegnati;

2. Quelli che ottennero l'esenzione temporanea dal servizio di 1ª e di 2ª categoria in applicazione dell'art. 63 della legge, quando siano cessati i motivi per cui furono esentati;

3. Quelli che, esentati o riformati in leve anteriori, siano venuti a risultare nel caso preveduto dall'ultimo capoverso dell'articolo 44 della legge;

4. Gl'inscritti di leve anteriori dei quali era stato sospeso l'arruolamento, giusta l'articolo 42 della legge, come legalmente impediti ad intraprendere il servizio militare;

5. Quelli di cui fu sospeso l'avviamento al corpo per infermità o per altra forza maggiore od altro motivo;

6. Gl'inscritti di cui tratta l'articolo 45 della legge, ancorchè fossero già stati arruolati, a riguardo dei quali il giudizio proferito dai tribunali non sia stato conosciuto dal consiglio prima della chiusura della leva alla quale appartenevano;

7. Gl'inscritti che per debole costituzione fisica o per infermità presunte sanabili erano stati rimandati ad altra visita, secondo l'articolo 53 della legge;

8. Coloro che, rimandati alla futura leva, non vi siano stati chiamati per dimenticanza;

9. I renitenti di cui all'art. 111.

Articolo 22.

Non saranno in verun caso aggiunti alla lista gli omessi che non abbiano più obbligo di servizio militare, per effetto dell'art. 1 della legge: sarà però presa nota del fatto della scoperta omissione nelle liste di leva nelle quali essa era avvenuta, indicandovi anche il motivo per cui l'omesso non va portato in aggiunta alla lista in formazione.

Articolo 23.

Nel mese di dicembre i capitani di porto faranno preparare la stampa dell'elenco degl'inscritti nella lista della leva da chiamarsi al nuovo anno.

Articolo 24. (*Art. 105 e 113 della legge*).

Nella lista per la leva ordinaria d'una classe, che sia già stata chiamata in leva straordinaria, saranno portati tutti quelli che furono inscritti nella lista della leva straordinaria, oltre a quegli altri che, o per essere stati ascritti alla gente di mare dopo la leva straordinaria o per essersi arruolati volontari, hanno ragione di essorvi compresi a termine di legge

Articolo 25. (*Art. 11 della legge*).

Gli ascritti fra la gente di mare, compito che abbiano l'anno 17° di loro età, non possono navigare con estera bandiera, nè espatriare se non ne sono specialmente autorizzati dalla capitaneria di porto del proprio compartimento e dall'autorità politica; e, se il giovane sia

vincolato al servizio militare dello Stato, dall'autorità militare, eccetto che sia ascritto alla riserva navale o alla milizia territoriale.

Per coloro che si trovino in congedo illimitato come appartenenti al Corpo Reale equipaggi, si osserverà il disposto dell'art. 352.

Per quelli che si trovassero in congedo illimitato come appartenenti ad altri corpi, l'autorizzazione del capitano di porto sarà subordinata alla licenza da domandarsi all'autorità militare da cui dipendono.

Articolo 26. (*Art.* 11 *della legge*).

Quando il giovane inscritto fra la gente di mare non abbia ancora dovuto concorrere alla leva, ma abbia compito il 17º anno di età, il capitano di porto, prima di accordargli l'autorizzazione, gli chiederà i motivi che lo inducono a recarsi all'estero o imbarcarsi su nave di estera bandiera, e, se non abbia ragione di dubitare di fini colpevoli, quello specialmente di sottrarsi agli obblighi del servizio militare, gli darà il permesso richiesto.

L'autorizzazione del capitano di porto esprimerà sempre la riserva verso il permesso che il giovane dovrà chiedere all'autorità politica, quando gli occorra staccare passaporto.

Articolo 27. (*Art.* 11 *della legge*).

L'autorizzazione d'imbarco su nave straniera non sarà accordata dai capitani di porto nell'anno che precede quello della chiamata in leva dell'inscritto. Nello stesso periodo di tempo non sarà accordata l'autorizzazione di espatriare per contrade remote; nè sarà accordata anche per paesi vicini nei tre mesi che precedono la chiamata in leva.

Tuttavia, se da autentica situazione di famiglia apparisse un presunto diritto ad esenzione dal servizio di 1ª e 2ª categoria che l'inscritto, anche assente, potrebbe far valere per mezzo di persona a ciò delegata, i capitani di porto potranno rilasciare licenza d'imbarco sopra nave straniera o di recarsi all'estero conservando a propria giustificazione nella filza delle carte della matricolazione il documento prodotto dall'inscritto. Tranne questo caso, il giudizio sulla convenienza di accordare la licenza è riservato al Ministero quando l'inscritto si faccia a ricorrere.

Articolo 28. (*Art.* 11 *e* 35 *della legge*):

Le autorizzazioni accordate risulteranno da dichiarazioni fatte sopra il libretto personale d'inscrizione fra la gente di mare o sul foglio di ricognizione, e saranno notate nei registri.

Articolo 29. (*Art.* 35 *della legge*):

Gl'inscritti marittimi non saranno ammessi a far parte dell'equipaggio di navi nazionali destinate alla navigazione di lungo corso durante il secondo semestre dell'anno che immediatamente precede quello in cui dovranno essere chiamati alla leva, e fino a che la chiamata non abbia avuto luogo, quando il viaggio che si vorrebbe intraprendere sia tale che presumibilmente non si possa compiere prima dello spirare dell'anno in cui sarà eseguita la leva.

I capitani di porto ammetteranno tuttavia l'imbarco per qualunque destinazione di coloro che si trovassero nelle condizioni accennate al capoverso dell'articolo 27.

Capitolo II.

Divisione in tre categorie dei cittadini soggetti al servizio militare marittimo.

Articolo 30. (*Art.* 13 *della legge*):

Nel formare la media degl'inscritti che nelle ultime cinque leve furono trovati idonei ed arruolati nella 1ª, nella 2ª e nella 3ª categoria, vi si comprenderanno anche quelli che furono arruolati figurativamente a norma degli articoli 103 e 104.

Le ultime cinque leve da tenersi a calcolo nel formare la media sono quelle per le quali, terminate le operazioni, ne siano stati già raccolti i risultati.

Articolo 31. (*Art.* 13 e 23 *della legge*):

Stabilita la ripartizione del contingente di prima categoria fra i vari compartimenti marittimi, il Ministero della marina ne informa i capitani di porto affinchè nel manifesto di leva sia indicata la quota spettante a ciascun compartimento.

Capitolo III

Delle autorità incaricate dell'eseguimento della leva.

Articolo 32. (*Art.* 15 *della legge*):

Sotto la dipendenza del Ministro, dalla legge chiamato a provvedere ed a sovraintendere alle leve, i capitani di porto ne dirigono le operazioni tutte, sia nell'interno dei loro offici, sia nel consiglio di leva che presiedono.

Articolo 33. (*Art.* 18 *della legge*).

In assenza del capitano di porto presiede il consiglio di leva l'ufficiale più anziano fra i residenti del capoluogo del compartimento, sede della capitaneria.

Il capitano di porto che per malattia o per altro impedimento non interviene all'ufficio si considera assente.

Articolo 34. (*Art.* 18 *della legge*).

Il sindaco deve designare l'assessore che possa rappresentarlo nel consiglio di leva quando egli non v'intervenga. Il nome dell'assessore designato sarà partecipato ufficialmente al capitano di porto. Questa designazione si ritiene permanente infino a che o il consigliere designato non cessi dall'ufficio di assessore, o non ne sia designato un altro.

Articolo 35. (*Art.* 18 *della legge*).

Il consigliere comunale, che è il secondo membro del consiglio di leva, ritiene la delegazione avuta dal consiglio comunale infino a che questa non sia revocata od egli non cessi dall'ufficio di consigliere. La partecipazione al capitano del porto della designazione fatta dal consiglio comunale è data dal sindaco.

Articolo 36. (*Art.* 18 *della legge*).

Nel caso di scioglimento del consiglio comunale, il Regio delegato esercita nel consiglio di leva le funzioni di sindaco.

Articolo 37. (*Art.* 18 *della legge*).

Il capitano di porto sceglie l'ufficiale di porto, che è il terzo membro, di preferenza tra quelli che risiedono nel capoluogo del compartimento. L'incarico di far parte del consiglio di leva è dato per un semplice ordine scritto, e dura finchè, con altro ordine, non sia chiamato a quelle funzioni un altro ufficiale. E altro ufficiale dovrà sempre chiamarsi tuttavolta che, dovendosi adunare il consiglio nell'assenza del capitano di porto, l'ufficiale prescelto, e residente in un circondario fuori di quello ove ha sede la capitaneria, trovisi più anziano di quello che dovrebbe presiedere il consiglio.

Articolo 38. (*Art.* 18 *della legge*).

La nomina del quarto membro può essere fatta dal Ministero tanto direttamente, quanto sulla proposta del capitano di porto.

Quando si creda di far cessare il mandato al capitano marittimo che era stato nominato membro del consiglio di leva, il Ministero, per mezzo della capitaneria di porto, gli fa conoscere essere stato altri destinato a surrogarlo.

Articolo 39. (*Art.* 19 *della legge*).

La votazione nei consigli di leva segue in ordine inverso della precedenza, cosicchè primo a votare è il capitano marittimo, secondo l'ufficiale di porto, terzo il consigliere comunale, quarto il sindaco o l'assessore che sia stato delegato a rappresentarlo, e per ultimo il presidente.

Articolo 40. (*Art.* 19 *della legge*).

Nelle adunanze del consiglio di leva sederanno a destra del presidente il sindaco e l'ufficiale di porto, a sinistra il consigliere comunale ed il capitano marittimo.

Articolo 41. (*Art.* 18 e 19 *della legge*).

Al presidente spetta di dirigere le operazioni e le discussioni, di proporre le questioni e di mettere a partito le proposte su cui egli creda necessario di procedere alla votazione.

Articolo 42.

Non devono tollerarsi nella sala del consiglio tumulti, nè discussioni concitate, nè parole od atti che tendano a menomare il rispetto dovuto a questo consesso.

I promotori o complici di scandali saranno espulsi dalla sala ed anche posti in istato di arresto, quando sia il caso di procedimento contro di essi per insulto all'autorità governativa nello esercizio delle sue funzioni. I capitani di porto eserciteranno inoltre verso le persone della gente di mare l'autorità disciplinale che loro accorda il codice marittimo.

Articolo 43. (*Art.* 20 *della legge*).

La sala del consiglio sarà disposta in modo che una parte di essa, un terzo almeno, resti assegnata per il pubblico. Una distinta sezione dovrà essere riservata per i sindaci e segretari comunali, che nello interesse dei loro amministrati credessero di assistere alle adunanze.

Articolo 44.

I consigli di leva si radunano in qualunque tempo sullo invito del presidente. Questo invito dev'essere fatto pervenire ai singoli membri almeno un giorno innanzi a quello dell'adunanza, tranne che in adunanza precedente siansi di già fissati i giorni di convocazione.

Articolo 45.

Due sono le sessioni dei consigli di leva: la prima comincia dal giorno dell'estrazione e termina al 31 dicembre; l'altra, destinata alle operazioni completive, ha luogo nel mese di gennaio e si chiude col detto mese.

Articolo 46.

Se durante la sessione completiva il consiglio dovesse deliberare a riguardo d'individui delle leve anteriori che si fossero presentati alla capitaneria di porto per regolare la loro posizione, queste deliberazioni sono considerate appartenere alla sessione prossima ad aprirsi, e coloro che ne sono l'oggetto fanno parte della lista della prossima leva e vi sono portati in aggiunta, come è detto agli articoli 20 e 21.

Articolo 47.

Gli atti del consiglio di leva, la corrispondenza, le liste, i quadri, gli elenchi, i documenti prodotti, le perizie mediche e tutte le altre carte attinenti al servizio di leva sono custoditi nell'ufficio del capitano di porto sotto la responsabilità di questo e dell'impiegato che fa le funzioni di segretario del consiglio.

Articolo 48. (*Art.* 21 *della legge*).

I ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva si fanno pervenire al Ministero per mezzo dei capitani di porto dei compartimenti ove furono prese le decisioni impugnate, i quali ne rilasciano ricevuta.

Quelli che pervenissero al Ministero direttamente saranno, dopo registrati a protocollo, passati in comunicazione alle capitanerie di porto.

I ricorsi fatti dagl'inscritti di leva già arruolati e sotto le armi, sono trasmessi alle capitanerie per mezzo del comando del corpo.

Il ricorso può aver luogo tanto nello interesse degl'inscritti quanto nell'interesse dello Stato, e può essere prodotto non solo dagl'inscritti riguardo ai quali la decisione fu presa, ma anche da altri inscritti concorrenti alla leva, i quali credano di avere interesse a vedere riformata una decisione.

La minoranza del consiglio può ricorrere mediante voto motivato da inserirsi nel processo verbale dell'adunanza.

Articolo 49. (*Art.* 21 *della legge*).

I ricorsi devono essere documentati.

Qualora non vi siano a corredo tutti i documenti richiesti, i capitani di porto inviteranno gl'inscritti a presentarli entro un congruo termine: spirato questo termine, spediranno al Ministero il ricorso ricevuto, sebbene non documentato sufficientemente, con una esposizione dei motivi della decisione impugnata e colle loro conclusioni sul merito del ricorso.

Articolo 50. (*Art.* 21 e 56 *della legge*).

Non è ammesso il ricorso al Ministro della marina se non per le questioni che furono proposte dinanzi al consiglio di leva.

I ricorsi al consiglio di leva sono ammessi fino al termine della prima sessione per la leva della classe alla quale appartiene l'inscritto.

Dalle decisioni del consiglio di leva è ammesso il ricorso al Ministro della marina in ogni tempo.

Articolo 51. (*Art.* 21 *della legge*).

Non sono ammessi ricorsi per negata riforma, dovendo l'inabilità al servizio degl'inscritti arruolati essere riconosciuta presso il corpo al primo loro giungere sotto le armi, o durante il servizio nel modo che sarà indicato agli articoli 171 e seguenti.

I ricorsi invece per riforma, che si crede indebitamente accordata, saranno spediti al Ministero, il quale potrà ordinare una nuova visita degl'inscritti nel modo che crederà più opportuno, innanzi di sentire il parere della commissione di cui all'art. 21 della legge.

Articolo 52. (*Art.* 15, 21, 44 e 51 *della legge*).

Il Ministro, quando venga informato di erronee decisioni prese dai consigli di leva, potrà, sentita la commissione creata dall'art. 21 della legge, correggere queste decisioni ancorchè non sia stato mosso ricorso contro di esse.

Cessa questa facoltà alla definitiva chiusura delle operazioni, prescritta dall'art. 51 della legge, tranne pei casi accennati all'ultimo capoverso dell'art. 44 della stessa legge, e pei ricorsi a riparazione di gravame, contro le decisioni dei consigli di leva, i quali sono sempre ammessi, come è detto all'art. 50, se l'inscritto siasi curato di far valere il suo diritto davanti al consiglio di leva.

Articolo 53.

Gl'inscritti, i quali trovandosi sotto le armi dovessero, per effetto di decisione del ministero, essere assegnati alla terza categoria, saranno rinviati dal corpo reale equipaggi per ordine del ministero stesso con invito espresso nel foglio di via di presentarsi alla capitaneria di porto del proprio compartimento per ricevere da essa il foglio di congedo illimitato quali militari della riserva navale.

Gli assegnati alla 3ª categoria per decisione del ministero, sopra ricorso presentato dopo la chiusura della loro leva, saranno in eccezione al disposto dell'art. 97, trasportati dai registri degli arruolati di 1ª o di 2ª categoria al registro degli arruolati nella 3ª, ed aggiunti ai ruoli della riserva navale, giusta l'art. 356.

CAPITOLO IV.

Chiamata della leva — Estrazione a sorte e presentazione degl'inscritti — Formazione delle categorie.

Articolo 54. (*Art.* 23 *della legge*).

I capitani di porto, ricevuto l'ordine dal ministero di pubblicare il manifesto di leva (Mod. 11), convocheranno il consiglio in seduta privata preparatoria, per far constare dello adempimento degli atti preliminari alla chiamata e specialmente delle prescrizioni degli articoli 20 e 21.

Il manifesto deve essere pubblicato contemporaneamente da tutte le capitanerie e con la data che indicherà il Ministero.

Articolo 55. (*Art.* 23 *della legge*).

L'elenco (Mod. 12) degl'inscritti chiamati a concorrere alla leva sarà stampato e pubblicato contemporaneamente al manifesto di cui all'articolo precedente.

Gli appartenenti a classi anteriori vi saranno notati nell'ordine stabilito per l'inscrizione sulla lista di leva dagli articoli 20 e 21.

Articolo 56. (*Art.* 23 *della legge*).

La pubblicazione del manifesto e dello elenco dei chiamati sarà fatta per cura degli uffici comunali, e ciascuno ufficio restituirà al capitano di porto una copia del manifesto portante dichiarazione dell'eseguita pubblicazione del medesimo e dell'elenco degl'inscritti.

Articolo 57. (*Art.* 23 *della legge*).

Il presidente fissa il giorno dell'estrazione a sorte, la quale non dovrà essere protratta oltre al sesto giorno dalla data del manifesto; e fissa il giorno della prima seduta per l'esame degl'inscritti, la quale dovrà aver luogo entro i quindici giorni dalla data medesima.

Qualora il giorno stabilito per la prima seduta non sia immediato a quello della estrazione; il consiglio di leva potrà, a richiesta degli inscritti presenti, anticipare quella seduta a fine di procedere subito all'esame ed arruolamento di coloro che non abbiano diritti da far valere per essere assegnati alla 3ª categoria, o di determinare sulla

idoneità al servizio di coloro che aspirassero all'assegnazione a quella categoria: però i termini indicati nell'art. 34 della legge decorreranno sempre dal giorno che era stato fissato col manifesto di leva.

Articolo 58. (*Art.* 31 *della legge*).

Oltre alle sedute intermedie, che il presidente del consiglio crederà di tenere e che saranno da lui annunziate ad alta voce prima dello scioglimento dell'adunanza, sarà tenuta una seduta al decimo giorno, ed un'altra al giorno ventesimo, cominciando a contare da quello in cui ha avuto luogo la prima, per gli effetti di cui all'art. 34 della legge.

Articolo 59. (*Art.* 35 *della legge*).

Dopo il ventesimo giorno dalla data del manifesto il consiglio siederà quando ne occorra il bisogno, e sull'invito del presidente, fatto nel modo indicato all'art. 44.

I capitani di porto disporranno per la presentazione al consiglio degl'inscritti che, rientrati dall'estero o renitenti, dovessero formare oggetto di deliberazione. A questi inscritti sarà rilasciata dichiarazione comprovante il giorno della loro presentazione agli uffici di porto a scopo di rispondere alla chiamata, e se ne farà nota sopra la lista di leva.

Articolo 60.

Per il giorno dell'estrazione il capitano del porto richiederà la presenza di alcuni carabinieri reali od altri agenti della forza pubblica alla porta d'ingresso del locale ove deve seguire l'operazione. Questa forza dipenderà dal presidente del consiglio per il mantenimento del buon ordine.

Articolo 61. (*Art.* 25 *della legge*).

Data lettura della lista di leva, ed assegnatovi a ciascun inscritto un numero d'ordine progressivo cominciando dall'uno, il presidente ed i membri del consiglio la firmeranno con questa dichiarazione:

La presente lista del compartimento di . . . . verificata e chiusa, è risultata nel numero di . . . inscritti della classe . . . oltre . . . altri inscritti di classi anteriori; . . . . . dei quali ammessi a concorrere all'estrazione a sorte con quelli della suddetta classe, e gli altri . . . già sorteggiati.

Una linea traversale sarà tracciata tra l'ultimo nome degli inscritti sotto la prima lettera dell'alfabeto ed il primo nome della seconda lettera, e così di seguito sino alla fine della lista.

Articolo 62. (*Art.* 26 *della legge*).

Chiusa per tal modo la lista, innanzi di procedere all'operazione del sorteggio, si preparerà il fascicolo destinato a rappresentare la lista d'estrazione (Mod. 13), apponendovi una numerazione che, cominciando dal numero uno arriverà fino al numero assegnato nella lista di leva all'ultimo inscritto che deve partecipare al sorteggio, ritenuto ciò che è detto agli articoli 20 e 21. Per conseguenza il numero totale degli inscritti che vi dovranno essere notati sarà uguale al numero degli inscritti sulla lista di leva chiamati ad estrarre.

Articolo 63. (*Art.* 27 *della legge*).

Ogni scheda o biglietto da includersi nell'urna porterà espresso in caratteri alfabetici il valore del numero segnatovi prima in cifra: porterà anche la firma dell'impiegato segretario del consiglio.

Articolo 64. (*Art.* 27 *della legge*).

Il presidente verificherà se la quantità dei biglietti corrisponda esattamente al numero degl'inscritti che devono prender parte alla estrazione; quindi piegati i biglietti in modo uniforme e postili uno ad uno entro ad un piccolo anello affinchè non si aprano, li rimesterà e poscia li riporrà nell'urna in vista dell'adunanza, numerandoli uno per volta, e quando tutti siano imbussolati, dichiarerà ad alta voce il loro numero totale.

Articolo 65. (*Art.* 28 *della legge*).

Gl'inscritti sono chiamati ad estrarre secondo l'ordine in cui si trovano sulla lista di leva.

Articolo 66. (*Art.* 29 *della legge*).

Di mano in mano che i numeri si vanno estraendo, si compila la lista d'estrazione segnandovi il nome dell'inscritto che ha estratto di contro al numero estratto. Il segretario del consiglio richiederà lo inscritto o chi lo rappresenta di dichiarare i diritti che potesse avere alla esenzione dal servizio di 1ª o di 2ª categoria od i motivi di riforma, e ne farà risultare sulla lista d'estrazione.

Vi farà anche risultare dei reclami od eccezioni che fossero mossi dai sindaci, dagli inscritti o dai loro rappresentanti; i sospetti che sorgessero di malattie e deformità simulate, o di mutilazioni procurate, o di altre frodi sulle quali dovesse essere chiamata in seguito l'attenzione del consiglio.

Si avvertirà pure d'indicare in questa lista quali inscritti siano stati rappresentati dai loro parenti o da altre persone, e gli assenti non rappresentati da alcuno.

Articolo 67.

Di regola l'operazione deve essere cominciata e compita di giorno in una sola seduta e senza interruzione. Ma se per il numero degli inscritti o per altro impedimento l'operazione non potesse essere compita in una sola seduta, si proseguirà in altra successiva. In questo caso si chiuderà l'urna coi sigilli della capitaneria di porto e dell'ufficio comunale, con appiè dei sigilli le firme del presidente e del sindaco o assessore, e di ciò si redigerà verbale in presenza dell'adunanza. L'urna sarà collocata, presente il consiglio, in un luogo sicuro, e la chiave ne sarà custodita dal capitano di porto. Nell'adunanza successiva, il verbale farà constare della riconosciuta integrità dell'urna e dei sigilli.

Articolo 68.

Sulla lista d'estrazione, al seguito dei nomi degl'inscritti che vi presero parte, saranno riportati dalla lista di leva i nomi di quelli che a tenore dell'articolo 21 vi sono stati segnati in aggiunta, ma che non hanno preso parte all'estrazione siccome sorteggiati in leve precedenti.

Articolo 69. (*Art* 31 *della legge*).

Qualora i numeri posti nell'urna eccedessero la totalità degl'inscritti ammessi all'estrazione, i rimasti nell'urna si terranno per nulli, e di ciò sarà presa nota di contro a ciascun di essi nella lista di estrazione.

Se invece il numero delle schede deposte nell'urna risultasse inferiore alla totalità degli inscritti concorrenti alla estrazione, quelli tra costoro che non avessero potuto prendervi parte saranno ammessi ad una estrazione suppletiva, la quale si eseguirà rimettendo nell'urna altrettante schede quante erano quelle della prima estrazione.

I giovani ammessi all'estrazione suppletiva saranno inscritti in fondo alla lista d'estrazione dopo quelli che presero parte al primo sorteggio o dopo gli aggiunti, se ve ne siano, e sarà ad essi attribuito il numero che avranno estratto, distinto col *bis*.

In ciascuna delle caselle della lista contenente l'egual numero sortito nella prima estrazione, si dovrà fare un richiamo a quello scritto in fondo alla lista perchè estratto nel sorteggio suppletivo.

Articolo 70. (*Art.* 32 *della legge*).

La lista d'estrazione si legge al pubblico appena terminata l'operazione: quindi si sottoscrive.

Dopo la sottoscrizione si legge l'aggiunta di cui all'art. 68, la quale viene egualmente sottoscritta

Articolo 71. (*Art.* 10 *della legge*).

Tutti gl'inscritti sulla stessa lista d'estrazione, e così anche gli aggiunti, giusta l'articolo 68, i quali nello stesso anno compiono definitivamente il dovere della leva, appartengono alla medesima leva, la quale sarà sempre controdistinta dall'anno in cui fu eseguita.

Articolo 72.

I capitani di porto trasmettono al Ministero un elenco (Mod. 14) degl'inscritti, sul quale sarà notato dicontro a ciascuno il numero estratto.

Nel termine di tre giorni dalla seguìta estrazione ogni capitaneria di porto rimetterà alle altre capitanerie tanti esemplari dell'elenco degl'inscritti pubblicato quanti sono i circondari marittimi da ciascuna di esse dipendenti. Sopra uno di questi esemplari, che dovrà servire per l'ufficio compartimentale, sarà notato dicontro a ciascun inscritto il numero estratto.

Articolo 73.

Il segretario all'aprirsi della seduta per l'esame degl'inscritti depone sul banco del Consiglio la lista di leva e quella d'estrazione, le carte prodotte dagl' inscritti o procurate per via d'ufficio a prova dei loro diritti, e tutte quelle altre che possono giovare nelle deliberazioni da prendersi.

Articolo 74.

Il Consiglio terrà un registro sommario (Mod. 15) delle sue deliberazioni. Ogni decisione avrà un numero progressivo fino alla chiusura della leva. Alla fine di ciascuna seduta il registro verrà sottoscritto dal Consiglio, dopochè ciascuno dei suoi componenti si sarà accertato che tutte le decisioni vi siano state inserite e che siano state riportate nelle liste.

Di ciascuna seduta sarà redatto processo verbale, il quale senza riportare nè le decisioni, nè i nomi degl' inscritti, indicherà i numeri d'ordine delle decisioni secondo il registro sommario.

Il verbale conterrà inoltre un semplice cenno delle decisioni di carattere preparatorio, le quali non sono da scriversi nel registro sommario, cioè quelle riflettenti il rinvio di coscritti ad altra seduta per qualsiasi ragione, l'osservazione in un ospedale militare ed altre simili. Le stesse decisioni preparatorie saranno notate per memoria in un registro a forma di pandetta. Per gl' inscritti che formeranno oggetto delle decisioni preparatorie il verbale indicherà soltanto i numeri d'estrazione.

Il processo verbale renderà conto delle questioni trattate in Consiglio e di ogni altra particolarità notevole dell'adunanza.

Tanto del verbale, quanto del registro sommario, sarà trasmesso un estratto autentico al Ministero nel giorno successivo alla seduta.

Articolo 75.

Le decisioni saranno trascritte sopra la lista d'estrazione e sopra la lista di leva. Per questo il segretario del consiglio potrà essere aiutato da altro impiegato della capitaneria o da uno scrivano.

Le formule delle decisioni saranno:

Escluso per l'applicazione dell'art. 2 della legge siccome condannato . . . . .
Rimandato alla prima ventura leva per . . . . .
Riformato per . . . . .
Abile, designato al servizio nella (1ª o 2ª) categoria.
Abile, designato al servizio nella 1ª categoria quale premunitosi per il volontariato di un anno.
Abile, assegnato alla 3ª categoria per . . . . .
Abile, temporaneamente assegnato alla 3ª categoria per . . . . .
Ammesso a surrogare in persona del proprio fratello . . . . nato il . . . . . a . . . . .
Rappresentato dal fratello surrogante . . . . . della classe . . . , il quale viene assegnato alla 3ª categoria in applicazione dell' articolo . . . . . della legge; (ovvero assegnato per la sorte del numero alla 1ª o 2ª categoria).
Dichiarato renitente.

Per gl'inscritti poi che si trovano già vincolati al servizio militare, i consigli di leva si serviranno, a seconda dei casi, della seguente formula:

Computato nel contingente di 1ª categoria perchè già al servizio quale (volontario ordinario, allievo, ufficiale, volontario di un anno, volontario di un anno con facoltà di ritardare il servizio) nel (corpo . . . . . reggimento . . . . . scuola o istituto) al n. . . . . . di matricola.

Articolo 76.

Le decisioni, meno quelle di designazione al servizio di 1ª o di 2ª categoria, indicheranno i motivi da cui furono determinate, accennando gli articoli della legge, del regolamento o dell'elenco delle infermità sui quali sono fondate.

Per gli assegnati alla 3ª categoria dovranno nel testo della decisione essere indicate, indistintamente, tutte le persone della famiglia del coscritto conviventi o pur no nella casa paterna, e per ciascuna sarà indicato il tempo della nascita.

I membri della famiglia defunti saranno pure descritti se il fatto della morte abbia influenza sulla decisione.

Anche nei casi di reiezione di domanda d'assegnazione alla 3ª categoria, la decisione dovrà esprimere il motivo del rigetto e indicare la situazione di famiglia com'è detto nel paragrafo precedente, affinchè appaia in ogni tempo se fu legale la decisione e se ne possa trarre norma, in caso di ricorso, agli effetti della prima parte dell'art. 50.

Nell'indicare la condizione militare di alcun fratello dell'inscritto, si accennerà il corpo o distretto cui appartenga.

Articolo 77.

Nel processo verbale della seduta preparatoria dovrà accennarsi che il consiglio ha esaminato:

a) la nota preparatoria che servì di base alla formazione della lista di leva, distinta per circondari marittimi;

b) le note degli ufficiali della Regia marina, degli allievi dell'accademia navale e dei volontari del corpo Reale equipaggi;

c) le note di cancellazione dalle liste della leva di terra, in correlazione con la nota preparatoria e con la lista di leva;

d) la lista di leva nominativa alfabetica, tenute presenti le variazioni avvenute per morte o per abbandono alla leva di terra e per le aggiunte fattevi dopo la compilazione di essa;

e) lo elenco a stampa degl'inscritti già pronto per la pubblicazione, in confronto con la lista di leva dalla quale è ricavato;

f) che sieno preparate le schede e l'urna per l'estrazione.

Articolo 78.

Nel processo verbale della estrazione a sorte deve particolarmente farsi cenno:

a) dello esame o della lettura della lista alfabetica di leva, dell'assegnazione a ciascun inscritto del numero progressivo, con la indicazione del numero al quale si arresti la progressione e del numero degli aggiunti;

b) della sottoscrizione della stessa lista alfabetica da parte dei membri del consiglio;

c) della preparazione della lista per l'estrazione a sorte;

d) della disposizione della sala, affinchè consti essere state osservate le prescrizioni di questo regolamento; del collocamento dell'urna, della firma delle schede, della verificazione del loro numero in confronto dei concorrenti alla estrazione, e che le schede stesse siano state imbussolate nel modo prescritto con l'art. 64;

e) della effettuazione della chiamata, del modo col quale procedette la estrazione e degl'incidenti occorsi, specificando il numero degl'inscritti che estrassero personalmente e di quelli pei quali l'estrazione fu fatta dal padre ovvero dal sindaco o da altro membro del consiglio;

f) delle domande fatte agl'inscritti o a chi li abbia rappresentati, intorno al diritto di esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria;

g) della lettura della lista di estrazione e dello esame e della sottoscrizione di essa da parte dei membri del consiglio;

h) dell'aggiunta sulla lista medesima degl' inscritti cui si riferisce l'articolo 21 e della sottoscrizione di quest' aggiunta da parte dei membri del consiglio.

Articolo 79.

Il capitano di porto informerà il consiglio, il quale ne prenderà atto nel processo verbale dell'adunanza, di tutte le variazioni e cancellazioni occorse nelle liste di leva.

Articolo 80.

I documenti prodotti dagl' inscritti o per conto degl'inscritti, per promuovere qualche decisione del consiglio, saranno raccolti in fascicoli portanti sul tergo l'indicazione dell'anno di leva, del nome dell'inscritto, del numero di estrazione (aggiungendo la classe quando si tratti di riportati dalla lista d'estrazione di leve precedenti) e di quello della decisione secondo il registro sommario.

Anche quando il consiglio di leva non abbia fatto luogo alla domanda degl'inscritti, i documenti prodotti in appoggio dei pretesi diritti dovranno essere raccolti come sopra.

Articolo 81.

In caso di contestazione o di dubbio sulla validità di documenti prodotti per conseguire l'esenzione, il consiglio di leva dovrà ammettere la prova contraria purchè prodotta prima della chiusura delle operazioni, sospendendo intanto la decisione.

Articolo 82.

Le dilazioni da accordarsi a tenore dell'art. 41 della legge non potranno estendersi oltre il periodo della prima sessione.

L'inscritto, a cui il consiglio di leva abbia accordato dilazioni per provare l'invocato diritto di assegnazione alla 3ª categoria, è, al pari di ogni altro, sottoposto alla visita medica nel giorno della sua presentazione: però, s'è riconosciuto abile, se ne sospende l'assegnazione al servizio.

La stessa cosa viene praticata per l'inscritto aspirante alla 3ª categoria, il quale a mente dell'art. 57, capoverso, sia stato sottoposto a visita per anticipazione.

Nel verbale della seduta si fa nota del risultato della visita, e il capitano di porto registra in un quaderno di memorie i contrassegni personali dell'inscritto il quale potrà in seguito far pervenire le sue carte al consiglio di leva senza obbligo di ripresentarsi.

Quando poi il consiglio abbia deliberato sulla posizione dell'inscritto, il capitano di porto procede all'arruolamento, e se l'inscritto non sia presente o debba essere mandato sotto le armi gli fa pervenire, rivolgendosi all'autorità marittima del luogo di sua dimora, ovvero, in mancanza di essa, al sindaco, l'ordine di recarsi al corpo e i mezzi di viaggio.

Articolo 83.

Quando nel procedere delle operazioni si venga a conoscere che sulle liste sia occorso qualche errore d'indicazione o qualche lacuna, il consiglio prescriverà che vi sia riparato.

Articolo 84. (*Art.* 10 *della legge*).

L'inscritto che dopo l'estrazione e prima dell'arruolamento sia riconosciuto appartenere ad una classe posteriore a quella con la quale fu chiamato sarà cancellato dalle liste, e, se già arruolato, verrà per ordine del Ministero prosciolto dal servizio per essere a suo tempo compreso nella lista di leva della propria classe.

Articolo 85. (*Art.* 47 *della legge*).

Il consiglio di leva nella prima seduta dopo quella dell'estrazione, annunziata dal manifesto di leva, fissa per propria norma il numero di estrazione che, a suo giudizio secondo l'esperienza delle passate leve, dovrebbe segnare il punto di distacco della prima dalla seconda categoria, il quale nel corso delle operazioni potrà essere spostato se lo si riconosca troppo discosto dal vero, in guisa però da evitare che debbano essere richiamati dal corpo coscritti eccedenti al contingente di 1ª categoria.

Il distacco definitivo fra le due categorie sarà fissato sullo scorcio di gennaio quando cioè sarà stata, a norma dell'art. 111, decisa la posizione di tutti gli inscritti.

Articolo 86. (*Art.* 47 *della legge*).

Fissato approssimativamente, come è detto nel precedente articolo, il punto di distacco fra la 1ª e 2ª categoria, ciascuna capitaneria ne informa tutte le altre, affinchè ne sia fatta nota in fronte all'elenco stato trasmesso secondo il prescritto dall'art. 72.

Delle modificazioni successive e del distacco definitivo sarà data ugualmente partecipazione a tutte le capitanerie, le quali ne faranno annotazione sull'elenco ricevuto.

Articolo 87. (*Art.* 45 *della legge*).

I consigli di leva non possono ritornare sulle proprie decisioni, tranne che si tratti del caso d'inscritti che abbiano ricorso ai tribunali, e per quali sia rimasta in sospeso la deliberazione già presa dal consiglio di leva, giusta il disposto dall'articolo 45 della legge, ovvero di renitenti allo scopo di riconoscere la loro idoneità al servizio o fissare la loro nuova posizione dopo pronunziato il giudizio in applicazione degli articoli 129 e 130 della legge, ovvero d'inscritti che invocassero l'assegnazione alla 3ª categoria, a senso dell'ultimo capoverso dell'art. 56 della legge.

Articolo 88. (*Art.* 45 *della legge*).

Se l'inscritto entro i quindici giorni assegnatigli per ricorrere ai tribunali, a norma dell'art. 45 della legge, non abbia promosso il giudizio; resta perenta, in quanto concerne la leva, l'azione che poteva proporre avanti l'autorità giudiziaria, e sarà quindi considerata come non avvenuta la dichiarazione di voler ricorrere ai tribunali.

Articolo 89. (*Art.* 45 *della legge*).

A richiesta dell'inscritto il capitano di porto rilascerà un certificato donde risulti in quale data gli siano stati accordati i 15 giorni di tempo per promuovere il giudizio di cui all'articolo precedente.

Articolo 90.

I capitani di porto, anche prima che sia promosso il giudizio, informeranno il Ministero pel fatto che dovrebbe darvi luogo.

Delle sentenze intervenute a favore dell'inscritto sarà data comunicazione al Ministero allo scopo indicato all'art. 14.

Per essere rappresentati in giudizio i capitani di porto si atterranno al capoverso del citato articolo.

Sulle liste di leva sarà fatta menzione del ricorso e delle sentenze.

Articolo 91. (*Art.* 34, 35 *e* 126 *della legge*).

Trascorsi i dieci ed i venti giorni di cui all'articolo 34 della legge, non sarà dai consigli di leva pronunciata subito la dichiarazione di retinenza a carico degl'inscritti che non avessero risposto alla chiamata, ma si attenderà che questi inscritti si presentino personalmente, per riconoscere se si trovino in posizione tale da avere diritto di profittare delle maggiori dilazioni accordate dalla legge.

Però, venendo a cognizione dell'autorità marittima che inscritti di leva si trovino nello Stato, sia a terra che a bordo di bastimenti nei porti, e sia per essi trascorso il termine legale per la presentazione, sarà dovere dell'autorità stessa di farli ricercare dalla forza pubblica e tradurre avanti al consiglio di leva, perchè considerati renitenti giusta l'articolo 126 della legge ed in flagranza di reato.

La stessa norma si seguirà per quelli che alla pubblicazione della leva erano all'estero od imbarcati sopra bastimenti in navigazione all'estero, quando, rimpatriati nel corso dell'anno, non si presentassero entro i termini fissati dall'art. 35 della legge.

Articolo 92 (*Art.* 35 *della legge*).

Il ritorno delle barche coralline dai luoghi della pesca al porto di armamento, oppure la cessazione della pesca, per le barche che non lasciassero le acque ove si è fatta la pesca, determina la scadenza del termine per la presentazione degli inscritti su quelle imbarcati. Però essi possono godere della dilazione di cui all'art. 34 della legge, di dieci o di venti giorni, secondochè la barca al termine della pesca arrivi o si trattenga in un punto del compartimento a cui appartiene l'inscritto od in altro compartimento.

Articolo 93.

Gl'inscritti che si trovassero a domicilio coatto saranno fatti presentare, per adempiere all'obbligo di leva, al Consiglio di leva marittima più vicino, il quale, se non sia quello del loro compartimento, procederà per delegazione dell'altro Consiglio.

Lo stesso dovrà farsi per gl'inscritti che appartengano a corpi ordinati militarmente e per quelli che, avendovi appartenuto, trovinsi per punizione incorporati in una compagnia di disciplina.

Quando siano invocati diritti di assegnazione alla 3ª categoria, ovvero sia il caso di riforma, saranno osservate le disposizioni dell'articolo 102.

Articolo 94 (*Art.* 35 *della legge*).

Al 31 dicembre la dichiarazione di renitenza sarà pronunziata per tutti quei renitenti contro ai quali non fosse stata pronunziata ancora, non essendo allora più dubbia la scadenza per tutti dei termini fissati alla presentazione.

Articolo 95 (*Art.* 48 *della legge*).

Gl'inscritti che il Consiglio ha designato per l'arruolamento al servizio militare sono arruolati dal capitano di porto dopo che sia levata la seduta, oppure in quell'altro giorno che il capitano del porto avesse loro assegnato per la presentazione all'arruolamento, se questo non potesse assolutamente aver luogo nel giorno stesso della designazione.

Articolo 96 (*Art.* 48 *della legge*).

Gl'inscritti designati per lo arruolamento, che non vi si presentassero come è detto all'articolo precedente, saranno fatti arrestare, ed

il Consiglio di leva innanzi a cui verranno tradotti li dichiarerà renitenti.

Il capitano di porto ne sospenderà l'arruolamento fino all'esito del giudizio del tribunale.

Articolo 97 (*Art.* 49 e 51 *della legge*).

Per quelli che avranno risposto allo invito saranno formati gli atti di arruolamento (Mod. 16) distinti in tre registri, per la prima, per la seconda e per la terza categoria di ciascuna leva.

Questa inscrizione non diventa definitiva che alla chiusura della leva, sicchè qualora nel corso delle operazioni si dovessero cambiare di categoria inscritti già arruolati, si cancellerà il loro nome dall'uno dei registri per portarlo sull'altro.

Articolo 98.

L'arruolato di 2ª o di 3ª categoria il quale, durando le operazioni di leva, voglia far parte della 1ª categoria, ne fa domanda scritta al consiglio di leva il quale ne prende atto. Nella formula d'arruolamento si farà cenno della rinunzia all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria.

Non sono però ammesse domande di passaggio alla 1ª categoria di coloro che trovinsi arruolati nel corpo delle guardie di finanza, se l'autorità da cui dipendono non consenta che essi entrino far parte del corpo reale equipaggi, cessando di appartenere al corpo delle guardie.

Articolo 99. (*Art.* 127 *della legge*).

Il capitano di porto farà conoscere agli arruolati di 1ª categoria le pene in cui incorrerebbero se non si recassero al luogo loro destinato nel termine prefisso.

Agli arruolati di 2ª e di 3ª categoria farà conoscere l'obbligo di rispondere alla chiamata che venisse ordinata dal governo: avvertirà specialmente quelli di 2ª categoria del dovere di rispondere allo invito, che fosse loro spedito a domicilio, quando si trattasse di passarli alla 1ª nel corso delle operazioni di leva, e che ove non fossero reperibili e non si presentassero altrimenti, il passaggio di categoria e l'ordine di partenza pel corpo avverrebbe ugualmente, ed essi sarebbero dichiarati disertori.

Articolo 100.

Gli inscritti che alla pubblicazione della leva si trovassero in un compartimento molto distante dal proprio, o vi giungessero provenienti dalla navigazione, saranno, se lo richiedano, designati al servizio di 1ª o di 2ª categoria dal consiglio di leva del compartimento ove si trovano.

Il consiglio dovrà assicurarsi dell'identità della persona e accertarne l'idoneità al servizio militare.

Se l'inscritto non sia ravvisato idoneo, si procederà nel modo stabilito dagli articoli 165 e seguenti.

Articolo 101.

Il capitano di porto, formato l'atto di arruolamento per conto dell'altro compartimento, avvia l'inscritto al corpo se in ragione del numero estratto appartenga alla 1ª categoria.

L'originale atto di arruolamento viene tosto spedito al capitano di porto del compartimento al quale l'inscritto appartiene, per la trascrizione dell'atto stesso in uno dei registri prescritti dall'art. 97 e per le occorrenti note sulle liste di leva. Contemporaneamente, e quando si tratti di arruolamento nella 1ª categoria, una copia dell'atto è spedita al comando del corpo o del distaccamento al quale fu avviato l'inscritto, con annotazione che l'arruolamento seguì per conto dell'altro compartimento. Se l'arruolamento sia avvenuto nella 2ª categoria, le comunicazioni verso il comando del corpo saranno fatte a suo tempo dal capitano di porto del compartimento al quale appartiene l'arruolato.

Articolo 102.

Con le cautele prescritte nel primo capoverso dell'art. 100 l'inscritto che, lontano dal proprio compartimento, aspirasse all'assegnazione alla 3ª categoria potrà, se lo richiegga, essere sottoposto a visita davanti al consiglio di leva del compartimento ove si trova.

L'inscritto riconosciuto idoneo è invitato a far produrre al consiglio di leva del proprio compartimento, in un dato termine, i documenti giustificativi dal diritto invocato.

Di ogni cosa sarà presa nota nel verbale, e partecipazione ne sarà data al capitano di porto, presidente del Consiglio di leva del compartimento al quale l'inscritto appartiene, trasmettendogli la nota dei contrassegni personali da servire per l'arruolamento.

Se l'inscritto non sia ravvisato idoneo, si procederà come agli articoli 165 e seguenti.

Quando il Consiglio di leva competente abbia stabilita la posizione dell'inscritto, il capitano di porto forma l'atto di arruolamento, e fa pervenire all'inscritto, nel modo indicato allo articolo 82, l'ordine di partenza ed i mezzi di viaggio s'ei debba essere avviato al corpo.

Articolo 103. (*Art.* 36 *e* 48 *della legge*).

Spirato il mese di dicembre, tutti quelli che per ragione del numero estratto debbono appartenere alla 2ª categoria, e pei quali non sia stata pronunciata dichiarazione di renitenza, quelli cioè che saranno ritenuti come assenti all'estero per non essersi ottenuta la prova del contrario, saranno considerati nel pieno godimento del beneficio di cui nella prima parte dell'art. 36 della legge, e correranno la sorte degli altri che si fossero presentati, ed il loro arruolamento sarà figurativo, ma produrrà tutti gli effetti dell'arruolamento reale. Se però nel periodo delle operazioni complettive il loro numero d'estrazione li rendesse designabili per la 1ª categoria, saranno dichiarati renitenti, e l'atto di arruolamento figurativo sarà annullato.

Articolo 104. (*Art.* 36, 38 *e* 48 *della legge*).

Egualmente figurativo, ma con tutti gli effetti di quello reale, sarà l'arruolamento nella 3ª categoria degli inscritti che vi siano stati assegnati, trovandosi all'estero od in navigazione, a norma dell'art. 200.

Articolo 105. (*Art.* 36, 38 *e* 48 *della legge*).

Agli arruolamenti figurativi procederà nel suo ufficio il capitano di porto, e ne farà risultare al Consiglio di leva prima che questo dichiari la chiusura delle operazioni. Quindi provvederà per la spedizione dei fogli di congedo illimitato da consegnarsi agli arruolati quando rientrino nel Regno. Innanzi però di consegnarli, se avesse motivo di dubitare della idoneità alle armi del militare, dovrà promuoverne la rassegna di rimando.

Articolo 106. (*Art.* 49 *della legge*).

Finchè la leva non sia definitivamente chiusa i coscritti della 2ª categoria non potranno assentarsi dallo Stato, nè prendere imbarco per l'estero, senza speciale autorizzazione della capitaneria di porto, la quale, a seconda della maggiore o minore probabilità di trasferimento alla 1ª categoria regolerà la licenza fissandone la durata. Quelli che oltrepassino i termini della licenza rimarranno responsabili delle conseguenze della loro indebita assenza.

Articolo 107. (*Art.* 50 *della legge*).

Sono computati nel contingente di 1ª categoria, qualunque sia il numero avuto in sorte, coloro che, al primo giorno dell'esame degli inscritti, si trovino:

a) arruolati volontari nel Corpo Reale Equipaggi quand'anche disertori;

b) ufficiali nei corpi della Regia marina od allievi nella Regia Accademia navale, e questi se abbiano già contratto una ferma;

c) volontari — quand'anche disertori — od ufficiali nel Regio esercito, purchè posseggano i requisiti specificati nell'art 3 della legge;

d) arruolati volontari di un anno, già ammessi sotto le armi o che abbiano ottenuto di ritardare il servizio sino al 26° anno di età, e i premuniti pel volontariato di un anno, dichiarati abili, i quali però non siano nel caso previsto con l'art. 307.

Sono egualmente computati nel contingente di 1ª categoria se, pel numero avuto in sorte nella leva dalla quale provengono, dovevano far parte della 1ª categoria;

e) gl'inscritti colpevoli di essersi procacciate o di avere simulato infermità od imperfezioni, allo scopo di sottrarsi all'obbligo del servizio militare;

f) coloro per i quali cessò il titolo dell'esenzione temporanea dal

servizio di 1ª e 2ª categoria, già conseguita in applicazione dell'art. 63 della legge;

g) gl'inscritti pei quali fu revocata l'assegnazione alla 3ª categoria perchè indebitamente ottenuta, sebbene senza dolo o senza frode;

h) i rimandati dal Consiglio di leva in applicazione degli articoli 42, 45 e 53 della legge;

i) i renitenti assolti o condannati, quando non abbiano diritti di assegnazione alla 3ª categoria.

Articolo 108. (*Art 59 e 78 della legge*).

Se la ferma contratta dal volontario sia quella eccezionale indicata nell'art. 78 della legge, egli sarà considerato alla pari di ogni altro inscritto e computato nel contingente di 1ª categoria soltanto nel caso che sia designato a farne parte per non avere diritto all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria.

Articolo 109. (*Art. 50, 84 e 85 della legge*).

Coloro che essendo ufficiali della Regia marina od allievi della Regia Accademia navale furono computati nel contingente di 1ª categoria dovranno correre la sorte del contingente stesso della loro leva e soddisfarne gli obblighi quando cessassero gli uni di essere ufficiali o gli altri non ne conseguissero il grado.

Articolo 110. (*Art. 31 della legge*).

Gli inscritti che non furono ammessi ad estrarre perchè sorteggiati in leve precedenti, se vengono arruolati, devono seguire la sorte del numero loro toccato nella leva in cui estrassero e far parte della 1ª o della 2ª categoria della leva dell'anno in cui sono arruolati, secondochè il loro numero sia stato inferiore o superiore a quello che per la loro classe fu dichiarato primo nel ruolo della 2ª categoria, senza tener conto del numero che abbia segnato il distacco della 1ª dalla 2ª categoria per la leva nella quale sono stati arruolati.

Articolo 111. (*Art. 130 della legge*).

I renitenti, qualunque sia la loro classe e la leva nella quale la renitenza fu dichiarata, sono considerati appartenere alla leva dell'anno nel quale la loro posizione rispetto all'obbligo del servizio militare sia definitivamente stabilita.

Essi vanno portati in aggiunta sulla lista di leva dell'anno nel quale si presentino al Consiglio o vi siano tradotti in arresto, salvo ad essere rimandati alla leva successiva e così di leva in leva, a norma dell'articolo 42 della legge sino a quella nella quale la posizione loro sia definitivamente stabilita.

Articolo 112. (*Art. 130 della legge*).

I renitenti arruolati che devono far parte del contingente di 1ª categoria sono diretti al corpo: quelli che devono far parte della 2ª categoria sono avviati al corpo se la 2ª categoria della leva alla quale sono ascritti sia chiamata sotto le armi.

Articolo 113. (*Art 49 e 51 della legge*).

Alla fine del mese di gennaio dell'anno successivo alla chiamata, dopo eseguite le operazioni complementari e regolata la posizione di ogni inscritto, suppliti quelli che furono riformati presso il corpo o rimandati ad altre leve, o richiamati dal corpo quelli che fossero risultati in eccedenza, il consiglio dichiarerà chiusa la leva e specificherà a qual numero d'estrazione siasi arrestata la designazione pel contingente di 1ª categoria.

Restano allora definitive le assegnazioni alla 2ª categoria.

Articolo 114. (*Art. 49 della legge*).

I morti dopo l'arruolamento, i riformati per causa di malattia sopravvenuta dopo l'arruolamento, i disertori e coloro che fecero passaggio alla 3ª categoria per l'art. 65 della legge non debbono essere sostituiti nel contingente.

Articolo 115.

Un rapporto generale e particolareggiato sulla leva eseguitasi dovrà essere trasmesso al principio di febbraio al Ministero insieme coi quadri sinottici (Mod. da 17 a 28) delle operazioni per ciascun compartimento marittimo.

In questa relazione sarà anche fatto cenno delle variazioni avvenute nell'anno precedente, riguardo ai giovani ammessi a ritardare il servizio sino al 26° anno di età nelle leve decorse, ricavandolo dal registro prescritto con l'articolo 14.

Articolo 116. (*Art. 48 della legge*).

Il capitano di porto consegna a ciascun arruolato che debba raggiungere le insegne l'ordine (Mod. 29) di presentarsi alla sede o ad un distaccamento del corpo reale equipaggi. Nell'ordine è assegnato il termine alla presentazione, è fissato l'itinerario, e, a seconda delle distanze e dei mezzi di comunicazione, anche le tappe; vi sono inoltre indicate le indennità di via pagate e le richieste di trasporto per terra o per mare di cui il coscritto sia stato munito.

Per le indennità di via e di soggiorno in marcia si seguiranno le tariffe delle competenze del corpo reale equipaggi e quelle pei trasporti per terra e per mare dei militari della regia marina ed i regolamenti relativi a questi servizi.

Articolo 117. (*Art. 34, 35 e 48 della legge*).

Gli inscritti della leva di mare non potendo essere arruolati tutti contemporaneamente, ma di mano in mano che si presentano al consiglio di leva entro i termini vari che loro assegna la legge, sono considerati come viaggianti isolatamente allorchè si recano al corpo.

Articolo 118.

Di mano in mano che avvenga l'arruolamento degli uomini di 1ª categoria, i capitani di porto si rivolgeranno al procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale del luogo di nascita degli arruolati, per aver notizia del loro stato penale (Mod. 30).

I procuratori del Re provvederanno per la spedizione degli attestati solamente per quei militari che si troveranno segnati sui registri penali per qualsiasi imputazione; per coloro che non vi sono annotati basterà che sull'elenco ricevuto dai capitani di porto scrivano: *non segnato sui registri penali*.

Per gl'inscritti di cui non sia noto il luogo di nascita o che siano nati all'estero o siano naturalizzati italiani, la domanda delle notizie sarà fatta dai capitani di porto all'ufficio del casellario centrale giudiziario, presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

I capitani di porto, appena ricevuti gli elenchi e i certificati penali, li trasmetteranno ai comandanti del corpo da cui si provvederà che i certificati siano conservati annessi ai fogli matricolari caratteristici, (senza farne però cenno sui fogli medesimi) affinchè seguano i militari nelle loro destinazioni.

Articolo 119.

Quando abbia luogo l'avviamento al corpo di un iscritto stato condannato per infrazione alla legge sulla leva, ed in generale quando sorga qualche dubbio sulle intenzioni dell'inscritto arruolato si dovrà dare avviso all'arma dei carabinieri dell'ordinata partenza, affinchè l'inscritto possa essere sorvegliato.

Articolo 120.

Il capitano di porto concederà una dilazione, per tempo determinato, a raggiungere le insegne a quelli che, dopo l'arruolamento e l'ordine di marciare, risultassero nella condizione di non potersi mettere in viaggio per malattia. Potrà anche ordinarne la cura in un ospedale. I coscritti proveranno la loro impossibilità alla partenza per mezzo di una attestazione medica col visto del sindaco, la quale accenni in qual tempo presumibilmente potranno mettersi in viaggio.

Nel caso che la malattia si protraesse oltre la proroga saranno accordate nuove dilazioni in base ad ulteriori attestazioni.

Articolo 121.

Il capitano di porto, ogni qualvolta abbia proceduto all'arruolamento d'inscritti assegnati alla 1ª categoria, spedirà l'estratto (Mod. 31) del registro d'arruolamento al comando del corpo o del distaccamento al quale essi sono avviati.

La spedizione avrà luogo nel giorno stesso dell'arruolamento.

Quando fossero accordate proroghe alla presentazione, il capitano di porto ne darà pronto avviso al corpo o distaccamento per le annotazioni sull'estratto del registro d'arruolamento.

Articolo 122.

Il coscritto, che nel viaggio per recarsi al corpo cade ammalato, dev'essere accolto e curato in un ospedale militare, od, in mancanza o per troppa lontananza di ospedali militari, in un ospedale civile.

Articolo 123.

L'autorità marittima locale, accertatasi della malattia mediante visita medica, provvederà al ricovero, facendone richiesta alla direzione dell'ospedale, e fornirà all'occorrenza i mezzi di trasporto.

Le spese saranno rimborsate a norma del regolamenti circa il trattamento e ricovero dei militari infermi e dei regolamenti di amministrazione e contabilità.

Se nel luogo ove cade ammalato il coscritto non esistesse ufficio di porto, o fosse così discosto da non potervisi sollecitamente ricorrere, provvederà il sindaco.

L'invito alla direzione dell'ospedale sarà scritto appiè del certificato medico.

Articolo 124.

Chi avrà disposto pel ricovero all'ospedale ne darà pronto avviso alla capitaneria di porto del compartimento al quale appartiene il coscritto.

Articolo 125.

Appena il militare sia in grado di viaggiare, l'autorità che lo ha fatto ricoverare segnerà sul foglio di via il tempo passato all'ospedale e l'ordine di rimettersi tosto in marcia.

L'uscita dall'ospedale sarà notificata alla capitaneria di porto, che ne ragguaglierà il comando del corpo o del distaccamento al quale il coscritto è destinato.

Articolo 126.

Nel caso di decesso dell'infermo ricoverato, l'amministrazione dell'ospedale trasmetterà copia dell'atto di morte alla capitaneria.

Se la morte di un coscritto avvenga fuori dell'ospedale, l'atto di morte sarà trasmesso alla capitaneria per cura del sindaco.

La capitaneria, fattane nota sul registro di arruolamento, trasmetterà l'atto di morte al corpo per le note da farsene sull'estratto del registro d'arruolamento e sulla matricola.

Articolo 127.

Se durante una proroga alla partenza, ottenuta per causa di malattia, sorga la presunzione che taluno siasi mutilato volontariamente o procacciate infermità temporanee o permanenti per esimersi dal servizio militare, il capitano di porto dovrà subito informarne il comandante del corpo o del distaccamento a cui il coscritto è destinato; e se la natura del male non impedisca la partenza, sarà fatta cessare la proroga e dato avviso all'arma dei Reali carabinieri affinchè operi la traduzione al corpo dell'arruolato se egli non vi si rechi secondo l'ordine avuto. Se la natura dell'infermità così richiegga, sarà fatto ricoverare per la cura in un ospedale militare o in un ospedale civile.

Qualora il sospetto di mutilazione volontaria o d'infermità procurate sorga all'arrivo al corpo, si farà luogo al passaggio all'ospedale se sia necessario.

Quando non sia il caso di ricovero all'ospedale, l'uomo su cui cadono i sospetti sarà ritenuto in carcere in via disciplinare, oppure consegnato in caserma, secondo la gravità degl'indizi che si abbiano, e si provocherà la formazione del processo.

Articolo 128.

Intervenuta la decisione del tribunale militare, e scontata la pena nel caso di condanna, si procederà alla rassegna speciale per conoscere se sia il caso di rimando o di prosecuzione della ferma.

Articolo 129. (*Art.* 127 *della legge*).

I comandanti del corpo o dei distaccamenti mediante elenchi nominativi (Mod. 32), corrispondenti agli estratti del registro d'arruolamento faranno conoscere ai capitani di porto l'arrivo degli uomini e la dichiarazione di diserzione per quelli che non si fossero presentati dopo cinque giorni dalla scadenza del termine imposto dall'ordine di marcia.

La dichiarazione di diserzione di quelli che non si presentano al corpo nel termine prefisso è notata sullo estratto del registro d'arruolamento.

Sul registro degli arruolati i capitani di porto, colla scorta degli elenchi suddetti, faranno nota dell'arrivo dei coscritti al corpo, della diserzione, della successiva presentazione o dell'arresto.

Articolo 130.

L'estratto del registro d'arruolamento degli uomini della 2ª categoria sarà trasmesso al comando del corpo dopo chiuse le operazioni di leva.

Se però la 2ª categoria fosse chiamata sotto le armi durante le operazioni della leva, si dovranno seguire nella trasmissione degli estratti del secondo registro le norme impartite per la trasmissione degli estratti del primo.

Articolo 131.

Immediatamente dopo l'arrivo degli uomini i comandanti del corpo o dei distaccamenti si accerteranno della loro identità personale mediante opportune interrogazioni e confronti coi contrassegni dei fogli di arruolamento o di marcia.

Quindi i coscritti saranno portati sui registri matricolari del corpo (Mod. 33).

Articolo 132.

La matricola è formata anche per gli uomini che non abbiano raggiunto le insegne, purchè risultino dagli estratti del registro di arruolamento.

Articolo 133.

Gli uomini di seconda categoria sono descritti sopra una matricola speciale (Mod. 34).

Articolo 134.

Il capitano di porto, venendo a conoscere che qualche coscritto non abbia obbedito all'ordine di partenza, fa procedere al suo arresto e traduzione al corpo.

Articolo 135.

Se la presentazione ha luogo entro cinque giorni dalla scadenza del termine assegnato, il coscritto sarà punito in via disciplinare quando non possa addurre valida scusa del ritardo.

Articolo 136.

Presso ogni capitaneria di porto sarà tenuto un registro (Mod. 35) dei militari del corpo reale equipaggi ascritti al compartimento, i quali siansi resi disertori.

Nel formare questo registro le capitanerie si serviranno delle notizie contenute negli elenchi di cui all'art. 129, pei coscritti dichiarati disertori per non essersi presentati al corpo nel termine loro assegnato. Per gli altri militari la notizia della diserzione sarà ricavata da speciali avvisi che il comando del corpo dovrà darne alle capitanerie.

Per la regolare tenuta del registro, il comando del corpo informerà le capitanerie della spontanea presentazione, dell'arresto o della morte dei disertori.

Le capitanerie, nel caso che la notizia della morte del disertore fosse loro partecipata da altra autorità, ovvero ne venissero altrimenti a conoscenza, dovranno informarne il comando del corpo.

Articolo 137.

Il registro dei disertori per ogni compartimento sarà diviso secondo le lettere dell'alfabeto e sarà continuativo infino a che dopo un certo numero d'anni, si renda necessaria la sua rinnovazione.

Articolo 138.

I capitani di porto, per mezzo dei loro dipendenti, degli uffici comunali e della forza pubblica, coopereranno allo scoprimento ed all'arresto dei disertori.

Articolo 139. (*Art.* 43 *della legge*).

La domanda di poter ritardare la presentazione sotto le armi fino al compimento del 26° anno di età deve essere firmata dall'inscritto e presentata al capitano di porto subito dopo l'arruolamento in 1ª categoria, o almeno entro il termine fissato nell'ordine di marcia per la presentazione al corpo.

Articolo 140. (*Art.* 43 *della legge*).

La domanda dovrà essere corredata del certificato degli studi spedito, a seconda dei casi, dall'università o dall'istituto assimilato, dall'istituto o scuola di nautica (comprese le sezioni di costruzioni navali e di macchine a vapore marine), o dal professore privato.

I certificati degl'istituti e scuole di nautica debbono essere debitamente legalizzati, per quelli dei professori privati alla legalizzazione

sarà aggiunta la dichiarazione che il professore, da cui emana il certificato, è riconosciuto e autorizzato dal governo per l'insegnamento della nautica.

Il certificato deve portare una data non anteriore di trenta giorni a quello della presentazione.

Articolo 141. (*Art.* 43 *della legge*).

Il capitano di porto, se non abbia dubbio sulla regolarità dei documenti, li trasmette insieme con la domanda al ministero, e se abbia già spedito al comando del corpo o del distaccamento l'estratto del registro d'arruolamento con l'indicazione del giorno assegnato al l'inscritto per presentarsi, informa il comando stesso della domanda ricevuta, affinchè gli sia nota la cagione del ritardo.

Articolo 142. (*Art.* 43 *della legge*).

Il ministero determina sulla domanda e ne informa il capitano di porto, il quale, se la determinazione sia favorevole, ne dà partecipazione al comandante del corpo o del distaccamento, provocando la emissione del foglio di congedo illimitato provvisorio (Mod. 36) che il corpo si affretterà a spedire.

Su questo foglio e sulla matricola del corpo sarà posta la seguente annotazione:

Ammesso a ritardare in tempo di pace la presentazione sotto le armi, come studente, in applicazione dell'articolo 43 della legge di leva marittima, coll'obbligo di comprovare presso la capitaneria di porto (nel mese di novembre di ogni anno) che perdura nella condizione per la quale ottenne di ritardare il servizio.

Articolo 143.

Il capitano di porto prenderà nota delle concesse ammissioni al ritardo del servizio in un registro speciale (Mod. 37) e consegnerà i fogli di congedo illimitato provvisorio ai loro titolari.

Articolo 144.

Se l'arruolato subordini la domanda di ritardare l'entrata in servizio alla condizione che sia accertata presso il corpo la sua idoneità, il capitano di porto, ottenuta l'adesione del ministero, giusta l'articolo 142, consegna al coscritto uno speciale invito di presentarsi al corpo o ad un distaccamento per essere sottoposto a visita sanitaria; e si osserverà il disposto dell'art. 116 senza il pagamento però delle spese di viaggio. Se in questa visita sia riconosciuto idoneo al servizio militare, egli è rinviato in attesa di ricevere il foglio di congedo illimitato provvisorio; se non idoneo è sottoposto a rassegna di rimando come ogni altro coscritto che al suo giungere sotto le armi sia ravvisato inabile.

Approvata la proposta di congedo di rimando o di rinvio ad altra leva, gli sono pagate le spese di viaggio per ritornare a casa, e rimborsate quelle del primo viaggio.

Articolo 145.

Coloro ai quali fu accordato di ritardare sino al 26° anno di età la presentazione sotto le armi, dovranno nel mese di novembre di ogni anno far pervenire alla capitaneria di porto del proprio compartimento un certificato spedito nel modo indicato all'art. 140, che attesti com'essi si trovino tuttora nelle condizioni per le quali furono ammessi a tale dilazione e che frequentano regolarmente i corsi di studi.

Articolo 146.

A coloro che non produrranno in tempo debito il certificato di cui all'articolo precedente, sarà intimato dal capitano di porto di recarsi sotto le armi coll'avvertenza che, non presentandosi al corpo nel termine loro assegnato coll'ordine di marcia, saranno dichiarati disertori.

Capitolo V.

Delle riforme.

Articolo 147. (*Art.* 52 *della legge*).

Tanto nelle riforme presso i consigli di leva quanto nelle rassegne di rimando presso il corpo, ed in tutti i casi in cui si debba statuire sull'inabilità al servizio militare, servirà di norma l'elenco delle infermità e imperfezioni fisiche annesso al presente regolamento col *visto* del Ministro della Marina, tenute presenti le avvertenze fatte cogli articoli che seguono.

Articolo 148.

La definizione, data con lo elenco, del grado delle infermità od imperfezioni dovrà servire come regola generale pei giudizi di riforma. Ai periti sanitari rimane quindi molta responsabilità nel determinare, nei singoli casi, dinanzi ai consigli di leva od agli ufficiali rassegnatori, il confine tra l'idoneità e l'inabilità degli inscritti di leva o dei militari.

Articolo 149.

Agli effetti della distinzione tra inscritti e militari fatta nello elenco delle infermità e delle imperfezioni fisiche esimenti dal servizio, si considerano *inscritti* tutti coloro che sono visitati davanti ai Consigli di leva, ovvero presso il corpo reale equipaggi nelle rassegne speciali, o nelle rassegne dei militari di 1ª, 2ª o 3ª categoria, i quali visitati dai Consigli di leva ed arruolati dai capitani di porto, vanno per la prima volta sotto le armi, e finalmente i volontari: si considerano *militari* coloro che, riconosciuti abili allo arrivo al corpo, sono in seguito sottoposti a rassegna di rimando.

Articolo 150.

L'inscritto o il militare che abbia varie imperfezioni od infermità, nessuna delle quali, presa isolatamente, raggiunga i gradi indicati nello elenco per determinare la riforma, potrà essere esonerato dall'obbligo del servizio militare dopo essere stato visitato o tenuto in osservazione presso un ospedale militare e quando egli venga, pel complesso di quelle infermità od imperfezioni, giudicato inidoneo alle armi.

Danno ugualmente luogo alla riforma le infermità od imperfezioni non specificate nello elenco, le quali però rendano inabili al servizio e siano state bene accertate in un ospedale militare.

Articolo 151 (*Art.* 18 *e* 52 *della legge*).

Gl'inscritti sono sottoposti a visita personale davanti al Consiglio di leva, assistito da un medico-chirurgo, in un luogo appartato, ove per altro sarà consentito dal presidente l'ingresso ai sindaci, ai segretari comunali, ai padri o tutori degl'inscritti e ad ogni altra persona che contrastasse la sussistenza di allegate infermità.

Articolo 152.

I Consigli di leva, senza ricercare una perfezione ideale negli inscritti, designeranno pel servizio tutti quelli che presentino manifeste note di sanità e robustezza, ed escluderanno quelli che per evidenti alterazioni organiche siano al servizio inadatti o, comunque, incapaci a sopportare le fatiche della vita di mare. — Tutti gli altri che tali condizioni fisiche non presentino, saranno, secondo i casi, mandati rivedibili o in osservazione in un ospedale militare.

Articolo 153.

I medici-chirurghi chiamati come periti saranno scelti dal presidente ogni qualvolta occorra l'esame d'inscritti, dovranno preferibilmente essere chiamati medici militari, oppure quelli addetti ad ospedali civili.

L'invito ai periti sanitari d'intervenire al Consiglio di leva deve essere mantenuto segreto.

Articolo 154.

Al medico-chirurgo civile, chiamato come perito innanzi al Consiglio di leva, è dovuta la indennità di lire dodici per ogni vacazione di sei ore, da aumentarsi o diminuirsi di due lire per ogni ora impiegata in più o in meno di quel tempo. In ogni caso però l'indennità non sarà mai inferiore a sei lire.

Qualora poi per assistere alle sedute il medico-chirurgo civile, abbia dovuto trasferirsi in un comune diverso da quello della sua residenza ordinaria, avrà diritto al rimborso di un biglietto di 1ª classe sulla ferrovia o a bordo di un piroscafo, o all'indennità di 40 centesimi per ogni chilometro di strada ordinaria, se il viaggio debba farsi per luoghi non attraversati da ferrovie.

Articolo 155.

Il presidente ad ogni seduta farà conoscere ai periti sanitari il disposto dell'art. 134 della legge.

Articolo 156.

Innanzi che il perito abbia emesso il suo giudizio, i singoli componenti il Consiglio si asterranno dallo esprimere la propria opinione.

Articolo 157.

Il parere del perito sarà ragionato e tale da permettere al Consiglio di formarsi un giusto criterio sulla idoneità o non idoneità dell'inscritto al servizio militare.

Il parere sarà dato per iscritto, quando concluda per la riforma ed in ogni caso in cui il presidente lo stimi necessario: in esso saranno descritti il sito, la natura, il volume, l'estensione, il grado e le conseguenze dell'alterazione morbosa; e, quando ne sia il caso, vi saranno anche espresse le ragioni per le quali la malattia è giudicata insanabile. Per gl'inscritti provenienti da leva precedente dovrà il perito accennare questa circostanza.

Articolo 158.

Il consiglio non è vincolato dal parere del perito sanitario, ma lo richiama nella sua deliberazione.

Qualora siavi stata divergenza di opinioni circa la idoneità al servizio d'un iscritto, come pure sulla esistenza o sulla importanza di un difetto di lui, e l'inscritto sia stato dichiarato idoneo, il presidente del Consiglio fa prendere nota delle opposte opinioni nel verbale dell'adunanza.

Articolo 159.

Le attestazioni mediche od altri documenti prodotti da inscritti per comprovare l'esistenza d'infermità non debbono essere, se non con la massima riserva, presi in considerazione dal Consiglio, tranne però gli atti di notorietà di cui all'articolo seguente.

Articolo 160.

Le malattie o i difetti di facile simulazione dovranno essere provati non solo nei modi prescritti per le infermità e i difetti in genere, ma anche anche per mezzo di atti di notorietà rilasciati dalle Giunte municipali e con la testimonianza degli astanti.

Articolo 161.

L'inscritto che prima del suo concorso alla leva sia stato militare ed abbia ottenuto congedo di riforma non sarà riformato dal Consiglio di leva se non concorrono in lui e siano dimostrate le cause che dànno luogo alla riforma degl'inscritti.

Articolo 162.

Gl'inscritti che alla pubblicazione della leva si trovassero in un compartimento molto distante dal proprio, e quelli che vi giungessero provenienti dalla navigazione, possono essere visitati dal consiglio di leva del compartimento in cui si trovano, a scopo di conseguire la riforma.

I primi dovranno farne domanda al capitano di porto di questo compartimento innanzi al giorno fissato dal manifesto di leva per l'esame degl'inscritti: i secondi entro cinque giorni dall'approdo.

Articolo 163.

Il capitano di porto del compartimento a cui appartiene l'inscritto rimetterà subito all'altro capitano di porto che ne avrà fatto richiesta, l'estratto della lista di leva, accompagnandolo, per quanto possa, con indicazioni atte a prevenire sostituzione *fraudolenta* di persona.

Articolo 164.

L'inscritto dovrà presentarsi munito del proprio libretto di matricola o del foglio di ricognizione al consiglio di leva presso cui dovrà essere visitato, nel giorno che gli sarà intimato dal capitano di porto. Il consiglio si accerterà, nei modi che crederà migliori, della identità personale.

Articolo 165.

Il consiglio che ha proceduto alla visita emette soltanto parere sull'accoglimento o sulla reiezione della domanda di riforma, e lo comunica all'altro consiglio per mezzo del presidente.

Articolo 166.

Qualora la visita per qualsivoglia causa non abbia avuto luogo, ne sarà avvertito il consiglio del compartimento a cui appartiene l'inscritto, e si riterrà come non avvenuta la domanda.

Articolo 167.

Il solo consiglio del compartimento a cui appartiene l'inscritto visitato per delegazione è competente a pronunciarne la riforma, o il rinvio, come ha diritto di richiamarlo per sottoporlo direttamente ad altra visita.

Articolo 168.

Riconosciuta l'idoneità del consiglio che ha proceduto alla visita per delegazione, l'inscritto sarà designato al servizio ed avviato al corpo, se di 1ª categoria, a senso dell'art. 101.

Articolo 169.

I motivi che siano per dar luogo alla riforma di un inscritto, devono dal segretario del consiglio essere fatti palesi all'adunanza, cosicchè gli astanti possano, occorrendo, essere ammessi a fare osservazioni.

Articolo 170. (*Art.* 53 *della legge*).

Nei casi di rinvio ad altra leva, si avvertirà che la nuova visita non segua prima che siano trascorsi sei mesi dal giorno del rinvio.

Quando l'infermità sia reputata sanabile in breve tempo, potrà l'inscritto essere rinviato ad altra seduta a giudizio del consiglio.

Se l'inscritto rinviato ad altra leva o ad altra seduta si ripresenta al consiglio perfettamente ristabilito in salute prima del tempo assegnatogli, non si terrà più conto del rinvio.

Articolo 171. (*Art.* 54 *della legge*).

Ordinandosi dal consiglio l'osservazione in uno spedale militare, il segretario, col concorso del perito, stenderà una relazione, la quale, approvata dal consiglio, sarà trasmessa al direttore dell'ospedale. In questa relazione si noteranno le generalità e i contrassegni personali dell'inscritto.

L'inscritto sarà, ove occorra, munito di foglio e indennità di via, e dei mezzi di trasporto.

Terminata l'osservazione o la cura, il direttore dell'ospedale ne farà conoscere l'esito al consiglio di leva per mezzo del capitano di porto, trasmettendogli la relazione dei medici.

In osservazione presso gli ospedali dovranno soltanto essere avviati gl'inscritti che si credano affetti da malattia la cui diagnosi non possa farsi seduta stante.

Articolo 172.

Nessun inscritto può essere assoggettato ad operazione cruenta al fine di renderlo idoneo al servizio militare, senza che egli stesso vi acconsenta.

Articolo 173.

A tutti gl'inscritti riformati sarà rilasciata la dichiarazione di riforma (Mod. 38).

Articolo 174.

Il giorno stesso dell'arrivo al corpo od il giorno successivo i nuovi venuti saranno passati in rivista dal comandante del corpo o distaccamento con l'assistenza di un medico per accertare se siano idonei al servizio.

Articolo 175.

Qualora il comandante del corpo o distaccamento dopo passata la rivista, abbia ragione di dubitare della idoneità di alcuni fra i visitati, proporrà al comandante in capo del dipartimento di sottoporli a rassegna speciale di rimando. La proposta (Mod. 39) sarà corredata della dichiarazione del medico che ha assistito alla rivista.

Questi uomini non saranno forniti del corredo militare in fino a che la loro idoneità non sia accertata.

Articolo 176.

Il comandante in capo, ricevute le proposte, procederà alla rassegna facendo visitare accuratamente gli uomini in sua presenza da due ufficiali sanitari superiori in grado a quello che ha eseguito la prima visita, o almeno più anziani.

Non potranno assistere alla rassegna il comandante proponente e l'ufficiale sanitario che visitò i coscritti all'arrivo.

Articolo 177.

Il comandante in capo potrà delegare a rappresentarlo come rassegnatore un ufficiale ammiraglio od un capitano di vascello.

Articolo 178.

Se, o pel discorde avviso dei periti, o per altra cagione, l'attitudine al servizio di un rassegnato resti ancora dubbia, l'ufficiale rassegnatore lo manderà in osservazione all'ospedale. Avutasi la relazione del direttore dello stabilimento, l'ufficiale rassegnatore emetterà le sue conclusioni senza sentire il parere di altri ufficiali medici.

Articolo 179.

Compiuta una rassegna speciale, sarà trasmesso al Ministero l'elenco (Mod. 40) in doppio esemplare dei coscritti riconosciuti inabili.

Nell'elenco contenente le proposte del rassegnatore, saranno riepilogate le osservazioni dei medici che hanno preso parte alla rassegna o le relazioni del direttore dell'ospedale. Saranno trasmessi a corredo dell'elenco tutti i certificati medici e le relazioni del direttore.

Il Ministero deciderà sulle proposte di congedo o di rinvio ad altra leva.

Articolo 180.

Ai coscritti sottoposti a rassegna speciale subito dopo la prima visita all'arrivo al corpo non sarà conteggiato l'assegno di primo corredo se non dopo accertata l'idoneità nella rassegna.

Articolo 181.

A tutti i rimandati saranno concessi i mezzi di trasporto e le indennità di via e di soggiorno in marcia per recarsi alle case loro, come pei militari che vanno in congedo illimitato.

Articolo 182.

Per accertare che il congedando sia lo stesso inscritto che fu arruolato dal capitano di porto, il congedo di riforma gli sarà consegnato dalla capitaneria dopo riconosciuta l'identità di persona. Nello stesso modo sarà consegnato il foglio di licenziamento per il rinvio ad altra leva (Mod. 41).

Articolo 183.

Non meno di due volte all'anno i comandanti in capo procederanno, o faranno procedere per delegazione come è detto all'art. 177, a rassegne ordinarie dei militari del corpo reale equipaggi.

I modi da tenersi saranno quei medesimi che il presente regolamento ha indicato agli articoli 176, 178 e 179 per le rassegne speciali.

Articolo 184.

I comandanti del corpo e dei distaccamenti faranno prendere nota dei militari a riguardo dei quali sorga qualche dubbio circa l'idoneità a continuare nel servizio attivo, e di quelli che avessero allegato infermità o chiesto di essere riformati.

Gli ufficiali sanitari ogni qual volta si accorgano dell'esistenza d'infermità esimenti dal servizio, o semplicemente ne abbiano sentore, sono in obbligo di dare in nota ai comandanti del corpo o dei distaccamenti i militari a cui si riferiscono le loro osservazioni, affinchè il loro nome sia segnato fra i primi rassegnandi.

Articolo 185.

Le rassegne ordinarie avranno luogo preferibilmente allorchè sia imminente l'armamento di squadre o divisioni navali, o quando avvenga di dover cambiare gli equipaggi di navi armate.

Vi si procederà inoltre quando dai rapporti del comando del corpo si conosca esistere un numero abbastanza considerevole di uomini di dubbia idoneità al servizio, ovvero quando il grado delle infermità di alcuni fra essi consigli di non ritardare la rassegna e di liberare il corpo dagli elementi inutili.

Articolo 186.

Nelle rassegne dei militari, e particolarmente dei graduati, si dovrà tener conto della già formata abitudine alla vita militare, ed essere perciò meno rigidi, tollerando alcune non molto pregiudizievoli infermità o gradi d'imperfezione, che per gli inscritti di leva o pei volontari sarebbero motivo di esclusione dal servizio, e non riformando che quelli le cui lesioni siano insanabili ed incompatibili con la natura del servizio inerente alla specialità a cui sono ascritti.

Articolo 187.

A seconda delle circostanze, il comandante in capo si farà presentare non solo gli uomini posti in nota, come all'art. 184, che si trovino a terra, ma qualunque altro militare del corpo, e potrà anche ordinare che la rassegna sia generale, dispensandone però quelli che siano stati passati in rassegna da poco tempo.

Articolo 188.

I comandanti in capo hanno facoltà di delegare alla rassegna i comandanti dei distretti militari quando si tratti di uomini lontani dalle sedi dipartimentali.

Articolo 189.

L'ufficiale rassegnatore proporrà, a seconda dei casi e delle circostanze:

a) Rinvio ad altra leva;

b) Congedo di riforma;

c) Congedo di riforma con la restituzione proporzionale dell'assegno di corredo;

d) Congedo di riforma col condono delle quote non guadagnate dell'assegno di corredo;

e) Congedo di riforma con gratificazione;

f) Licenza straordinaria di convalescenza;

g) Anticipazione del congedo illimitato.

Articolo 190.

Per la restituzione delle quote, che si considerano non guadagnate, degli assegni di corredo, e pel condono delle dette quote si seguiranno, fino all'emanazione d'un nuovo regolamento di amministrazione e contabilità del corpo reale equipaggi, le istruzioni dettate dal Ministero della marina il 14 luglio 1865, in applicazione delle disposizioni che regolano gli assegni stessi.

Articolo 191.

La gratificazione di cui alla lettera *e* dell'art. 189 da contenersi entro i limiti di un semestre di paga, potrà essere proposta a favore dei militari resi inabili per cause indipendenti dal servizio, quando abbiano servito più di dieci anni, ed anche se abbiano servito per minor tempo nel caso che la imperfezione o l'infermità li abbia eziandio resi inabili a lavoro proficuo. Questa gratificazione non sarà proposta se il militare abbia diritto a pensione od alla speciale gratificazione di cui parla l'art. 99 della legge.

Articolo 192.

L'anticipazione del congedo illimitato potrà in genere essere proposta quando il militare non debba rimanere sotto le armi più di un anno.

Sarà proposto per l'anticipazione del congedo, anche quando debba rimanere per maggior tempo sotto le armi, il militare che trovisi in uno stato morboso facilmente guaribile con operazione cruenta, alla quale egli si rifiuti, ovvero sia affetto da malattia interna presunta sanabile, ma che richiegga una lunga cura per la guarigione.

Colui che ottiene il congedo anticipato in base al precedente capoverso resta a disposizione del Governo per tutto il tempo che dovrà rimanere in servizio la classe alla quale è ascritto: egli sarà sottoposto a visita almeno una volta l'anno affine di riconoscere se sia guarito e da richiamarsi, secondo il caso, sotto le armi, ovvero se sia da riformarsi, ove così richiegga il suo stato.

Articolo 193.

I militari non saranno riformati o mandati anticipatamente in congedo che dopo essere stati sottoposti a tutti i mezzi curativi e quando la malattia sia rimasta ribelle agli opportuni trattamenti terapici, ovvero sia giudicata di lontana ed incerta guarigione o insanabile o incompatibile con un utile servizio.

I certificati medici dovranno contenere tutte le precedenti circostanze insieme con una compendiosa ma precisa descrizione dello stato morboso e della durata e specie delle cure praticate.

Quando si tratti di militari appartenenti alla leva in corso si dovrà indicare se la malattia preesisteva o sia posteriore all'arruolamento.

Articolo 194.

Spetta al Ministero di decidere sulle proposte di congedi di riforma,

condoni di quote d'assegno di corredo, gratificazioni, o licenze od anticipato congedo illimitato in conseguenza delle rassegne ordinarie.

Articolo 195.

Anche gli uomini del corpo reale equipaggi in congedo illimitato, siano essi di 1ª o di 2ª categoria, possono quando che sia essere sottoposti a rassegna di rimando se ne facciano domanda al comandante del corpo per mezzo della capitaneria di porto, producendo un certificato medico comprovante l'infermità ritenuta come causa della inabilità al servizio.

Essi saranno invitati a recarsi a loro spese presso l'autorità che dovrà procedere alla rassegna.

Anche per queste rassegne è applicabile il disposto dell'art. 186.

Articolo 196.

Il risultato della rassegna ordinaria, quando porti ad una delle proposte indicate nell'articolo 189, dovrà sottoporsi al Ministero mediante trasmissione di apposito elenco (Mod. 42), in doppia copia se la rassegna ha luogo presso la sede del corpo, ed in triplice copia se avvenga in altra località.

Nel primo caso il Ministero ne restituisce, con le sue determinazioni, una copia, e nel secondo ne restituisce due, dovendo una di queste essere ritenuta dal rassegnatore e l'altra spedita al comando del corpo.

Articolo 197.

La proposta dell'ufficiale rassegnatore dovrà essere letta al militare interessato; ed ove si tratti di congedo assoluto gli saranno fatte conoscere le disposizioni del regio decreto 9 agosto 1876, e quindi gli sarà fatta sottoscrivere una dichiarazione (Mod. 43) la quale unitamente agli altri documenti riguardanti la rassegna dovrà pervenire al Ministero. Se il militare non sappia scrivere, nella dichiarazione saranno firmati due testimoni.

Della dichiarazione dovrà prendersi nota nel foglio di congedo e nella matricola con la seguente formula:

Ha sottoscritto la dichiarazione modello 43.

Articolo 198.

Le proposte per far cessare dal servizio militare gli uomini che possono aver diritto a pensione, ancorchè sorgessero in occasione delle ordinarie rassegne, formeranno oggetto di comunicazioni speciali al Ministero.

CAPITOLO VI.

Delle esenzioni dal servizio di 1ª e di 2ª categoria.

Articolo 199. (*Art.* 15 *della legge*).

I consigli di leva non possono estendere, per analogia, da caso a caso, il disposto della legge, la quale specifica le esenzioni da concedersi.

Nei casi dubbi i capitani di porto potranno rivolgersi al Ministero per averne direzioni, ma queste non dovranno essere considerate quale risolvimento formale delle questioni di competenza dei consigli, nè essere, di regola, citate nelle deliberazioni che essi devono prendere, come non vincolano le decisioni che il Ministero pronuncia in grado di appello sulle deliberazioni dei consigli.

Articolo 200. (*Art.* 38 *della legge*).

La facoltà di farsi rappresentare avanti al consiglio di leva per invocare diritti d'assegnazione alla 3ª categoria, è ammessa quando esista la presunzione che l'inscritto, imbarcato per lunga navigazione o residente all'estero non sia per rimpatriare prima della fine dell'anno in cui si fa la leva.

L'esame delle domande di assegnazione alla 3ª categoria, fatte per mezzo di rappresentante, sarà rimandato al tempo del ritorno in patria per gl'inscritti che si trovassero all'estero od in navigazione, se esiste la presunzione che essi siano per ripatriare entro l'anno della leva. Non essendovi quella presunzione il consiglio delibererà sulle domande.

Nel mese di dicembre deciderà egualmente senz'altro attendere intorno alle domande di coloro pei quali la presunzione del ritorno in patria non siasi avverata.

Non sono ammessi a farsi rappresentare, per far valere diritti di assegnazione alla 3ª categoria, gl'inscritti che si trovino nel regno, dovendo essi presentarsi al consiglio per la visita.

Articolo 201. (*Art.* 38 *della legge*).

Gli ufficiali di porto, nel trasmettere le domande di assegnazione alla 3ª categoria per gl'inscritti del proprio circondario, porgeranno le notizie occorrenti al consiglio di leva per l'applicazione dell'articolo precedente.

Articolo 202. (*Art.* 56 *della legge*).

L'inscritto il quale, dopo essere stato arruolato ed avviato sotto le armi, intenda valersi, innanzi che sia chiusa la prima sessione, della facoltà concessagli dall'ultimo capoverso dell'art. 56 della legge per ottenere l'assegnazione alla 3ª categoria farà pervenire la sua domanda al consiglio di leva nel modo stabilito nel secondo capoverso dell'articolo 48.

Articolo 203. (*Art.* 53 *della legge*).

Qualora per effetto delle decisioni che il consiglio avrà preso sulla domanda di assegnazione alla 3ª categoria nel caso dell'articolo precedente, l'inscritto debba essere rinviato dal corpo, il capitano di porto ne riferirà al Ministero, il quale provvederà nel modo che è indicato all'art. 53.

Articolo 204. (*Art.* 53, 55, 65 *e* 130 *della legge*).

Si considera come giorno stabilito per l'arruolamento quello che è assegnato alla prima seduta del consiglio di leva per l'esame degli inscritti della classe che si denomina dall'anno della loro nascita, ed a quel giorno devono risalire i titoli che dànno diritto ad esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria.

Non importa che il titolo per conseguire l'esenzione sussista ancora, o sia cessato al tempo dello arruolamento, tranne nel caso di renitenti condannati, pei quali specialmente dispone l'ultimo capoverso dell'art 130 della legge, e purchè non si opponga il fatto di esenzioni accordate, fino al tempo dell'arruolamento, a fratelli dell'inscritto.

Se il titolo che darebbe diritto ad esenzione sorga posteriormente al giorno suddetto, si fa luogo, dopo avvenuto l'arruolamento in 1ª o 2ª categoria, al passaggio alla 3ª purchè l'arruolato non sia incorso in alcuna delle disposizioni penali della legge e se non osti il fatto di esenzioni accordate dopo quel giorno a fratelli viventi.

Gl'inscritti rimandati da classe precedente per debolezza di costituzione, o perchè affetti da infermità presunte sanabili, sono ammessi a provare i titoli di assegnazione alla 3ª categoria:

a) quando vi avessero avuto diritto, per la loro condizione di famiglia, al tempo della leva della loro classe, e sebbene per modificazione avvenuta nella famiglia stessa più non si trovino in quella condizione;

b) quando abbiano acquistato quel diritto posteriormente alla loro leva e lo mantengono perfetto nel giorno fissato per lo arruolamento nella prima leva alla quale furono rimandati, comunque, per mutazioni avvenute nella famiglia, più non si trovino in quella condizione nella leva alla quale siano per la seconda volta rimandati;

c) Quando abbiano acquistato quel diritto posteriormente al secondo rimando e lo mantengano perfetto nel giorno fissato per lo arruolamento nell'ultima leva alla quale siano rimandati.

Gli omessi non possono far valere che i diritti di assegnazione che avevano al tempo della leva della loro classe.

Articolo 205. (*Art.* 40 *della legge*).

I diritti all'assegnazione alla 3ª categoria devono essere provati mediante produzione di documenti. Il consiglio è in facoltà di chiedere altri documenti oltre quelli specificati dal presente regolamento.

Articolo 206. (*Art.* 55, 56, 57, 58, 62 *e* 63 *della legge*).

I documenti da presentarsi per l'assegnazione alla 3ª categoria sono i seguenti, a seconda dei vari titoli, cioè:

a) *Unico figlio maschio di padre vivente:*
Atto di richiesta (Mod. 44),
Situazione di famiglia (Mod. 45);

b) *Figlio primogenito di padre che non abbia altro figlio maggiore di 12 anni:*
Atto di richiesta,
Estratto dell'atto di nascita del fratello o dei fratelli minori dello inscritto, per età,
Situazione di famiglia;

c) *Figlio primogenito di padre entrato nel settantesimo anno di età:*
Atto di richiesta,
Estratto dell'atto di nascita del padre,
Situazione di famiglia;

d) *Unico figlio o figlio primogenito di madre tuttora vedova:*
Atto di richiesta,
Estratto dell'atto di morte del padre,
Certificato di vedovanza fatto dal sindaco; questo documento non è però necessario, quando il marito sia morto da meno di 10 mesi,
Situazione di famiglia;

e) *Nipote unico o nipote primogenito di avolo entrato nel settantesimo anno di età e che non ha figli maschi:*
Atto di richiesta,
Estratto dell'atto di nascita dell'avo.
Estratto degli atti di morte dei figli dell'avo,
Situazione di famiglia;

f) *Nipote unico o nipote primogenito di avola tuttora vedova, e che non ha figli maschi:*
Atto di richiesta,
Estratto degli atti di morte dei figli dell'ava,
Estratto dell'atto di morte del marito dell'ava,
Certificato di vedovanza, fatto dal sindaco; questo documento non è però necessario se il marito sia morto da meno di dieci mesi,
Situazione di famiglia;

g) *Primogenito di orfani di padre e di madre:*
Atto di richiesta del tutore ed in mancanza del tutore l'atto di richiesta di tre prossimiori congiunti dell'inscritto (Mod. 46),
Estratto dell'atto di morte del padre e della madre,
Situazione di famiglia;

h) *Unico fratello di orfane di padre e di madre, nubili:*
Atto di richiesta come alla lettera *g*,
Estratto dell'atto di morte del padre e della madre,
Certificato del sindaco circa lo stato nubile delle sorelle,
Situazione di famiglia;

i) *Maggior nato, od anche ultimo nato di orfani, di padre e di madre, quando il primogenito suo fratello consanguineo, od i fratelli e le sorelle maggiori si trovino in alcuna delle condizioni prevedute coi numeri* 1, 2 *e* 3, *dell'art* 62 *della legge:*
Atto di richiesta come alla lettera *g*,
Certificato (Mod. 47) o atto di notorietà (Mod. 48),
Estratto dell'atto di morte del padre e della madre,
Situazione di famiglia;

l) *Inscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno, quando il fratello abbia estratto un numero minore, e sia in condizione di poter prestare servizio militare, salvo che all'uno dei due competa l'esenzione per altro titolo:*
Situazione di famiglia;

m) *Inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato:*
Situazione di famiglia,
Certificati di esito di leva dei fratelli dell'inscritto (Modello 49),
Certificato d'inscrizione ai ruoli dei fratelli dell'inscritto vincolati al servizio militare di 1ª categoria (Mod. 50 o 51);

n) *Inscritto avente un fratello consanguineo in ritiro per ferite od infermità dipendenti dal servizio militare:*
Situazione di famiglia,
Atto di collocamento a riposo,
Certificato dell'esito di leva degli altri fratelli;

o) *Inscritto il cui fratello morì mentre trovavasi sotto le armi:*
Situazione di famiglia,
Estratto di matricola, rilasciato dal Consiglio principale d'amministrazione del corpo o da quell'altra autorità militare da cui il defunto dipendeva,
Certificato dell'esito di leva degli altri fratelli;

p) *Inscritto il cui fratello morì trovandosi in congedo illimitato nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermità dipendenti dal servizio militare:*
Situazione di famiglia,
Estratto di matricola, come alla lettera *o*,
Dichiarazione dell'autorità militare, che faccia prova delle ferite ed infermità contratte per causa diretta del servizio,
Estratto dell'atto di morte,
Attestazione medica fatta davanti alla Giunta municipale e da questa convalidata, dalla quale risulti della causa della morte e della pubblica notorietà di codesta causa,
Certificato dell'esito di leva degli altri fratelli;

q) *Inscritto il cui fratello morì mentre era in ritiro od in riforma, per ferite o per infermità dipendenti dal servizio militare:*
Situazione di famiglia,
Estratto dell'atto di morte,
Atto di collocamento in ritiro od in riforma;

r) *Inscritto avente il padre o la madre, od un fratello, ecc., da non computarsi in famiglia per uno dei casi previsti nei nn. 1 e 2 dell'art. 62 della legge.*
Situazione di famiglia,
Certificato (Mod. 47):

s) *Inscritto avente il padre, o la madre, od un fratello. ecc., da non computarsi in famiglia per uno dei casi previsti nel n. 3 dell'art. 62 della legge:*
Situazione di famiglia,
Atto di notorietà (Mod. 48);

t) *Inscritto avente il padre, la madre od un fratello, ecc., nella condizione prevista nel n. 4 dell'articolo 62 della legge:*
Situazione di famiglia,
Copia autenticata della sentenza di condanna,
Certificato del direttore dello stabilimento penale;

u) *Inscritto avente il padre, la madre o un fratello ecc., demente o maniaco:*
Situazione di famiglia,
Attestato di notorietà (Mod. 52);

v) *Inscritto avente il padre, la madre o un fratello, ecc., assente:*
Situazione di famiglia,
Copia autentica della sentenza definitiva che dichiari l'assenza.

Articolo 207.

I documenti da prodursi dagli inscritti dovranno essere di data recentissima. Qualora non fossero regolari il consiglio di leva accorderà all'inscritto un congruo termine affinchè possa provvedere a metterli in regola. Per riconoscerne la regolarità si terranno presenti anche le norme contenute nel regolamento per il reclutamento dell'esercito.

Non saranno accettati atti di notorietà nè altri documenti consimili in luogo degli atti dello stato civile, per accertare, quando sia necessario, l'età, il matrimonio o la morte di membri delle famiglie degli inscritti, tranne casi eccezionali riservati al giudizio del ministero.

Non saranno accettati atti originali di stato civile formati all'estero, dovendo tali atti essere prima inseriti nei registri dello stato civile del regno, a norma di legge.

I certificati comprovanti esito di leva di fratelli degli inscritti devono contenere il *visto* dell'ufficio di prefettura o sottoprefettura, se quelli concorsero alla leva di terra; se concorsero invece alla leva di mare saranno spediti dai capitani di porto.

Articolo 208. (*Art.* 63 *e* 65 *della legge*).

A stabilire l'assenza di coloro che non sono da computarsi temporaneamente in famiglia sarà inammissibile qualunque altra prova fuori quella derivante da sentenza definitiva pronunciata dall'autorità giudiziaria.

Questa prova non è ammessibile se la sentenza sia stata pronunciata dopo il giorno stabilito per l'arruolamento dell'inscritto giusta l'art. 204, ma potrà in tal caso servire a tramandare allo inscritto, una volta arruolato, il diritto di passaggio dalla 1ª o 2ª categoria, alla terza, a norma dell'art. 65 della legge.

Articolo 209. (*Art.* 63 *della legge*).

Tanto la continua assenza quanto la protratta demenza o mania di quelli, che temporaneamente sono considerati come non esistenti in amiglia, dovrà per cura del capitano di porto essere accertata d'anno in anno.

Avverandosi il caso che si avesse contezza dell'assente, risanasse il demente o maniaco, ovvero fosse cessato il titolo pel quale un iscritto fu ammesso alla temporanea assegnazione alla 3ª categoria, sarà egli invitato a presentarsi al consiglio di leva per essere, quando risulti idoneo, fatto passare in quella categoria di cui dovea far parte per ragione del numero estratto, se siano in corso le operazioni della leva nella quale abbia ottenuto l'assegnazione alla 3ª categoria; altrimenti sarà portato in aggiunta alle liste di leva dell'anno nel quale sia conosciuta la cessazione delle cause o del titolo che determinarono la temporanea esenzione, tranne che egli siavi stato aggiunto prima dell'apertura della leva stessa, a norma del numero 2 dell'articolo 21.

Quando poi lo inscritto temporaneamente assegnato alla 3ª categoria abbia compiuto il trentesimo anno di età, il consiglio di leva dovrà pronunziare la definitiva assegnazione di lui alla stessa categoria. Questa definitiva assegnazione sarà egualmente pronunziata, se, prima che l'inscritto abbia compiuto il trentesimo anno, risulti che egli vi abbia diritto.

Nell'uno e nell'altro caso l'inscritto sarà aggiunto alla lista di leva, nel modo detto di sopra.

Dell'ultima posizione fatta all'inscritto sarà presa nota anche sulle liste della leva della sua classe quando abbia dovuto essere aggiunto alle liste di una classe successiva.

Articolo 210.

Le esenzioni temporanee saranno tenute in evidenza per mezzo di apposito registro nel quale si noterà il risultato delle ricerche fatte per accertare la continuazione o la cessazione delle cause che hanno dato luogo all'esenzione. (Mod. 53).

Articolo 211. (*Art.* 55 *della legge*).

L'unico maschio superstite della sua famiglia non è compreso nelle esenzioni dal servizio di 1ª e 2ª categoria.

Articolo 212. (*Art.* 55 *della legge*).

Prima di accordare ad un iscritto l'assegnazione alla 3ª categoria come nipote di avolo o di avola giova accertare se essi non abbiano figli maschi viventi, e se per parte di altri figli, maschi o femmine, non abbiano altri nipoti maschi oltre l'inscritto, che a lui tolgano la qualità di unico o di primogenito: a nulla monta che l'avolo o l'avola siano paterni o materni.

Articolo 213. (*Art.* 55 *della legge*).

La vedova rimaritata cessa di appartenere alla famiglia del precedente marito, salvo che divenga nuovamente vedova.

Articolo 214. (*Art.* 55 *della legge*).

L'assegnazione alla 3ª categoria a titolo di primogenito di orfani di padre e di madre sarà accordata all'inscritto, quantunque risulti avere sorelle maggiori di lui per età, purchè conti uno o più fratelli, ovvero una o più sorelle più giovani di lui. L'assegnazione alla 3ª categoria pel titolo di unico fratello di orfane di padre e di madre, le quali siano nubili, sarà accordata all'inscritto quand'anche esse siano tutte maggiori di età, purchè germane o consanguinee.

Se le sorelle contrassero matrimonio, sebbene in seguito siano rimaste vedove, non computano più nella famiglia dell'inscritto, nè possono invocare l'assegnazione alla 3ª categoria a favore del medesimo.

Articolo 215. (*Art.* 55 *della legge*).

I fratelli e le sorelle uterini sono considerati appartenere a famiglie diverse, tranne nei rapporti verso la madre vedova a senso del precedente art. 213.

Articolo 216. (*Art.* 55, 57 *e* 58 *della legge*).

I consanguinei sono considerati appartenere ad una sola famiglia, tranne nel caso che sia superstite l'ultima moglie del comune loro padre, la quale coi proprii figli forma una famiglia separata.

Articolo 217. (*Art.* 55 *della legge*).

L'esenzione di cui al n. 9 dell'articolo 55 della legge non sarà pronunciata se non dopo che sia stata definitivamente accertata l'idoneità al servizio del fratello che determina il diritto.

Articolo 218. (*Art.* 55 *della legge*).

Nel caso di due fratelli nati nello stesso anno ed inscritti sulla stessa lista, se quello che ha estratto il numero minore sia rimandato ad una futura leva, il consiglio dove pronunciarsi sulla sorte dell'altro.

Articolo 219. (*Art.* 57 *della legge*).

I militari che in virtù dell'art. 57 della legge tramandano ai loro fratelli germani o consanguinei il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, sono quelli che risultano ascritti all'armata o alla riserva navale, all'esercito permanente, alla milizia mobile, o alla milizia territoriale, siano essi sotto le armi, siano in congedo illimitato, esclusi gli uomini ascritti alla 2ª o alla 3ª categoria.

Gli ufficiali della riserva navale e quelli della milizia territoriale però non tramandano tale diritto se non quando, astrazion fatta dal loro grado, abbiano obblighi di servizio come militari di 1ª categoria

Articolo 220. (*Art.* 57 *della legge*).

L'inscritto che invoca l'assegnazione alla 3ª categoria per avere un fratello al servizio militare, deve comprovare come quest'ultimo trovisi ascritto ai ruoli e risulti disponibile. Perciò non procacciano l'assegnazione alla 3ª categoria il disertore, l'assente senza licenza o il condannato che sta espiando una pena.

Articolo 221. (*Art.* 58 *della legge*).

Il militare scomparso dopo un fatto d'armi, ovvero rimasto in una nave o lasciato in un ospedale caduti in potere del nemico, senza che se ne abbia più avuto notizia, deve considerarsi in effettivo servizio o morto sotto le armi.

Della circostanza che non se n'ebbe più notizia dovrà constare anche da atto di notorietà del sindaco.

Articolo 222. (*Art.* 57 *della legge*).

Gli arruolati per la leva straordinaria del corpo Reale equipaggi che tramandano diritto all'assegnazione alla 3ª categoria sono quelli che, nel giorno stabilito per l'arruolamento dell'inscritto, si trovano sotto le armi mentre dura lo stato di guerra tanto se la leva straordinaria sia stata ordinata ed eseguita prima del tempo della guerra, quanto se nel tempo della guerra.

Articolo 223. (*Art.* 58 *della legge*).

Si considera in ritiro per ferite o per infermità dipendenti dal servizio il militare che per effetto di queste ferite od infermità goda della giubilazione a tenore del n. 2 dell'art. 1 della legge 27 giugno,

1850, n. 1049, sulle pensioni di ritiro pei militari dell'esercito, o del secondo n. 2 dell'art. 1 della legge 20 giugno 1851, n. 1208, pei militari della marina.

Articolo 224. (*Art.* 58 *della legge*).

Si considera morto mentre era in riforma per le cause suddette colui che, riconosciuto inabile per le stesse cause a continuare od a riprendere servizio, sia morto anche prima che gli fosse accordata la giubilazione.

Articolo 225. (*Art.* 58 *della legge*).

I consigli di leva avvertiranno di non confondere coi militari accennati nei due articoli precedenti quelli che siano stati licenziati dal servizio per inabilità non dipendente dalle cause espresse ai numeri 1 a 4 dell'art. 58 della legge. Quindi non possono valere come prova delle condizioni segnate dai detti numeri 1 e 4, nè il certificato della pensione di riforma accordata ai militari del corpo Reale equipaggi, secondo la legge 11 luglio 1852, n. 1402, nè il certificato dell'assegnamento temporaneo di riforma o della pensione di riforma di cui all'art. 37 della legge sullo stato degli ufficiali in data 25 maggio 1852, n. 1376.

Articolo 226. (*Art.* 58 *della legge*).

I militari che morissero alle case loro in licenza regolare od in congedo di convalescenza sono considerati come se fossero morti sotto le insegne.

Non si considerano come tali le reclute che morissero dopo l'arruolamento, ma prima di mettersi in marcia per raggiungere il corpo, e i militari non disponibili secondo l'art. 220.

Articolo 227. (*Art.* 60 *della legge*).

I diritti dei figli naturali legalmente riconosciuti non datano che dal dì del riconoscimento.

Articolo 228. (*Art.* 16 *e* 60 *della legge*).

Venendo prodotti atti di riconoscimento che o per le circostanze di tempo in cui avvennero o per altri indizi possano ingenerare il dubbio che siano stati fatti con lo scopo di eludere la legge sulla leva, il consiglio si asterrà dal deliberare finchè non abbia ottenuto informazioni sulla esistenza dei pretesi vincoli di sangue tra l'inscritto o colui che l'ha riconosciuto per figlio.

Quando, a seguito delle informazioni, vengano confermati i concepiti sospetti, si dovrà far luogo alla designazione dello inscritto, salvo a costui il ricorso ai tribunali perchè in contraddittorio col capitano di porto sia definita la questione di stato, e senza pregiudizio dell'azione penale che fosse da intentarsi dopo emanata la sentenza del giudice sulla questione di stato.

Articolo 229. (*Art.* 62 *della legge*).

Il consiglio di leva deve procedere con circospezione nel riconoscere la condizione di cui al numero 3 dell'articolo 62 della legge; e procurerà di far venire dinanzi a sè coloro che pretendono a quella condizione, per mettersi in grado di formarsi un criterio esatto, indipendentemente dai documenti prescritti.

Per massima debbono ritenersi compresi nella incapacità al lavoro quelli che in modo permanente non vi possono attendere.

Non è in facoltà del consiglio di far visitare presso un ospedale militare, e tanto meno farveli tenere in osservazione, per l'applicazione dell'art. 62 della legge, i membri della famiglia degl'inscritti; questi due esperimenti sono riservati al Ministero, pel caso che la decisione del consiglio di leva venga impugnata nello interesse dello Stato o degli inscritti medesimi.

Articolo 230. (*Art.* 57, 64 *e* 65 *della legge*).

Il passaggio alla 3ª categoria pel disposto degli articoli 64 e 65 della legge equivale ad assegnazione alla 3ª categoria, quando si tratta di applicare il precedente articolo 57 della legge, ed è perciò deducibile, a senso del successivo articolo 59, allora soltanto che sia stato effettivamente conseguito, e che la classe di leva cui il militare era ascritto sia tuttora obbligata al servizio militare.

Articolo 231. (*Art.* 64 *della legge*).

Il diritto di far passaggio alla 3ª categoria per l'articolo 64 della legge non viene meno per la circostanza che l'inscritto di leva abbia dovuto esso pure far parte della 2ª categoria

Siccome però il passaggio nella 3ª categoria del fratello da cui l'inscritto non potè ripetere l'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria non può essere accordato finchè questi non sia stato riconosciuto idoneo al servizio, secondochè prescrive l'articolo suddetto, occorre che l'inscritto assegnato alla 2ª categoria si rechi in esperimento presso un corpo militare quando non debbano recarsi sotto le armi gli uomini di 2ª categoria subito dopo il loro arruolamento.

Il capitano di porto, per farlo sottoporre a visita, si rivolgerà al comandante del distretto militare più vicino, se il compartimento marittimo sia lontano dalla sede di uno stabilimento della regia marina o da una nave da guerra.

Articolo 232 (*Art.* 64 *della legge*).

Il passaggio di categoria di cui all'art. 64 della legge è autorizzato dal Ministero della Marina, e i documenti gli saranno rivolti dal capitano di porto, ovvero dalle autorità militari se chi lo chiede si trovi sotto le armi.

I documenti da prodursi sono:

Domanda del richiedente il passaggio alla 3ª categoria o della sua famiglia;

Situazione di famiglia;

Foglio di congedo illimitato;

Certificato d'inscrizione ai ruoli militari del fratello da cui si ripete il diritto;

Certificato di confermata idoneità al servizio del fratello, nel caso che questi appartenga alla 2ª categoria.

Quando esistano in famiglia fratelli maggiori in età del richiedente dovrà essere prodotto il certificato comprovante l'esito da essi avuto nella leva, ovvero la copia del loro foglio matricolare se sono tuttora vincolati al servizio, oppure il foglio di congedo assoluto se già l'ottennero.

Articolo 233 (*Art.* 65 *della legge*).

Il ricorso per ottenere il passaggio alla 3ª categoria per modificazione nello stato di famiglia deve pervenire al Ministero per mezzo del comandante del corpo se il militare si trovi sotto le armi o per mezzo del capitano di porto se in congedo illimitato.

Nel secondo caso si dovrà unire alla domanda il foglio di congedo illimitato.

Quando si tratti di un coscritto non ancora avviato sotto le armi, il capitano di porto ne sospenderà la partenza informandone il Comando del corpo analogamente a quanto dispone l'art. 141, e trasmetterà al Ministero la domanda.

Articolo 234 (*Art.* 65 *della legge*).

La domanda del militare che invoca per sè l'applicazione dell'articolo 65 della legge dev'essere corredata dei documenti prescritti, a seconda dei casi, con l'art. 206 e degli altri che valgano a provare la modificazione dello stato di famiglia.

Articolo 235 (*Art.* 65 *della legge*).

Quando sia invocato il passaggio alla 3ª categoria per modificazioni sopraggiunte in famiglia dopo il giorno indicato all'art. 204, a tenore dell'ultimo capoverso dell'art. 65 della legge, l'inscritto dovrà, se idoneo, essere designato al servizio ed arruolato: se appartenga alla 1ª categoria, il capitano di porto si asterrà di avviarlo al corpo, informandone il Comando per mezzo di annotazione nell'estratto del registro di arruolamento.

Per la domanda di passaggio e pei documenti da prodursi si seguiranno le norme degli articoli 233 e 234.

Articolo 236 (*Art.* 65 *della legge*).

Nello stabilire il diritto di un militare al trasferimento alla 3ª categoria, in applicazione dell'art. 65 della legge, si dovrà tener presente la condizione della famiglia nel giorno in cui fu presentata la

domanda; quindi l'autorità che la riceve ne dovrà registrare la data di presentazione.

Il militare di 1ª categoria che non abbia esposto il suo diritto non potrà più invocarlo, se nel frattempo siasi trovato nella condizione di procacciare ad un fratello chiamato alla leva l'assegnazione alla 3ª categoria.

Articolo 237.

Il disposto dell'art. 53 sarà osservato pei passaggi alla 3ª categoria ordinati in applicazione degli articoli 64 e 65 della legge quando si tratti di uomini sotto le armi.

CAPITOLO VII.

Delle surrogazioni di fratello.

Articolo 238.

Nelle surrogazioni si chiamà surrogante colui che si fa supplire e surrogato il fratello che supplisce.

Articolo 239. (*Art.* 39, 67 e 68 *della legge*).

L'inscritto di leva od il militare, che desideri essere autorizzato a farsi surrogare, ne farà domanda al consiglio di leva od al comando del corpo, e presenterà il fratello che propone per surrogato.

Nella domanda da compilarsi sarà esplicitamente dichiarato tanto dal surrogante quanto dal surrogato che, se la surrogazione sia ammessa, intendono di sottoporsi a tutte le condizioni imposte dalla legge alle surrogazioni tra fratelli.

Se il surrogante sia in congedo illimitato, la presentazione del fratello surrogato potrà avvenire presso la capitaneria di porto delegata a procedere alla visita medica.

Articolo 240. (*Art.* 70 *della legge*).

Il surrogato dovrà produrre i seguenti documenti:

a) Certificato dell'ufficiale dello stato civile, da cui consti che sia cittadino del regno, o sia tale reputato a termine del codice civile;

b) Certificato di buona condotta;

c) Atto di nascita debitamente legalizzato;

d) Estratto della matricola o del registro d'inscrizione fra la gente di mare;

e) Certificato d'inscrizione nelle liste di leva;

f) Fede di stato libero;

g) Certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale correzionale nella cui giurisdizione è nato.

Il certificato di buona condotta, la fede di stato libero e il certificato di penalità non saranno ammessi qualora abbiano la data anteriore di trenta giorni a quello in cui vengono presentati.

Articolo 241.

Il volontario di un anno ammesso a ritardare il servizio può essere sostituito da un fratello anche nella stessa qualità di volontario di un anno, e senza il pagamento di altra tassa. In tal caso il fratello surrogato deve soddisfare, oltre alle condizioni prescritte con l'art. 70 della legge, anche a quelle speciali richieste per gli arruolamenti volontari di un anno; e non potrà ritardare l'anno di servizio oltre il 26° anno di età del surrogante, quando anch'egli fosse ammesso al beneficio del ritardo.

Articolo 242.

La facoltà di ritardare, a norma dell'art. 43 della legge, il servizio sotto le armi, può essere estesa al surrogato che pure attenda agli studi indicati nel citato articolo, però non oltre i limiti del 26° anno di età del surrogante, e in tal caso sarà a lui applicato il disposto dell'art. 253.

Articolo 243.

Al militare surrogante sarà rilasciata una dichiarazione (Mod. 54) e sul suo foglio matricolare, come su quello del fratello ammesso quale surrogato, sarà fatta corrispondente annotazione.

Al surrogante non sono dovute le spese di viaggio.

Articolo 244.

Quando la surrogazione del militare di 1ª categoria avviene nel tempo in cui il surrogante trovasi in congedo illimitato o poco prima di esservi inviato, il fratello surrogato deve rimanere sotto le armi tre mesi almeno per ricevere la prima istruzione militare.

Articolo 245. (*Art.* 71 *della legge*).

Quando sia chiamata alla leva la classe a cui appartiene il surrogato, la lista di leva di questa classe deve portare l'indicazione che l'inscritto si trova arruolato al servizio militare come surrogato di fratello.

Al surrogante corrono gli stessi obblighi che avrebbe l'altro fratello; epperò deve rispondere per lui, e può esperire gli stessi diritti che competerebbero all'altro se la surrogazione non avesse avuto luogo.

Per giustificare avanti il Consiglio di leva il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria il surrogante deve produrre gli stessi documenti che per la prova del diritto medesimo dovrebbero presentarsi da ogni altro inscritto.

Articolo 246.

Se nel giorno in cui il surrogato dovrebbe presentarsi al Consiglio di leva con gl'inscritti della sua classe, egli fosse stato congedato dal corpo per rassegna di rimando, ovvero espulso per indegnità, il fratello surrogante dovrà tuttavia presentarsi al Consiglio stesso, e, se idoneo, essere designato al servizio nella 1ª o nella 2ª categoria, a seconda del numero d'estrazione toccato in sorte al fratello surrogato, ovvero anche nella terza se al fratello surrogato avesse potuto competere diritto d'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria.

Articolo 247.

La stessa regola dovrà applicarsi nel caso in cui il surrogato fosse morto, potendo inoltre questo fatto costituire il diritto d'esenzione a tenore dell'art. 57 della legge, e però se la morte sia avvenuta prima dell'estrazione a sorte degli inscritti della classe alla quale il surrogato apparteneva, il costui nome deve essere mantenuto nelle liste di leva e partecipare all'estrazione.

Articolo 248.

Sulla matricola o sul registro d'inscrizione della gente di mare del compartimento del surrogato, sarà presa nota che a suo tempo egli dovrà essere rappresentato nella leva dal surrogante.

Articolo 249. (*Art.* 71 *della legge*).

Se il surrogante sia riconosciuto inabile allorchè si presenta davanti al consiglio di leva per rappresentare il fratello inscritto che è andato al servizio in sua vece, egli è riformato, ed il capitano di porto lo provvede di una dichiarazione donde risulti avere egli soddisfatto all'obbligo di rappresentare il fratello.

Articolo 250. (*Art.* 73 *della legge*).

Spetta al Ministero di pronunziare la nullità della surrogazione sulla proposta dei capitani di porto o del comandante del corpo reale equipaggi.

Annullata la surrogazione il surrogato sarà cancellato dai ruoli salva l'azione penale nei casi previsti dalla legge.

Articolo 251. (*Art.* 73 *della legge*).

Nei primi tre mesi di servizio il surrogato innanzi al consiglio di leva sarà sottoposto a frequenti visite per iscoprire se fosse affetto da qualche malattia preesistente allo arrivo sotto le armi.

Riconosciuta l'inabilità si dovrà riferirne senza indugio al Ministero per gli effetti dell'articolo precedente.

Dichiarata nulla la surrogazione, il surrogato sarà rinviato dal corpo con foglio di licenziamento (Mod. 55).

Articolo 252. (*Art* 73 *della legge*).

Nei tre mesi d'esperimento di cui all'articolo precedente il surrogante non potrà espatriare nè prendere imbarco per viaggio di lungo corso, tranne che il fratello che lo rappresenta sia stato definitivamente ascritto alla 2ª categoria e lasciato in congedo illimitato.

Articolo 253 (*Art.* 73 *della legge*).

Il surrogato, che appartenga alla 2ª categoria e non debba ag-

giungere le insegne subito dopo l'arruolamento per la chiamata sotto le armi di questa categoria, deve rimanere per tre mesi a disposizione del capitano di porto il quale entro questo termine avviserà a farlo visitare accuratamente, una volta almeno, nei modi accennati all'articolo 231.

Articolo 254. (*Art.* 30 *e* 71 *della legge*).

Quando venga annullata la surrogazione, l'idoneità al servizio dell'inscritto, se la surrogazione avvenne davanti al consiglio di leva, sarà accertata da questo consiglio, il quale pronuncierà la riforma in caso d'inalienabilità.

Articolo 255. (*Art.* 73 *e* 127 *della legge*).

Se il surrogante non obbedisca al precetto (che gli sarà intimato al luogo di domicilio) di assumere personalmente il servizio, ovvero alla scadenza del termine assegnatogli non facesse constare di qualche legittimo impedimento, sarà dichiarato renitente dal consiglio di leva, se la surrogazione era avvenuta innanzi ad esso; e sarà dichiarato disertore dal comandante del corpo, se la surrogazione aveva avuto luogo davanti al consiglio di amministrazione.

Se il surrogante appartenga alla 2ª categoria quando è pronunciato l'annullamento, il surrogante che trovisi assente, viene arruolato e messo in congedo illimitato, come porta l'art. 36 della legge per gli inscritti che a ragione del numero estratto siano stati definitivamente assegnati alla 2ª categoria.

Articolo 256. (*Art.* 68 *e* 74 *della legge*).

Le surrogazioni per iscambio di categoria hanno luogo presso il consiglio d'amministrazione del corpo se uno dei fratelli si trovi sotto le armi, o presso le capitanerie di porto, per delegazione, se nessuno dei fratelli si trovi sotto le armi. In questo ultimo caso il capitano di porto dovrà, avvenuta la sorrogazione, trasmettere al consiglio d'amministrazione del corpo il foglio di congedo illimitato; l'attestato di buona condotta e il certificato di penalità del surrogato, i quali documenti saranno conservati nell'archivio del consiglio stesso, dopo che questo abbia riconosciuto la regolarità della surrogazione.

Al surrogante non sono dovute le spese di viaggio: egli sarà provvisto dal corpo di congedo illimitato, se non debba far passaggio immediatamente alla riserva navale; altrimenti il congedo illimitato quale militare della riserva navale gli sarà dato dalla capitaneria di porto del proprio compartimento.

Articolo 257. (*Art.* 74 *della legge*).

Nei casi di surrogazione per iscambio di categoria il surrogante, se trasferto alla 2ª contrae l'obbligo di ultimare il servizio che nel corpo reale equipaggi dovea prestare il surrogato, seguendo la sorte della classe alla quale viene ad essere ascritto per effetto della surrogazione.

Quando invece per effetto della surrogazione il surrogante passi alla 2ª categoria e debba per conseguenza essere subito trasferito alla riserva navale, o quando alla riserva navale siano trasferiti gli uomini della 2ª categoria alla quale sia stato ascritto, egli ritorna a far parte della sua classe di nascita, per rimanere nella riserva sino al 31 dicembre dell'anno entro il quale compie il trentesimonono di età.

Articolo 258.

In tutti i casi di surrogazioni avvenute presso il corpo, il comandante ne darà partecipazione alle capitanerie di porto per le annotazioni nei loro registri tanto in ordine al surrogato che al surrogante.

Articolo 259.

Le formule da inscriversi sulle matricole del corpo reale equipaggi nei casi di surrogazione saranno le seguenti:

Arruolato nel compartimento marittimo di . . . . . nella leva dell'anno 18 . . quale surrogato dal fratello N. N., nato il . . . . . . che estrasse il N° . . ed assegnato alla (1ª o 2ª) *categoria;* per quelli della 1ª categoria aggiungere: *per la ferma temporanea di anni dodici.*

Marinaro di 3ª classe il . . . .

Arruolato quale surrogato dal fratello N. N. . . . della classe . . . . di (1ª o 2ª) *categoria al N° . . di matricola per ultimarvi la ferma (temporanea o permanente) per anni . . .* ovvero (per quelli di 2ª categoria) *l'obbligo di servizio.*

Trasferto alla (1ª o 2ª) *categoria per iscambio col fratello N. N. . . della classe . . . ascritto al N° . . . di matricola, del quale assume gli obblighi di servizio.*

Trasferto alla 3ª categoria per iscambio col fratello N. N. della classe . . . ascritto alla riserva navale . . . . .

Avuto dalla riserva navale quale trasferto alla (1ª o 2ª) categoria *per iscambio col fratello N. N. . . . . della classe . . . ascritto al N° . . di matricola del quale assume gli obblighi.*

TITOLO III.

Degli arruolamenti volontari.

Articolo 260. (*Articolo* 75 *della legge*).

Per contrarre l'arruolamento volontario si richieggono i seguenti documenti:

1. Certificato dell'ufficiale di stato civile, donde consti che il giovane aspirante all'arruolamento sia cittadino del Regno, o sia reputato tale a tenore del Codice civile;
2. Atto autentico di nascita;
3. Dichiarazione dell'ufficiale di stato civile del luogo di domicilio del giovane, donde consti che questo non sia ammogliato, nè vedovo con prole;
4. Certificato di penalità, spedito dalla cancelleria del Tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione il giovane è nato;
5. Attestato di moralità e buona condotta spedito dal sindaco del comune ove il giovane ha domicilio, o dai sindaci dei varii comuni ove egli abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi, portante il visto del prefetto o sottoprefetto;
6. Estratto della matricola o dei registri della gente di mare, per provare il possesso dei requisiti accennati al n. 1 dell'articolo 75 della legge, se l'aspirante all'arruolamento abbia oltrepassato il 26° anno di età.

Questo certificato non è però richiesto a coloro che vogliono ottenere l'arruolamento come musicanti, e a quelli che avessero già servito nel Corpo Reale Equipaggi e ne fossero stati definitivamente congedati in applicazione delle precedenti leggi.

7. Certificato dell'esito di leva, se sia stata già chiamata la classe alla quale appartiene l'aspirante.

Articolo 261.

I certificati indicati ai numeri 4 e 5 dell'articolo precedente devono essere di data non anteriore di cinquanta giorni a quella in cui vengono presentati.

Articolo 262. (*Art.* 75 *e* 76 *della legge*).

Se l'arruolando non sia cittadino italiano, egli produrrà certificato della buona condotta tenuta all'estero. Se non abbia dimorato almeno da tre mesi nello Stato, questo certificato, della cui validità sarà giudice il Ministero, lo dispensa dalla produzione di quelli specificati ai numeri 4 e 5 dell'articolo 260.

Inoltre non è tenuto a giustificare di aver adempito alla leva, ma deve produrre il foglio di congedo o il documento che ne possa tener luogo, se fu militare in qualche paese.

Articolo 263. (*Art.* 75 *della legge*).

Coloro che sono ascritti alla riserva navale per essere stati definitivamente assegnati alla 3ª categoria, e gli uomini di 2ª categoria già trasferiti alla riserva navale, i quali chieggano ed ottengano di far passaggio alla 1ª categoria, ed i militari di 1ª categoria parimenti già trasferiti alla riserva navale, i quali chieggano di rientrare nel Corpo Reale Equipaggi, sono considerati come volontari.

Articolo 264. (*Art.* 75 *e* 88 *della legge*).

Nell'applicazione dell'articolo precedente vanno però distinti coloro che compirono nel Corpo Reale Equipaggi la ferma temporanea o la permanente dagli altri che sono passati alla riserva navale senza aver servito in detto Corpo, o per avervi appartenuto come militari di 2ª categoria, od anche come militari di 1ª, senza compiervi però l'intiera ferma temporanea o permanente per la quale vi erano ascritti.

Quelli che compirono nel corpo la ferma contratta possono essere riammessi se non abbiano oltrepassato il 35° anno di età giusta l'articolo 88 della legge, e se vi compirono la ferma permanente possono esservi anche riammessi col grado che avevano, se non abbiano lasciato le armi da più di un anno, salvo l'eccezione fatta con l'ultimo capoverso di detto articolo. Questo favore della riammissione col primitivo grado non è accordato a coloro che vi abbiano compito la ferma temporanea, avendo lasciato le armi da più di un anno. Gli ascritti alla ferma temporanea possono bensì far ritorno sotto le armi col loro grado, mediante passaggio alla ferma permanente prima di essere trasferiti alla riserva navale, e di essi tratta l'art. 320.

Quelli che non compirono la ferma permanente o la temporanea, ma passarono alla 3ª categoria per l'art. 65 della legge, o vi furono assegnati sin dal tempo della leva o passarono alla riserva navale dopo il periodo del vincolo imposto alla 2ª categoria, non possono essere ammessi all'arruolamento oltre l'età di 32 anni.

Articolo 265.

Le domande per gli arruolamenti volontari, indicati nell'art. 263, dovranno essere fatte al comando del corpo o di un distaccamento, sia direttamente, sia per mezzo degli uffici della marina mercantile, ed essere corredate dei seguenti documenti:

a) Foglio di congedo illimitato,

b) Dichiarazione prescritta al num. 3 dell'art. 260, tranne che il matrimonio sia stato regolarmente contratto durante la sua permanenza sotto le armi,

c) Certificato prescritto al n. 4 del detto articolo,

d) Attestato prescritto al n. 5 del detto articolo.

A questi documenti sarà aggiunto per cura del comando del corpo reale equipaggi il foglio matricolare caratteristico se chi domanda l'arruolamento sia già stato sotto le armi nel detto corpo.

Articolo 266.

Avvenuta l'ammissione in servizio nel corpo reale equipaggi degli uomini indicati nell'art. 263, il comandante ne dà partecipazione alla capitaneria di porto per le annotazioni da farsi.

Articolo 267.

I documenti prodotti a tenore degli articoli 260, 262 e 265 saranno custoditi nell'archivio dell'amministrazione del corpo.

Articolo 268.

Devono pure essere fatte al comandante del corpo reale equipaggi, e potranno egualmente pervenirgli per mezzo dei comandanti di distaccamento o degli uffici della marina mercantile, le domande di volontario arruolamento a cui accenna l'art. 260.

Con lo stesso mezzo il comandante del corpo farà conoscere l'accoglimento o la reiezione della domanda.

Se il richiedente non appartenga alla gente di mare e non dimori in un comune marittimo la domanda potrà essere trasmessa al corpo per mezzo del sindaco.

Le domande degli stranieri saranno fatte direttamente al Ministero.

Articolo 269.

La condizione richiesta nel capoverso dell'art. 98 è estesa agli arruolamenti dei quali parlano gli articoli 260 e 263.

Articolo 270. (*Art.* 77 *della legge*).

All'arruolamento dovrà precedere la visita personale fatta per cura di uno o più ufficiali sanitari in presenza del consiglio principale di amministrazione.

La visita e l'arruolamento potranno anche aver luogo per delegazione presso i distaccamenti del corpo reale equipaggi a bordo di una nave da guerra o presso una capitaneria di porto, ovvero presso un distretto militare dell'esercito.

Articolo 271.

Il risultato della visita sanitaria consterà da dichiarazione scritta, donde risulti che il volontario sia assolutamente sano, robusto e dotato di buona costituzione fisica.

Articolo 272.

L'atto di volontario arruolamento (Mod. 56) specificherà la ferma che si contrae.

Quando l'accettazione definitiva di un volontario debba essere condizionata ad un esperimento, si farà cenno di questa condizione nell'atto di arruolamento.

Articolo 273. (*Art.* 78 *della legge*).

In tempo di guerra le domande di arruolamento volontario potranno essere messe in corso sebbene non corredate di tutti i documenti descritti negli articoli precedenti.

Articolo 274.

Appena seguito l'arruolamento dei volontari a senso dell'art. 256, si farà l'inscrizione a matricola con la seguente formula:

Arruolato volontario nella qualità di . . . . con ferma temporanea di anni 12 ed ascritto alla classe 18 . . . (oppure con la ferma permanente di anni 8, oppure per la sola durata della guerra) come da atto in data . . . . .

Articolo 275.

Per l'arruolamento volontario a senso dell'art. 263, se trattasi di uomini che già appartennero al corpo reale equipaggi, la formola del nuovo arruolamento da inscriversi sotto il loro numero di matricola sarà la seguente:

Riammesso in qualità di . . . (o col grado di . . .) come proveniente dalla riserva navale con ferma (di anni quattro in servizio permanente ovvero permanente di anni otto) come da atto in data . . . .

Se di uomini che non abbiano fatto parte del corpo, la formula sarà:

Arruolato in qualità di . . . come proveniente dalla riserva navale classe 18 . . . 3ª categoria, con ferma permanente di anni otto, come da atto in data . . . .

Articolo 276. (*Art.* 76 *della legge*).

Nell'atto d'arruolamento dello straniero e nella formula d'inscrizione a matricola si citerà l'autorizzazione sovrana.

Articolo 277. (*Art.* 50 *della legge*).

Al tempo della leva di mare della classe a cui appartiene per ragione di nascita l'arruolato volontario si noterà in matricola;

Computato nel contingente di 1ª categoria della classe 18 . . del compartimento marittimo di . . . .

La designazione risulterà dagli stati (Mod. 57) della capitaneria.

Chiusa la leva, i capitani di porto spediranno al Ministero lo elenco (Mod. 58) degl'inscritti marittimi computati nel contingente di 1ª categoria a senso dell'art. 107 lettera *c*.

Articolo 278. (*Art.* 9 *e* 50 *della legge*).

L'arruolato volontario, che non appartenga alla gente di mare e non abbia ancora concorso alla leva, sarà invitato a dichiarare a quale compartimento marittimo egli intenda di essere aggregato affinchè in quello possa essere inscritto sulla lista di leva marittima. Se però egli appartenga ad un comune littoraneo, sarà fatto inscrivere nella lista del compartimento marittimo nella cui circoscrizione il comune si trova.

Articolo 279. (*Art.* 85 *della legge*).

I giovani provenienti dalla regia accademia navale devono contrarre

volontario arruolamento nel corpo reale equipaggi prima di essere nominati ufficiali.

Gli altri giovani di cui parla il secondo capoverso dell'art. 85 della legge contraggono l'arruolamento nell'atto della loro ammissione alla scuola.

Articolo 280.

Prima dello arruolamento del volontario gli si farà conoscere l'importanza dell'obbligo che sta per contrarre e le pene stabilite dal codice militare marittimo contro i disertori.

Articolo 281.

Durante le operazioni di leva, sia di terra che di mare, a cominciare dal giorno dell'estrazione, nessun giovane appartenente alla leva che è chiamata può contrarre arruolamento volontario nel corpo reale equipaggi.

Articolo 282.

Presso il corpo reale equipaggi sarà tenuto un registro repertorio degli atti di volontario arruolamento. (mod. 59.)

Articolo 283.

Qualora la legalità dell'arruolamento di un volontario venisse impugnata, il reclamo sarà presentato al comandante del corpo, il quale sottoporrà la controversia alle decisioni del Ministero, salvo il ricorso ai tribunali se la questione insorta fosse per natura sua di competenza dell'autorità giudiziaria a mente dell'art. 16 della legge.

Articolo 284. (*Art.* 83 *della legge*).

I volontari i quali non hanno ancora concorso alla leva e che sia in applicazione dell'art. 83 della legge, sia per inabilità riconosciuta per rassegna di rimando, vengono prosciolti dal servizio, sono cancellati dai ruoli e rinviati dal corpo, provvisti soltanto di una dichiarazione del comandante dalla quale risulti della determinazione presa a loro riguardo o dell'obbligo di soddisfare alla leva della loro classe.

I documenti da prodursi per comprovare la condizione di cui all'art. 83 della legge saranno quelli richiesti per l'applicazione dell'articolo 65 della legge stessa, in quanto essi valgano a giustificare le domanda di proscioglimento, e vi saranno a seconda dei casi, sostituiti od aggiunti altri documenti.

Il ricorso sarà presentato al comandante del corpo il quale nel trasmetterlo al Ministero darà le sue particolari informazioni ed esprimerà il proprio parere.

Articolo 285. (*Art.* 79 *della legge*).

La domanda per essere ammesso all'arruolamento volontario di un anno dev'essere fatta e presentata come all'art. 260, nel mese di settembre.

Gli aspiranti a questo volontariato, con la facoltà di ritardare il servizio sino al 26° anno di età, non possono presentare la domanda che nel settembre dell'anno precedente alla chiamata in leva della loro classe. Essi dovranno indicare nella domanda in quale anno intendano presentarsi per prestare servizio.

Articolo 286. (*Art.* 79 *della legge*).

La domanda di ammissione al volontariato di un anno deve indicare con precisione il nome e cognome dell'aspirante, il nome e domicilio del padre, il dipartimento militare marittimo nel quale il giovane desidera di essere sottoposto all'arruolamento, e vi dovranno essere uniti i documenti indicati nei numeri 1, 4, 5 e 6 dell'art. 260 oltre ad un certificato dal quale risulti che il giovane attende da non meno di un anno agli studi nautici od a quelli di costruzione navale o di macchine marine a vapore, spedito nel modo indicato all'art. 140.

I giovani di cui al capoverso dell'articolo precedente oltre i documenti indicati ai n. 1, 4, 5 e 6 dell'art. 260 dovranno presentare un certificato debitamente legalizzato degli studi in corso di nautica o di costruzioni navali o di macchine marine a vapore, spedito dal preside dell'Istituto presso il quale da un anno almeno si trovano inscritti.

Articolo 287. (*Art.* 77 *della legge*).

La validità dei documenti presentati dall'aspirante all'arruolamento volontario di un anno è riconosciuta dal consiglio d'amministrazione del corpo a cui è presentata la domanda.

I documenti irregolari e non ammessibili, sono restituiti all'interessato il quale deve curare di metterli in regola e quindi rinviarli al comando del corpo, nel termine di quindici giorni.

Articolo 288.

Il comandante del corpo dopo che il consiglio principale d'amministrazione abbia riconosciuto la regolarità dei documenti prodotti dall'aspirante provoca l'autorizzazione del Ministero sulla invocata facoltà comunicandogli la domanda e i documenti.

Articolo 289. (*Art.* 79 *della legge*).

Appena riconosciuto che il giovane sia ammessibile all'arruolamento volontario, il comandante del corpo ne fa avvertito il giovane stesso, indicandogli il giorno fissato per la visita sanitaria e per gli esami, da stabilirsi nella prima metà di novembre.

Articolo 290.

Gli arruolamenti volontari di un anno hanno luogo in ciascuna sede di dipartimento militare marittimo presso il comando del corpo reale equipaggi o, per delegazione, presso i distaccamenti del corpo stesso.

Articolo 291. (*Art.* 79 *della legge.*)

Nel giorno indicato gli aspiranti al volontariato di un anno si presenteranno al comando del corpo o del distaccamento, dove saranno sottoposti a visita medica per accertare la loro attitudine al servizio militare come è prescritto per gli altri volontari.

Articolo 292.

L'aspirante al volontariato di un anno, il quale sia riconosciuto inabile al servizio militare, non è ammesso all'esame, tranne che appartenga alla classe di leva prossima a chiamarsi.

Ai dichiarati inabili non ammessi all'esame non è rilasciata alcuna dichiarazione d'inabilità, ma saranno loro restituiti i documenti presentati.

Ai dichiarati inabili appartenenti alla classe di leva prossima a chiamarsi, quando abbiano superato l'esame sarà dato un certificato (Mod. 60) staccato da un registro madre e figlia donde risulti dell'esito favorevole dell'esame e del fatto di non essere stati ammessi all'arruolamento volontario di un anno per inabilità al servizio militare

Articolo 293. (*Art.* 79 *della legge*).

L'esame di ammissione per l'arruolamento volontario di un anno ha luogo dinanzi ad apposita commissione stabilita dal Ministro della marina.

Saranno esonerati dall'esame coloro che presenteranno il diploma ottenuto dopo gli studi fatti per capitano marittimo, per ingegnere o costruttore navale, o per macchinista di navi a vapore.

Articolo 294.

Non è ammesso il ricorso contro la decisione del consiglio d'amministrazione circa il risultato della visita, nè contro quella della commissione circa l'esito dell'esame.

Articolo 295. (*Art.* 79 *della legge*).

I dichiarati ammessibili al volontariato di un anno ricevono dal comandante del corpo o del distaccamento, presso il quale superarono l'esame, un certificato d'idoneità al volontariato (Mod. 60) ed una dichiarazione (Mod. 61) che li autorizzi a fare in una tesoreria provinciale il versamento della tassa d'arruolamento.

Articolo 296.

L'aspirante che non si presenta alla visita medica od all'esame nei giorni stabiliti, non può più esservi ammesso per quell'anno.

Coloro che giustificano la mancanza possono essere dal comandante del corpo o del distaccamento ammessi ad un esame straordinario

purchè ciò avvenga in tal tempo che al 30 novembre possano essere già arruolati.

Sono motivi per essere ammessi agli esami straordinari:

una malattia comprovata da fede medica, autenticata dal sindaco, o altri casi di forza maggiore;

l'assenza comprovata per subire altri esami che non potessero essere ritardati.

Articolo 297.

Fatto il pagamento della tassa e prima della fine del mese di novembre, gli aspiranti si presenteranno al corpo o distaccamento esibendo la ricevuta della tesoreria.

Il consiglio d'amministrazione stenderà l'atto di arruolamento.

Articolo 298.

I volontari di un anno che abbiano ottenuto di ritardare la presentazione sotto le armi fino al 26° anno di età, appena avvenuto l'arruolamento, saranno lasciati in libertà in attesa del foglio di congedo illimitato provvisorio, analogamente a ciò che dispone l'art. 142.

Articolo 299.

I giovani che entro il mese di novembre non si presentano per l'arruolamento decadono dalla facoltà di contrarlo per quell'anno, ma possono ritirare la somma che a tal fine avessero versato, facendone domanda al Ministero della marina.

Articolo 300.

I giovani arruolati volontari di un anno che prima del loro concorso alla leva siano stati congedati in seguito a rassegna di rimando, ove nella leva della loro classe siano dichiarati abili, hanno diritto di riprendere il servizio come volontari in occasione del primo arruolamento, allo stesso punto del corso dell'anno di volontariato in cui lo lasciarono.

Lo stesso diritto è riservato ai volontari di un anno che, in applicazione dell'art. 83 della legge, vennero prosciolti pal servizio militare, qualora al loro concorso alla leva non abbiano diritto all'assegnazione alla 3ª categoria.

Articolo 301.

La tassa pagata dai volontari di un anno in nessun caso sarà restituita, quando abbia avuto luogo il loro arruolamento.

Articolo 302.

L'aspirante al volontariato di un anno che è riconosciuto fisicamente inabile in occasione dell'ammissione che precede la chiamata in leva della sua classe, potrà riservarsi il diritto di far l'anno di volontariato pel caso che fosse poi trovato abile nella visita che dovrà subire avanti al consiglio di leva. A tale effetto deve farne domanda nel mese di novembre alla capitaneria di porto del proprio compartimento, presentando i documenti che avrà ritirato dal corpo, ed il certificato indicato nel secondo capoverso dell'art. 292.

Articolo 303.

Il capitano di porto fa depositare all'aspirante nella tesoreria provinciale, nel modo prescritto dall'art. 295 la somma stabilita per l'ammissione al volontariato di un anno e firmare una dichiarazione con la quale si obblighi a fare l'anno di volontariato in caso di riconosciuta abilità al tempo del suo concorso alla leva.

Articolo 304.

Adempiendo alle condizioni dell'articolo precedente l'aspirante volontario riceverà dal capitano di porto, previa consegna della ricevuta del deposito, un certificato (Mod. 62) che lo dichiara ammessibile al volontariato quando venisse nella prossima leva della sua classe trovato abile.

Articolo 305.

Le operazioni indicate nei due precedenti articoli devono essere compiute entro il mese di novembre.

Articolo 306.

Il deposito prescritto all'art. 303 sarà restituito, previa autorizzazione del Ministero, soltanto nei seguenti casi:

a) se al tempo della leva fosse dal consiglio confermata la inabilità al servizio militare del giovane; ovvero se il giovane dichiarato abile dal consiglio fosse poi riformato in rassegna speciale;

b) se il giovine venisse a morire innanzi al giorno della prima seduta per l'esame degl'inscritti del proprio compartimento;

c) se al tempo della leva egli fosse arruolato nella 3ª categoria a senso dell'articolo seguente.

Articolo 307.

Il giovine premunitosi per il volontariato deve presentarsi al consiglio di leva; altrimenti sarà dichiarato renitente. Riconosciuto che sia abile dal consiglio di leva, viene da questo arruolato nella 1ª categoria, a meno che, per circostanze sopravvenute nella sua famiglia nell'intervallo di tempo tra la dichiarazione di cui all'art. 303 ed il giorno stabilito per la prima seduta per l'esame degl'inscritti del suo compartimento, non gli spetti l'assegnazione alla 3ª categoria.

Se arruolato in prima categoria, egli deve, munito dell'ordine di marcia e del certificato speciale stabilito coll'art. 304, recarsi al corpo o distaccamento dal quale era stato rimandato. Se ivi sia nuovamente riconosciuto inabile, verrà proposto per una rassegna di rimando.

Articolo 308.

I giovani premunitisi pel volontariato che presso il corpo o distaccamento siano riconosciuti abili nel mese di ottobre, sono trattenuti sotto le armi; quelli che sono riconosciuti abili nei mesi precedenti all'ottobre saranno inviati in congedo illimitato, coll'obbligo di presentarsi al 1° di novembre. Se l'idoneità sia riconosciuta posteriormente al mese di novembre il congedo illimitato porterà l'obbligo di presentarsi al 1° novembre dell'anno successivo.

I premunitisi invece che a tempo debito avessero chiesto altresì di potere, se trovati abili dai rispettivi consigli di leva, ritardare il servizio sino al 26° anno di età, dovranno recarsi sotto le armi al primo novembre dell'anno da essi prescelto per prestare servizio.

Articolo 309.

Il disposto degli articoli 143, 145, 146 e 277 è applicabile ai volontari di un anno.

TITOLO IV.
Della durata delle ferme e della ripartizione dell'obbligo del servizio.

Articolo 310. (*Art. 85 della legge*).

La ferma temporanea è la ferma che assumono tutti gli inscritti di leva appartenenti alla 1ª categoria e coloro che si arruolano volontariamente, tranne i fuochisti e i musicanti.

Assumono invece la ferma permanente:

a) coloro che si arruolano all'uscita dall'accademia navale prima della nomina ad ufficiale, od anche innanzi all'uscita dall'accademia, se a ciò il Ministero li autorizzi;

b) i giovani che si arruolano come mozzi o come allievi della scuola macchinisti o di altre scuole;

c) i volontari fuochisti e i musicanti;

d) gli stranieri di cui all'art. 76 della legge.

Il ministro della marina potrà ordinare che siano aperti arruolamenti con l'obbligo della ferma permanente nelle altre specialità del corpo reale equipaggi, oltre quelle dei fuochisti e musicanti.

Articolo 311. (*Art. 86 della legge*).

I quattro anni di ferma temporanea, da percorrersi sotto le armi, non decorrono che dallo arrivo al corpo.

Quando pel disarmamento di squadre o per altra cagione risultasse esuberante la forza del corpo reale equipaggi, il Ministro potrà ordinare l'anticipato invio in congedo illimitato degli uomini appartenenti alla classe di leva più anziana, i quali non dovessero rimanere

sotto le armi più di quattro mesi a compimento dei quattro anni di effettivo servizio.

Articolo 312. (*Art.* 75 *e* 88 *della legge*).

Tra gli ammessi a servire nel corpo reale equipaggi a tenore dell'art. 263 contraggono una ferma di anni quattro quelli che abbiano prestato nel corpo una intiera ferma temporanea o permanente; contraggono la ferma permanente tutti gli altri.

Articolo 313. (*Art.* 89 *della legge*).

Le ripetute interruzioni di servizio, devono valutarsi come se fossero una interruzione sola agli effetti del trasferimento di classe ordinata nel capoverso dell'art. 89 della legge.

A tal fine le interruzioni di qualunque durata, anche minori di 30 giorni devono essere sempre annotate in matricola.

Articolo 314. (*Art.* 89 *della legge*).

Costituisce interruzione di servizio e non si computa nella ferma a termine dell'art. 89 della legge il tempo trascorso dal militare:

a) in stato di diserzione;

b) in aspettazione di giudizio se fu seguito da condanna, salvo che il militare abbia potuto prestar servizio per essere stato ammesso a libertà provvisoria, o sia stato detenuto nella prigione semplice del corpo;

c) scontando la pena del carcere o della reclusione militare, quand'anche il carcere sia sussidiario alla multa e la condanna sia stata inflitta da tribunale ordinario;

d) nelle compagnie di disciplina per punizione disciplinale per i soli primi sei mesi di permanenza in esse.

Per il militare richiamato dal congedo illimitato, la interruzione si computa dal giorno in cui egli doveva costituirsi sotto le armi.

I militari in licenza di qualunque specie, non esclusa quella per convalescenza, che venissero a trovarsi in uno dei casi di cui alle lettere *b*, *c*, sono considerati, in quanto alla interruzione del servizio, come se fossero sotto le armi.

Articolo 315. (*Art.* 87 *e* 89 *della legge*).

I militari che ottengono, per essere attendenti di ufficiali, di rimanere sotto le armi dopo terminato il primo periodo della ferma temporanea, non sono soggetti a trasferimenti di classe se durante questo prolungamento di servizio o mentre la loro classe è in congedo illimitato, venissero a trovarsi in uno dei casi che danno luogo al trasferimento. Essi però, espiata la pena, sono inviati in congedo illimitato se la loro classe non si trovi di nuovo sotto le armi.

Articolo 316.

Le formule per l'iscrizione a matricola degli uomini forniti dalla leva sono le seguenti, salve le modificazioni richieste da posizioni individuali eccezionali:

Arruolato nel compartimento marittimo di . . . . . . nella leva dell'anno . . col n. . . di estrazione ed assegnato alla 1ª categoria per la ferma temporanea di anni dodici il . . .

Marinaro di 3ª classe il . . . .

Arruolato nel compartimento di . . . . nella leva dell'anno . . col n. . . . . di estrazione ed assegnato alla 2ª categoria il . .

Arruolato nel compartimento marittimo di . . . nella leva dell'anno . . . col n. . . . di estrazione ed assegnato alla 3ª categoria per . . . . . il . . . . .

Articolo 317.

Quando un militare di 2ª categoria passi o per propria elezione o per ragione di leva alla 1ª, egli è cancellato dalla matricola speciale della 2ª categoria e portato sulla matricola principale del corpo.

Articolo 318.

Quelli che al tempo di loro concorso alla leva si trovassero nella qualità di allievi ufficiali in una scuola o in un collegio od istituto militare di terra o di mare, senza però essere vincolati, in qualità di volontari, da una ferma militare, saranno egualmente inscritti ai ruoli matricolari se designati al servizio dal consiglio di leva, ma non saranno avviati al corpo quando anche facessero parte della 1ª categoria.

Sulla matricola, dopo la formola di arruolamento, si noterà:

Allievo . . . . .

Se uscendo dalla scuola, dal collegio o dall'istituto non siano nominati ufficiali, essi saranno avviati sotto le armi se di 1ª categoria e se ancora vi si trovano gli uomini della stessa categoria della loro classe, coi quali a suo tempo saranno messi in congedo illimitato; chè se gli uomini della loro classe già si trovino in congedo illimitato, anche essi vi saranno mandati.

Articolo 319. (*Art.* 85 *della legge*).

Coloro che cessassero di essere ufficiali a tenore della legge sullo stato degli ufficiali, se abbiano computato nel contingente della leva a cui presero parte, saranno ascritti alla ferma temporanea e correranno la sorte della loro classe di leva, ovvero ripiglieranno la ferma permanente se questa avessero contratta; se però abbiano già prestato sette anni e mezzo di servizio, saranno ascritti alla riserva navale.

Articolo 320.

Il passaggio dalla ferma temporanea alla permanente può essere concesso tanto ai militari che si arruolarono volontari per la ferma temporanea quanto agli altri che contrassero questa ferma per obbligo di leva.

La domanda ne sarà fatta al comandante del corpo; e per coloro che si trovano in congedo illimitato dovrà pervenirgli per mezzo della capitaneria di porto, nei cui ruoli sono segnati a norma dell'art. 335.

Per quelli che si trovano sotto le armi si osserverà il disposto del secondo capoverso dell'art. 360.

La domanda di quelli in congedo illimitato dovrà essere corredata dei documenti prescritti alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, dell'art. 265, ai quali sarà aggiunto dal comando del corpo il foglio matricolare caratteristico.

Articolo 321.

I militari di 2ª categoria non ancora trasferti alla riserva navale, che desiderano di far passaggio alla 1ª categoria assumendo la ferma permanente, devono farne domanda nel modo che è detto nell'articolo precedente producendo i documenti ivi prescritti.

Articolo 322.

La facoltà di ammettere a percorrere la ferma permanente i militari del corpo reale equipaggi designati nell'art. 87 della legge e negli articoli 320 e 321 del presente regolamento, e di concedere agli attendenti degli ufficiali di rimanere sotto le armi per tempo indeterminato a senso del citato articolo della legge, è esercitato dal consiglio principale d'amministrazione del corpo secondo le istruzioni che riceverà dal Ministero.

Articolo 323.

I militari di 1ª e di 2ª categoria in congedo illimitato indicati negli art. 320 e 321 quando risiedono in un compartimento marittimo diverso da quello ove ha sede il comando del corpo reale equipaggi od un distaccamento del corpo, e dopo che il consiglio principale d'amministrazione ne abbia riconosciuto ammessibile la domanda di assumere la ferma permanente, saranno fatti sottoporre a visita medica per cura delle capitanerie di porto, valendosi di un medico militare.

Nel caso che nella visita il militare fosse ravvisato non più idoneo al servizio, il capitano di porto provocherà la rassegna di rimando analogamente al disposto dall'art. 195. Riconosciuta invece l'idoneità, il militare riceverà il foglio di via ed i mezzi di trasporto per recarsi alla sede del corpo o di un distaccamento.

Articolo 324.

Pei militari che ottengono la commutazione della ferma temporanea

sarà tenuto in conto della permanente il tempo di servizio già prestato sotto le armi nei limiti però di quattro anni.

Nello stesso modo si terrà conto del tempo che avessero già passato sotto le armi i militari di 2ª categoria ammessi a percorrere la ferma permanente.

Articolo 325. (*Art.* 87 *e* 104 *della legge*).

La ferma permanente non può mai essere cambiata nella temporanea.

Articolo 326.

La condizione posta nel capoverso dell'art. 98 è estesa ai militari del corpo reale equipaggi in congedo illimitato di 1ª e di 2ª categoria che domandano di essere ammessi a percorrere la ferma permanente.

Articolo 327.

Il rinvio dal corpo dei militari che passano alla riserva navale per termine di ferma permanente o di rafferma, sarà fatto nel modo che è prescritto agli articoli 53 e 237.

Articolo 328.

Vi hanno due specie di congedi:

a) il congedo assoluto (Mod. 63, 64) che proscioglie da ogni ulteriore obbligo di servizio militare o per ragione di età o per riforma

b) il congedo illimitato (Mod. 65, 66, 67, 68) per il militare temporaneamente dispensato dal servizio sotto le armi ed indeterminatamente lasciato o rimandato a casa.

Non ha foglio di congedo colui che è espulso dal corpo e cancellato dai ruoli pei motivi di esclusione, di cui all'art. 2 della legge. Egli riceve una dichiarazione che lo fa conoscere come espulso e privato dell'onore di appartenere alla milizia per incorsa incapacità legale.

Articolo 329. (*Art* 1, 12, 21, 56, 64 *e* 65 *della legge*).

Sono dati dal consiglio principale d'amministrazione del corpo reale equipaggi i congedi assoluti ai militari che non debbono passare nella riserva navale, e i congedi illimitati ai militari di 1ª e di 2ª categoria.

Sono dati dalle capitanerie di porto i congedi assoluti agli uomini della riserva navale giunti al termine dell'obbligo di servizio militare ovvero riformati; ed i congedi illimitati nell'atto dell'assegnazione alla riserva navale agl'inscritti di leva arruolati nella 3ª categoria ed ai militari che passano a questa categoria dopo essere stati arruolati nella 1ª o nella 2ª ed a quelli di 1ª categoria che sono rinviati dal corpo reale equipaggi per termine di ferma permanente o di rafferma; finalmente pei militari che hanno compito la ferma temporanea nel corpo reali equipaggi o l'obbligo di 2ª categoria nel corpo stesso, i capitani di porto notano sul foglio di congedo illimitato il trasferimento alla riserva navale.

Articolo 330.

Non è sospeso l'invio in congedo del militare giudicabile e non detenuto.

Il corpo dovrà informare l'autorità giudiziaria notificandole la residenza prescelta dal militare.

Articolo 331. (*Art.* 93 *della legge*).

Non saranno inviati in congedo i militari:

a) che si trovino per punizione alle compagnie di disciplina da meno di sei mesi.

b) che si trovino in carcere in aspettazione di giudizio, o che stiano scontando una pena.

Articolo 332.

Al militare licenziato dal corpo reale equipaggi sarà dato, se meritevole, dal comandante del corpo un certificato di buona condotta (Mod. 69).

Articolo 333.

Il militare che abbia smarrito il foglio di congedo potrà ottenerne un altro, nel quale si dovrà distintamente esprimere che è *duplicato*.

Articolo 334.

Al conseguimento del congedo assoluto a cui secondo l'art. 1 della legge ha diritto il militare al 31 dicembre dell'anno nel quale compie il 39° di sua età non fa ostacolo la circostanza che egli sia stato disertore o renitente o che debba ancora, a norma dell'art. 89 della stessa legge compiere la interrotta ferma.

Articolo 335.

In ogni compartimento marittimo saranno tenuti i ruoli (Mod. 70) degli uomini che fanno parte del corpo reale equipaggi o si trovano in congedo illimitato, domiciliati nel compartimento, secondo le risultenze della matricola del corpo.

Questi ruoli saranno distinti per categoria o per classe di leva.

La classe di leva è quella a cui il militare sarà stato ascritto o trasportato, qualunque sia del resto l'anno della nascita.

Articolo 336.

Le inscrizioni in questi registri e le cancellazioni avranno luogo sopra stati trimestrali (Mod. 71) che le capitanerie riceveranno dal comando del corpo.

Gli stati medesimi saranno corredati dei fogli di congedo illimitato quando si tratti di uomini che non si trovavano sotto le armi.

Articolo 337.

Quando per morte o per condanne escludenti dalla milizia o per altra cagione nota alla capitaneria, occorra di promuovere dal corpo la cancellazione dalle matricole, la capitaneria ne fa proposta al comando del corpo con la trasmissione dei documenti giustificativi, ma non opera la cancellazione dai ruoli che dopo l'arrivo degli stati trimestrali.

Articolo 338.

Su questi registri è fatta nota della chiamata sotto le armi, dello arrivo, del successivo rinvio in congedo illimitato, della dichiarazione di diserzione, della presentazione spontanea, dello arresto, delle condanne e delle assolutorie, del trapasso ad altra classe di leva, quando il trapasso avvenga dopo la prima inscrizione, e del trasferimento alla riserva navale quando, per l'art. 355, i registri cessano di rappresentare la forza del corpo reale equipaggi; vi è fatta nota finalmente del congedo assoluto.

Queste indicazioni, tranne il trasferimento alla riserva navale ed il congedo assoluto dopo il trasferimento alla riserva, dovranno essere desunte dagli stati trimestrali che le capitanerie custodiranno a giustificazione della tenuta dei registri.

Articolo 339.

Avvenendo cambiamento di domicilio che porti cambiamento d'inscrizione ai registri compartimentali, la capitaneria, ricevuta la dichiarazione di cambiamento del domicilio, ne informerà il comando del corpo per le sue note a matricola, e trasmetterà un estratto del registro a quell'altra capitaneria che dovrà far luogo alla inscrizione senz'altro avviso da parte del corpo. Il foglio del congedo illimitato sarà trasmesso, insieme con l'estratto del registro, per le annotazioni che occorra di farvi in dipendenza del cambiamento avvenuto.

Articolo 340. (*Articolo* 90 *della legge*).

Ricevuta comunicazione del decreto di chiamata sotto le armi dal congedo illimitato, a senso dell'art. 90 della legge, i capitani di porto ingiungeranno, per mezzo di pubblica proclamazione, ai militari chiamati sotto le armi di presentarsi agli uffici di porto per essere diretti al corpo secondo le istruzioni che saranno impartite.

Il proclama sarà fatto pubblicare a numerosi esemplari nei comuni littoranei e l'affissione vi sarà ripetuta per parecchi giorni. Negli altri comuni, e quando v'abbia domicilio alcuno della gente chiamata, basterà l'affissione di poche copie, ed anche di una sola, a seconda dell'importanza del comune e dell'esser questo diviso oppur no in frazioni.

Ordini individuali saranno inoltre spiccati dai capitani di porto o fatti recapitare alle case dei militari per cura dei sindaci.

Articolo 341.

I militari chiamati dovranno presentarsi all'ufficio di porto del proprio compartimento, oppure del circondario, muniti del foglio di congedo illimitato, che servirà come foglio di via per il corpo.

Articolo 342.

Quelli che si trovassero fuori del proprio compartimento od a bordo di navi ancorate nei porti o rade dello Stato od in navigazione alle coste potranno presentarsi anche alla più vicina capitaneria di porto, la quale provvederà pel sollecito avviamento al corpo supplendo con foglio di via alla mancanza del congedo illimitato che i chiamati non avessero per avventura seco.

In questo caso il militare sarà invitato ad ordinare alla propria famiglia, od alla persona presso cui avesse la sua ordinaria abitazione, di presentare tosto il foglio di congedo illimitato all'ufficio di porto del proprio circondario, affinchè dall'ufficio compartimentale vi possa essere notato il seguito avviamento sotto le armi e ne sia quindi fatta trasmissione al comando del corpo.

Articolo 343.

La capitaneria che abbia avviato al corpo un militare di altro compartimento ne dà partecipazione immediata all'altra capitaneria, la quale descrive il militare nell'elenco di coloro che ebbero direttamente da essa, oppure dagli uffici circondariali che ne dipendono l'ingiunzione di raggiungere il corpo.

Articolo 344.

Un elenco (Mod. 72) dei militari avviati sotto le armi, o che a un dato giorno dovranno trovarvisi, è rimesso con tutta sollecitudine al comando del corpo o del distaccamento, affinchè vi giunga prima di essi o contemporaneamente.

L'arrivo sotto le armi degli uomini spediti dalle capitanerie sarà notificato al capitano di porto del compartimento a cui gli uomini sono ascritti, per l'occorrente nota sopra i ruoli.

Articolo 345.

Le famiglie degli ammalati od in qualche modo impediti a presentarsi informeranno le autorità di porto del motivo dell'impedimento, producendo i certificati che provino la impossibilità di obbedire all'ordine pubblicato. Cessato lo impedimento i militari dovranno subito presentarsi.

Articolo 346. (*Articolo 91 della legge*).

Gli uffici di porto, colla scorta della nota di coloro che nei termini prefissi dal proclama non si siano presentati, senza che consti la loro assenza in navigazione od alla pesca all'estero, assumeranno informazioni col mezzo tanto dei sindaci, quanto dell'arma dei reali carabinieri.

Al comando di quest'arma, i capitani di porto rimetteranno nota dei non presentati e che non risultano assenti come sopra, affinchè siano arrestati i morosi non impediti da malattia o da altra forza maggiore.

Articolo 347.

Gli arrestati saranno presentati all'ufficio di porto; saranno portati nello elenco degli avviati sotto le armi, e per mezzo dell'arma che li ha arrestati saranno fatti tradurre alla sede del corpo o del distaccamento.

Articolo 348.

I capitani di porto, dopo assunte le più accurate informazioni intorno ai militari che non siansi presentati, redigeranno uno stato nominativo di essi (Mod. 73) e lo trasmetteranno al comandante del corpo non più tardi di dieci giorni dopo spirato il termine assegnato col proclama.

In questo stato saranno inscritte tutte le informazioni raccolte.

Successivamente altri stati saranno spediti per rettificare le primitive informazioni con altre più esatte che se ne fossero ottenute.

Articolo 349. (*Articolo 91 della legge*).

L'avviamento al corpo dei chiamati proseguirà di mano in mano che facessero ritorno gli assenti provvisoriamente dispensati dal rispondere alla chiamata secondo l'articolo 91 della legge e avrà luogo infino a che non sia ordinato il rinvio della classe di leva a cui appartengono.

In ogni tempo però si dovranno avviare al corpo, ed in istato di arresto, quelli che o non avessero avuto diritto a profittare della dispensa o non si fossero a tempo presentati dopo cessata la condizione producente la provvisoria dispensa.

Articolo 350.

Pronunciata dal comandante del corpo la dichiarazione di diserzione, essa non verrà più ritirata; ma si dovrà tener conto, per sottoporli all'autorità giudiziaria inquirente, dei fatti che avrebbero potuto, se fossero stati noti, risparmiare la dichiarazione di diserzione.

Articolo 351.

Le note dei dichiarati disertori saranno trasmesse dal comandante del corpo ai comandanti dell'arma dei reali carabinieri nelle provincie, indipendentemente dalle comunicazioni prescritte all'articolo 136 verso le capitanerie di porto.

Articolo 352. (*Articoli 11, 84, 86 e 90 della legge*).

Per tutta la durata dell'obbligo di servizio nel corpo reali equipaggi gli uomini in congedo illimitato, così di 1ª che di 2ª categoria, non possono imbarcarsi sopra navi straniere, nè risiedere in terra straniera senza averne avuta una speciale autorizzazione (Mod. 74) che, per mezzo della capitaneria di porto, sarà data dal comando del corpo.

I capitani di porto provocheranno l'autorizzazione del comandante del corpo quando non abbiano ragione di dubitare che il permesso d'imbarcarsi su nave straniera o di recarsi a soggiornare in terra straniera sia richiesto con fini colpevoli, quello specialmente di sfuggire ad obblighi ulteriori di servizio.

Articolo 353.

L'ottenuta autorizzazione sarà notata sui ruoli compartimentali degli uomini in congedo illimitato, sopra i registri della gente di mare e sopra il libretto o sul foglio di ricognizione.

Il foglio dell'autorizzazione data dal comandante del corpo sarà custodito dalla capitaneria.

Articolo 354.

Le matricole della riserva navale sono tenute in ciascun compartimento marittimo dai capitani di porto, distinte per categoria e per classe. La classe è sempre quella dell'anno di nascita dell'inscritto alla riserva.

Articolo 355.

Queste matricole sono composte:

a) di un registro (Mod. 75) di coloro che al tempo della leva furono assegnati alla 3ª categoria secondo le risultanze degli atti di arruolamento;

b) dei ruoli speciali stabiliti all'articolo 335 per gli uomini di 1ª e di 2ª categoria, quando questi ruoli cessano di rappresentare una forza del corpo reali equipaggi;

c) di un ruolo provvisorio comune (Mod. 76) per coloro che dovranno poi essere trascritti nei ruoli di cui alla lettera *b*.

Articolo 356.

Il registro matricolare indicato alla lettera *a* del precedente articolo sarà formato di mano in mano che avvengono gli arruolamenti in 3ª categoria, e gli arruolati saranno registrati nella matricola della classe alla quale essi appartengono non per ragione di leva, ma per nascita.

Coloro che fanno passaggio alla 3ª categoria per annullamento di decisioni del consiglio di leva sopra ricorsi presentati dopo la chiusura della loro leva saranno aggiunti al registro degli arruolati di 3ª

categoria a norma dell'articolo 53; quelli che passano alla 3ª categoria per decisioni pronunziate durante le operazioni della propria leva sono aggiunti alla matricola della riserva navale quando avviene il trasferimento ai registri degli arruolati di 3ª categoria secondo l'articolo 97.

Articolo 357.

Per trasformare in matricola della riserva i ruoli speciali stabiliti dall'art. 335 ed accennati nell'art. 355 sarà posta in fronte ai ruoli stessi una dichiarazione di trasferimento collettivo alla riserva navale, facendo espressa eccezione a questo trasferimento per coloro che non sono nati nell'anno al quale si riferisce la classe.

I nomi di coloro che formano oggetto della eccezione saranno trascritti in aggiunta nella matricola della loro classe determinata dell'anno di nascita, se la classe loro già sia stata passata alla riserva navale.

Saranno, invece inscritti nel ruolo provvisorio comune, indicato nella lettera c dell'art. 355, per rimanervi fino a che non sia giunto il tempo di trascriverli nel ruolo di loro classe secondo l'anno di nascita, se questa classe non fu ancora trasferita alla riserva navale.

Articolo 358.

I militari rinviati dal corpo reale equipaggi per termine della ferma permanente o di successive rafferme saranno matricolati nella riserva navale mediante aggiunta al ruolo di 1ª categoria della loro classe secondo l'anno di nascita se questo ruolo già sia stato trasformato in matricole della riserva, giusta gli articoli 355 e 357; altrimenti si farà luogo alla matricolazione nel ruolo provvisorio comune di cui alla lettera c dell'art. 355 in attesa del giorno che si possa fare l'aggiunta nel ruolo della classe.

Articolo 359.

Per la inscrizione nella riserva navale, nel modo indicato negli articoli precedenti, dei militari che siano rinviati dal corpo reale equipaggi a senso degli articoli 53, 237 e 327, il comando del corpo trasmetterà alla capitaneria di porto, dalla quale devono anche essere spediti i fogli di congedo illimitato, gli estratti matricolari del corpo la cui ultima nota sarà il trasferimento alla riserva navale.

TITOLO V.

Delle rafferme.

Articolo 360. (*Art.* 95 *della legge*).

I militari che dopo aver compiuta la ferma permanente, aspirano alla rafferma di due anni, devono farne domanda, in via gerarchica, al comandante del corpo due mesi prima della scadenza della ferma in corso.

È delegata al consiglio principale d'amministrazione del corpo la facoltà di concedere rafferme di due anni e sarà esercitata in conformità delle istruzioni del Ministro.

Il comandante del corpo rappresenta al consiglio le domande ricevute e il risultato della visita medica, e gli dà comunicazione dello specchio caratteristico pei sott'ufficiali e del foglio matricolare caratteristico per gli altri.

Articolo 361.

Prima di concludere per l'inabilità a contrarre una nuova ferma, deve essere tenuto in qualche conto l'abito già formato alla vita militare o la specialità del servizio.

Articolo 362.

La nuova ferma decorre dal giorno successivo al termine di quella in corso. Se per caso la ferma primitiva fosse spirata, la nuova decorre dal giorno in cui viene contratta. Sulla matricola si segnerà:

Raffermato per anni due il . . . . .

Articolo 363. (*Art.* 96 *della legge*).

Per essere ammessi alla rafferma con premio i militari del corpo reali equipaggi devono:

a) aver compiuta la ferma permanente, salvo l'eccezione di cui all'articolo seguente;

b) non aver oltrepassata l'età di 45 anni se sott'ufficiali e quella di 35 gli altri;

c) avere una costituzione fisica tale da offrire sufficiente guarentigia che durante il tempo della rafferma possono continuare a prestare un buon servizio nella categoria o specialità del corpo alla quale appartengono;

d) aver dato prova di buona condotta morale e disciplinale e non aver commesso alcun atto contrario al carattere e alla dignità militare;

e) avere l'istruzione necessaria per esercitare in modo soddisfacente il proprio servizio.

Articolo 364. (*Art.* 85 *e* 96 *della legge*).

I sotto-capi fuochisti, i fuochisti, cannonieri o torpidinieri di 1ª classe, ascritti alla ferma temporanea, possono essere ammessi alla rafferma con premio quando abbiano compito sotto le armi i quattro anni del primo periodo della ferma stessa, in isconto della quale sarà computato il tempo che resteranno sotto le armi come raffermati con premio.

Quando avvenga che siano promossi sott'ufficiali essi mantengono la ferma temporanea se non l'abbiano ancora compiuta.

Articolo 365. (*Art.* 97 *della legge*).

I graduati di tutte le categorie del corpo, i fuochisti, cannonieri o torpedinieri di 1ª classe, ammessi alla prima rafferma con premio, potranno ottenere il godimento del premio della contratta rafferma fin dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si compie la loro ferma permanente od il primo periodo della temporanea.

Articolo 366.

Le domande di rafferma con premio devono essere fatte nel modo e nel tempo che sono indicati nell'art. 360 per le domande di rafferma senza premio.

Il comandante del corpo, sentito il consiglio principale d'amministrazione e riconosciuta l'ammissibilità del richiedente, trasmetterà la proposta (Mod. 77) di rafferma al Ministero per la sua approvazione, corredandola dello specchio caratteristico o del foglio matricolare, e del certificato medico ben particolareggiato d'onde emerga il pieno possesso della condizione della lettera *c* dell'art. 363. Nelle proposte sarà specificato in che guisa sia stato accertato il reale possesso della condizione imposta con la lettesa *e* di detto articolo.

Articolo 367. (*Art.* 97 *della legge*).

Nel proporre le ammissioni alla rafferma con premio, il comandante del corpo designerà coloro ai quali il consiglio credesse conveniente di estendere il beneficio del godimento anticipato del premio.

Articolo 368. (*Art.* 97 *della legge*).

Il raffermato con premio, finchè rimane sotto le armi nel corpo reale equipaggi, gode di altrettanti premi quante sono le contratte rafferme, salvo il disposto dell'art. 102 della legge. Venendo riammesso sotto le armi dopo di essere stato congedato, non ha diritto alla continuazione del premio per le rafferme contratte anteriormente al suo congedo.

Articolo 369. (*Art.* 102 *della legge*).

La cessazione del godimento del premio di rafferma si determina dal giorno seguente a quello nel quale è stata presa la deliberazione del consiglio di disciplina, trattandosi di retrocessione o di passaggio alle compagnie di disciplina; pei disertori dal giorno dell'assenza illegale; per gli ammogliati senza permesso, dal giorno in cui è accertata la loro trasgressione al regolamento di disciplina; pei condannati, dal giorno della loro detenzione.

Articolo 370. (*Art.* 103 *della legge*).

Con la perdita del premio i militari raffermati sono sciolti dall'obbligo di servizio sotto le armi, che con la rafferma avevano contratto.

Però i raffermati con premio, venendo trasferiti nelle compagnie di disciplina, non sono prosciolti dal servizio sotto le armi se non dopo aver scontato i sei mesi di servizio di punizione.

Articolo 371. (*Art.* 104 *della legge*).

Quando sia presentata domanda di rescissione della rafferma con premio, il comandante del corpo la trasmette al Ministero unendovi il foglio-matricolare e caratteristico, ed esprimendo il suo avviso. La domanda dovrà avere altresì a corredo i documenti che, a seconda dei casi, fossero necessari a comprovare i motivi che indussero il militare a chiedere la rescissione della rafferma. Potrà essere considerato come valido motivo la circostanza del conseguimento di un impiego civile pel sott'ufficiale che vi ha diritto dopo 12 anni di servizio, a mente del decreto 19 settembre 1884, n. 2777.

Quando la rescissione sia chiesta da un sott'ufficiale che avesse già ricevuta la gratificazione stabilita con l'art. 99 della legge, ne sarà fatto espresso cenno nel rappresentare al Ministero la domanda

Articolo 372.

Il sott'ufficiale che ottiene la rescissione della rafferma con premio non ha più diritto alla gratificazione la quale per l'art. 99 della legge è beneficio inerente alla rafferma.

Articolo 373. (*Art.* 99 *della legge*).

Il sott'ufficiale che abbia diritto alla gratificazione contemplata nella prima parte dell'art. 99 della legge, e che desideri di ottenerla rimanendo sotto le armi, dovrà farne domanda nei due mesi che precedono il termine della rafferma in corso e dopo che siasi vincolato ad una nuova rafferma. La domanda corredata dal foglio matricolare e caratteristico del richiedente sarà trasmessa al Ministero dal comandante del corpo col parere del consiglio d'amministrazione sulla convenienza di accordare l'anticipato pagamento.

Articolo 374.

Se prima del congedo il militare che avrebbe acquistato diritto alla gratificazione di lire 2000 venga a morire, il pagamento ne sarà fatto agli eredi.

Il comandante del corpo, nel comunicare ai sindaci la morte dei sott'ufficiali raffermati, dovrà accennare se il defunto aveva acquistato diritto alla gratificazione, affinchè gli eredi possano rivolgere al consiglio d'amministrazione la domanda di pagamento della somma ereditata, domanda che dovrà essere debitamente documentata.

Articolo 375.

La gratificazione di tante quote di lire 300 quanti sono gli anni di rafferma compiuti spetta, entro il limite massimo di lire 2000, ai sott'ufficiali raffermati con premio divenuti inabili al servizio senza aver diritto a pensione, i quali, non avendo ancora compiuto 12 anni di effettivo servizio, non possono conseguire gratificazione in applicazione della prima parte dell'art. 99 della legge.

Articolo 376.

Ai sott'ufficiali che godono l'anticipazione del premio di rafferma ed agli eredi loro, non competono le quote di gratificazione di cui allo art. 99 della legge, cominciando questo diritto soltanto col cominciare del periodo della rafferma con premio, secondo la decorrenza che le è assegnata all'art. 97 della legge.

Articolo 377.

Presso il Ministero e presso il consiglio principale d'amministrazione del corpo reali equipaggi sarà tenuto un registro (Mod. 78) dei raffermati con premio, nel quale sarà anche presa nota dell'ammissione al godimento anticipato.

Trimestralmente sarà spedita al Ministero la nota delle variazioni occorse.

Articolo 378.

La formola da inscriversi in matricola per i raffermati con premio sarà:

Ammesso alla rafferma con premio di anni 4 *con decorrenza dal* 1° *gennaio* 18 . . . (aggiungendo, quando ne sia il caso, *con l'anticipato godimento del premio dal* . . . .) *per disposizione ministeriale del* . . . .

TITOLO VI.

Delle leve straordinarie e degli arruolamenti eventuali.

Articolo 379. (*Art.* 105 *della legge*).

Quando sia ordinata una leva straordinaria, i capitani di porto compileranno le liste delle classi da chiamarsi con la scorta della matricola e dei registri della gente di mare o valendosi delle note preparatorie di cui agli art. 10 e 11, se già formate.

Queste liste non dovranno contenere i nomi degli arruolati volontari nè degli omessi o rimandati di precedenti leve.

Articolo 380. (*Art.* 106 *della legge*).

Si considerano soggetti alla leva straordinaria di mare tutti coloro che si trovano inscritti nelle matricole e sui registri della gente di mare il giorno della presentazione al Parlamento del progetto di legge col quale il governo chiede la facoltà di eseguire la leva, od il giorno della emanazione del decreto reale di cui al capoverso dell'art. 105 della legge.

Coloro che chiedessero l'inscrizione fra la gente di mare dopo conosciuto l'ordine della leva marittima straordinaria saranno avvertiti che essi non possono far parte di questa leva: e se non debbano prendere imbarco con qualche bastimento d'imminente partenza, la loro inscrizione sulla matricola e nei registri della marineria sarà ritardata infino alla pubblicazione del manifesto di leva.

Articolo 381. (*Art.* 106 *della legge*).

Per l'intimazione dell'ordine della leva straordinaria basterà il manifesto del capitano di porto, senza la contemporanea pubblicazione della lista dei chiamati, dovendo rispondere tutti gli ascritti alla gente di mare nati nell'anno che dà nome alla classe.

Articolo 382.

La leva straordinaria rimane aperta infino a che non siansi presentati tutti gl'inscritti sulla lista o non sia ordinato il rinvio dal corpo della classe chiamata in via straordinaria.

La leva straordinaria dovrà essere chiusa parimenti quando sia eseguita l'estrazione per la leva normale della classe chiamata in leva straordinaria e non ancora rinviata.

Articolo 383.

I capitani di porto, seguendo le norme stesse che sono date nel presente regolamento per la leva ordinaria, provvederanno alla forzata traduzione davanti al consiglio di leva di coloro che non fossero solleciti a rispondere all'appello, salva l'azione penale che contro i refrattari o morosi fosse stabilita dalla legge che ordina la leva straordinaria, da esercitarsi nei modi e tempi che la legge stessa prefiggesse.

Articolo 384. (*Art* 115 *e* 117 *della legge*).

Il comandante di una nave da guerra non ricorrerà alla leva forzosa di cui all'art. 115 della legge senza aver tentato prima di assoldare marinari mercantili ad eque condizioni, ed aver fatto appello ai capitani ed equipaggi delle navi nazionali per avere un rinforzo di gente, con la riduzione spontanea degli equipaggi di dette navi.

Riuscendo in questo intento, i patti convenuti risulteranno dagli atti di arruolamento.

Quando nè col concorso del regio console, nè per altre vie possa ottenere tutta la gente che gli occorre, procederà alla levata degli uomini che ancora gli mancassero.

Articolo 385. (*Art.* 115 *della legge*).

Il r. console, ovvero il comandante, se non esista un consolato italiano nei paraggi ove si trova la regia nave, notificherà ai bastimenti nazionali l'ordine di leva, ed inviterà i capitani a presentarsi in consolato od a bordo della nave regia coi loro ruoli d'equipaggio e con

la gente di bordo, quando però le condizioni dell'ancoraggio lo permettano, per assistere alle operazioni.

Articolo 386. (*Art.* 115 *e* 116 *della legge*).

Una lista nominativa di leva sarà formata dall'ufficio consolare, ovvero a bordo dal commissario. Questa lista comprenderà i nomi degli uomini che appartengono agli equipaggi delle navi messe a contributo, toltine però coloro che sono esclusi dal concorrere alla formazione del contingente, giusta l'art. 116 della legge.

Articolo 387.

Sulla lista saranno divisi gl'inscritti bastimento per bastimento. L'inscrizione dei nomi sarà fatta per ordine d'alfabeto.

Articolo 388. (*Art.* 116 *della legge*).

L'estrazione a sorte sarà eseguita per ciascun bastimento.

Si stabilirà prima il numero degli uomini da levarsi, ossia il numero costituente la quarta parte degl'inscritti di ciascuna nave; e quando il numero degl'inscritti non sia perfettamente divisibile per quattro, la frazione che non superi la metà di quattro sarà abbandonata a favore della nave imposta: se la frazione sia maggiore sarà calcolata come quattro.

Articolo 389. (*Art.* 116 *della legge*).

In un bussolo saranno posti tanti cartellini quanti sono gl'inscritt di ciascuna nave sopra la lista. I cartellini saranno numerati e piegati come è prescritto per l'estrazione al capitolo IV del titolo II. Agitato il bussolo, s'inviteranno gl'inscritti ad estrarre il numero secondo l'ordine alfabetico di loro inscrizione sulla lista.

Il numero uscito dal bussolo sarà notato sulla lista a lato del nome dell'inscritto che lo ha estratto. Se qualche marinaio non avesse potuto, per le necessità di bordo, intervenire all'estrazione, il numero sarà estratto per lui dal suo capitano o dal secondo di bordo in assenza del capitano, ed in assenza di entrambi dal regio console o dal commissario.

I numeri più bassi indicano gli uomini da designarsi al servizio.

Articolo 390. (*Art.* 52, 115 *e* 116 *della legge*).

Il medico di bordo visita gl'inscritti designati, e sopra la sua relazione il comandante esclude quelli che risultino affetti da tali infermità o difetti da renderli poco atti al servizio, e procede alla designazione di altrettanti idonei.

Articolo 391. (*Art.* 116 *e* 117 *della legge*).

Quando la quarta parte del totale degl'inscritti sopra la lista superi il contingente domandato dal comandante, i singoli bastimenti saranno quotati in proporzione del numero degl'inscritti. Stabilita così la quota di ciascun bastimento, si procederà al sorteggio ed alle designazioni.

I designati verranno subito sottoposti all'arruolamento.

Articolo 392. (*Art.* 127 e 136 *della legge*).

Quelli che si sottraessero alla ricerca prima di essere arruolati saranno dichiarati renitenti. Se non si recassero a bordo dopo lo arruolamento saranno dichiarati disertori.

Disertori saranno dichiarati nell'uno e nell'altro caso quelli fra i designati che appartenessero alla regia marina come militari in congedo illimitato ossia del corpo reale equipaggi, ossia della riserva navale, e tanto di 1ª, quanto di 2ª, quanto di 3ª categoria.

Articolo 393.

Sarà redatto un accurato verbale della operazione e vi sarà annessa la lista di leva. L'originale rimarrà nell'ufficio consolare. Una copia, ovvero l'originale, se l'operazione fu fatta a bordo, si porrà nell'archivio della nave, ed una sarà trasmessa al Ministero.

TITOLO VII.

Disposizioni penali.

Articolo 394. (*Art.* 118 *della legge*)

Quando sia conosciuto il fatto dell'abbandono alla leva di terra di un giovane che doveva far parte della leva di mare, o del concorso alla leva di mare di chi non aveva i requisiti, si dovrà subito ricercare le cause di questo fatto, indagare le ragioni che possono averlo consigliato e, quando sorga indizio di frode nel fatto scoperto, l'autorità civile o militare che siasi avveduta del fatto stesso dovrà denunziarlo al procuratore del Re presso il tribunale del circondario a cui appartiene l'inscritto, e ne informerà il Ministero.

Articolo 395. (*Art.* 119 *e* 120 *della legge*).

Quando risulti che un giovine, cancellato dalla leva di terra perchè concorresse alla leva di mare, non abbia concorso a questa leva, l'autorità che prima si avvedrà del fatto, ne renderà tosto informato il Ministero.

Articolo 396. (*Art.* 121 *e* 122 *della legge*).

La sostituzione di persone, tanto se si tratti d'inscritti come di persone di loro famiglia, e così le frodi nelle surrogazioni tra fratelli, che seguono o presso il consiglio di leva o presso il corpo, dovranno essere denunciate dal capitano di porto, o dal comandante di corpo al procuratore del Re presso il tribunale del circondario ove si suppone commesso il reato, salva la denunzia al tribunale militare nei casi di sua competenza se si trattasse di sostituzione di militari.

Articolo 397. (*Art.* 44, 123, 124, 125, 134 *e* 135 *della legge*).

I capitani di porto quando, da voci corse o da altro indizio, siano tratti a dubitare della legalità di riforme od esenzioni ottenute, devono procurare di assumere informazioni; e quando da queste il dubbio si confermi e sorga un fondato sospetto che le esenzioni o riforme siansi ottenute fraudolentemente, avviseranno a raccogliere le prove che possano dare fondamento all'accusa e ne riferiranno al procuratore del Re perchè veda se sia il caso d'istruire un procedimento.

Articolo 398.

Dove si abbiano gravi indizi di carpita riforma, si chiamerà d'improvviso il riformato a comparire davanti al consiglio di leva, e se si mostri riluttante lo si farà tradurre dalla forza pubblica.

L'ufficiale sanitario intervenuto all'adunanza del consiglio di leva dichiarerà con relazione motivata se l'idoneità riconosciuta nell'inscritto si possa ragionevolmente attribuire a trattamento medico a cui l'inscritto si fosse assoggettato dopo la riforma, ed in questo caso il consiglio convaliderà la primitiva decisione; altrimenti il capitano del porto denuncierà al procuratore del Re l'inscritto come imputato di avere riportata una decisione di riforma o per corruzione o per procacciata infermità temporanea o apparenza d'infermità.

La denunzia sarà accompagnata dalla perizia medica.

Articolo 399. (*Art.* 124 *della legge*).

I condannati come colpevoli di essersi procurate infermità a scopo di esimersi dal servizio militare, non potranno far valere diritti di assegnazione alla 3ª categoria, ma, se risultino ancora abili al servizio, saranno dal capitano di porto sottoposti senz'altro all'arruolamento nella 1ª o 2ª categoria, secondochè loro spetti a cagione del numero estratto.

Articolo 400. (*Art.* 125 *della legge*).

Non saranno denunziati al procuratore del Re gl'inscritti che con mezzi grossolani e facili a scoprirsi avessero simulato infermità. Per questi basterà che il capitano del porto metta in avvertenza il comandante del corpo affinchè stia sull'avviso quando essi arrivino sotto le armi.

Articolo 401.

Le denunzie d'ogni maniera saranno sempre appoggiate dalle prove o dagli indizi raccolti e da tutte quelle altre notizie che possano giovare alle autorità giudiziarie per l'adempimento del loro ufficio.

Articolo 402.

L'esito dei processi intentati per le contravvenzioni previste al titolo VII della legge sarà fatto conoscere ai capitani di porto dai procuratori del Re con la trasmissione di copia dei giudizi proferiti, appena siano divenuti irrevocabili.

Le capitanerie ne rimetteranno copia al Ministero.

Articolo 403. (*Art.* 126 *della legge*)

Trascorsi i primi 10 giorni di cui all'art. 34 della legge, i capitani di porto ed i consigli di leva, a cui si presentino o siano tradotti inscritti della classe chiamata, li inviteranno a provare che la loro presentazione è ancora in tempo utile per essersi trovati nella condizione di profittare dei più larghi termini concessi dalla legge.

Se il consiglio di leva non riconosca plausibili le ragioni addotte, pronuncia la dichiarazione di renitenza.

Articolo 404. (*Art.* 128 146 *della legge*).

I renitenti arrestati o presentatisi spontanei, o morti, non saranno compresi nella lista da pubblicarsi al principio di febbraio dell'anno successivo a quello della loro leva.

La pubblicazione non si limiterà agl' inscritti renitenti della classe di leva a cui la lista si riferisce, ma conterrà quegl' inscritti ancora di altre classi che fossero stati dichiarati renitenti durante la leva dell'anno a cui si riferisce la lista, tranne che essi già ne fossero stati cancellati prima del tempo della pubblicazione.

La cancellazione ha luogo in ogni tempo e di mano in mano che si verifichino i casi di presentazione, arresto o morte.

Della spontanea presentazione sarà fatta nota dal capitano di porto sul libretto di matricola o sul foglio di ricognizione colla formula seguente:

Presentatosi il . . . . . . per soddisfare all'obbligo di leva: precettato a venire avanti al consiglio di leva il giorno . . . . alle ore . . . . . .

Articolo 405.

La pubblicazione della lista dei renitenti (Mod. 79) sarà fatta come è stabilito per lo elenco degl'inscritti chiamati alla leva.

Articolo 406.

Una copia a stampa della lista dei renitenti, autenticata dal capitano di porto, sarà trasmessa ai procuratori del Re ed ai comandanti dell'arma dei carabinieri nelle provincie a cui appartengono inscritti renitenti compresi nella lista. Una copia ne sarà anche trasmessa al Ministero, a tutte le capitanerie di porto, agli uffici di porto del compartimento ed agli uffici dei comuni littoranei del compartimento.

Articolo 407.

Insieme con la copia dell' ultima lista dei renitenti, i capitani di porto rimetteranno al Ministero la nota delle variazioni (Modello 80) occorse nelle liste degli anni precedenti, accompagnata da una relazione sulle diligenze usate per rintracciare i renitenti e sui risultati che siansene ottenuti.

Articolo 408.

Della cancellazione dalla lista dei renitenti sarà data nota dai capitani di porto, di mano in mano che essa avvenga, a tutte le autorità a cui, secondo l'art. 406, dev'essere tramessa copia della lista, tranne al Ministero, al quale, giusta il detto articolo, la partecipazione è data con note annuali.

Articolo 409.

In ogni capitaneria di porto sarà tenuto un registro generale alfabetico dei renitenti del compartimento (Mod. 81) nel quale essi saranno inscritti anno per anno. Gli uffici di circondario ne avranno un estratto. Il registro conterrà le informazioni tutte che per ciascun renitente saranno state raccolte.

Articolo 410.

Le informazioni che si otterranno intorno ai renitenti saranno sommariamente notate sopra il registro generale di essi presso il capoluogo del compartimento, e presso gli uffici dipendenti per gl'inscritti di loro circondario.

Articolo 411.

Tanto gli uffici di porto quanto i sindaci dovranno cooperare allo scoprimento dei renitenti; li additeranno alla forza pubblica o le somministreranno le indicazioni raccolte per agevolarne la ricerca. Procureranno inoltre di persuadere gli assenti e i latitanti, per mezzo della famiglia o dei conoscenti a costituirsi spontanei.

Articolo 412.

Almeno una volta all'anno, ma più di frequente nei luoghi ove fossero molto numerosi i renitenti, il capitano di porto del compartimento e i capi degli uffici di porto nei circondari chiameranno presso di sè il comandante locale dei reali carabinieri per conferire intorno ai mezzi di ridurre all'obbedienza i renitenti.

Articolo 413.

Tutti gli agenti della forza pubblica sono incaricati dello arresto dei renitenti.

Ogni agente o più agenti insieme, che abbiano arrestato un renitente, saranno gratificati con lire venti. La gratificazione sarà doppia per gli arresti operati in tempo di guerra.

Articolo 414. (*Art.* 129 *della legge*).

Il renitente, prima di essere passato a disposizione del procuratore del Re presso il tribunale del proprio circondario per il procedimento a suo carico, sarà assoggettato alla visita personale. Il consiglio di leva deciderà sulla sua idoneità fisica al servizio militare; ma si asterrà dal pronunciare la riforma dell' inabile infino all' esito del giudizio. Dichiarerà però, senza pregiudizio dell' azione penale, sciolto da ogni obbligo di servizio militare a tenore dell' articolo 1 della legge il renitente, se sia spirato il mese di dicembre dell' anno entro il quale egli abbia compito il 39° di età. Di tale decisione sarà presa nota nelle liste di leva.

Articolo 415.

Nel mettere un renitente a disposizione dell' autorità giudiziaria i capitani di porto dovranno trasmettere al procuratore del Re:

a) l' estratto autentico della decisione del consiglio di leva con la quale fu dichiarata la renitenza;

b) l' estratto autentico della decisione del consiglio circa l' abilità o l' inabilità del renitente al servizio militare, d' onde risulti anche della spontanea presentazione o dell' arresto, e, occorrendo il caso, della dichiarazione di proscioglimento da ogni obbligo di servizio;

c) il processo verbale dell' arresto se il renitente non siasi presentato spontaneo.

Articolo 416. (*Art.* 130 *della legge*).

Gl' inscritti assoluti, e quelli pei quali fosse giudizialmente dichiarato non farsi luogo a procedere, sono ammoniti dai procuratori del Re dell' obbligo di presentarsi subito al consiglio di leva (tranne che sieno stati dichiarati prosciolti da ogni obbligo di servizio, giusta l' art. 414) e sono diretti al capitano di porto il quale li fa presentare al consiglio perchè deliberi sopra le domande ch' essi avessero da porgere e statuisca sulla loro sorte.

I condannati, dopo scontata la pena, saranno avviati per lo scopo suddetto al capitano di porto con foglio di via obbligatorio, tranne l' eccezione di cui al paragrafo precedente. I procuratori del Re ne avvertiranno il capitano di porto.

Contro coloro che, dopo l' ingiunzione, non si presentassero al consiglio, sarà pronunciata altra dichiarazione di renitenza e si farà luogo ad una nuova processura.

Per quelli che il consiglio di leva avesse fin da principio riconosciuti non idonei, il capitano di porto provocherà la deliberazione di riforma, senza farli ripresentare all' adunanza, ovvero la decisione di svincolo da ogni obbligo di servizio se dopo la prima presentazione al consiglio sia spirato il mese di dicembre dell' anno in cui il renitente abbia compito il 39° di età.

Visto d' ordine di S. M.

Il Ministro della Marina
B. BRIN.

ELENCO

delle imperfezioni fisiche ed infermità esimenti dal servizio militare nella marina, annesso al regolamento approvato con regio decreto in data 9 ottobre 1886 per l'applicazione della legge sulla leva marittima del 28 agosto 1885, n. 3338, serie 3ª (1).

1. La *gracilità* o *debolezza* di *costituzione*, denotata da deficienza di sviluppo organico e dai segni della impubertà, o da disarmonica e delicata struttura del corpo; talchè un'alta statura si trovi congiunta ad una muscolatura scarna e floscia, a membra sottili, articolazioni grosse, collo lungo, torace depresso e di misura inferiore a quella che è prescritta al numero 67 (I).

Il *vistoso dimagramento* o *deperimento nutritivo generale* reliquato di grave malattia, o legato a profonde ed irremovibili alterazioni dell'organismo (I-M).

2. La *obesità*, al grado di riuscire penosa e d'impedimento all'agilità (I-M).

3. La *scrofola*, caratterizzata da molteplici note patologiche (I-M).

4. La *sifilide inveterata*, con profonde alterazioni dell'organismo(I-M)

5. La *cachessia scorbutica* e la *palustre*, la *oligoemia*, e le *cachessie di ogni altra specie* (I-M).

6. Il *diabete mellito*, accertato in un ospedale militare (I-M).

7. La *tigna favosa*, ben caratterizzata, e nei casi dubbi accertata in un ospedale militare (I-M).

8. L'*elefantiasi*, la *sclerodermia*, l'*ittiosi estesa* (I-M).

9. La *pellagra a grado avanzato*. Se di grado leggero, quando persista al tempo della rividibilità e dopo essere stata accertata in un ospedale militare (I).

10. Tutte *le dermatosi croniche*, *secretive*, *crostose o ulcerose, estese* o *deturpanti*, di lunga ed incerta cura o facili a recidiva, dopo cura ed osservazione in un ospedale militare (I-M).

11. Gli *epiteliomi*, o altri *tumori di malvagia natura* (I-M).

12. Tutti i *neoplasmi*, che per la loro sede, il loro volume, o numero, costituiscano una vistosa deformità, od arrechino un molesto impedimento alla funzione di un organo, o all'uso dell'uniforme militare (I-M).

13. Le *piaghe* o *ulceri croniche* sostenute da vizi diatesici, in casi dubbi dopo osservazione e cura in un ospedale militare (I-M).

14. Le *cicatrici*, se al capo, quando riescano notevolmente deformanti per irregolarità ed estensione; se in altre parti del corpo, quando impediscano manifestamente i movimenti e le funzioni di organi importanti, o quando siano facili per la loro sede e sottigliezza ad esulcerazioni (I-M).

15. Gli *aneurismi manifesti*, o, se meno evidenti, dopo essere stati accertati in un ospedale militare (I-M).

16. Le *varici*: se negli arti inferiori, quando siano molte, estese, assai voluminose e con molteplici e grossi nodi, o quando per la loro sede impediscano l'uso della calzatura militare; se in altre regioni, quando per volume ed estensione siano d'impedimento alla libertà di importanti funzioni organiche (I-M).

17. Il *cretinesimo*, l'*idiotismo*, l'*imbecillità*, la *stupidità e le altre gradazioni di ottusità delle facoltà mentali*, legalmente comprovate ed accertate in un ospedale militare o al corpo, a grado tale da non permettere un utile servizio (I-M).

L'*alienazione mentale* di qualunque grado, in atto o guarita di recente, se comprovata da documenti legali (I); se debitamente accertata e quando anche l'individuo fosse rinsavito (I-M)

18. L'*epilessia* rigorosamente accertata (I-M).

19. Le *convulsioni abituali* delle varie specie; la *corea*, il *sonnambulismo* grave e ricorrente, la *catalessia*, se accertate da documenti legali od in un ospedale militare (I-M).

20. La *nostalgia* intensa, bene avverata, che, nonostante gli opportuni mezzi di cura, comprese le frequenti e lunghe licenze passate in famiglia, abbia prodotto grave deperimento della salute (M).

21. La *prosopalgia*, l'*ischialgia* e le altre *nevralgie intense* ed *abituali*, riconosciute per manifesti segni di alterazioni nutritive e funzionali (I-M).

22. L'*atassia locomotrice* o *tabe dorsale*, la *paralisi agitante*, generale o di un membro, ben pronunziata, le *paralisi* di ogni altra specie, estese, o, se limitate, quando ledano qualche funzione organica importante, e siano accertate in un ospedale militare (I-M).

23. L'*atrofia muscolare progressiva* o *degenerativa* comprovata in un ospedale militare (I-M).

24. L'*ernia muscolare*, le *rotture dei muscoli* o *dei tendini* mal riunite, con pronunziata lesione funzionale di qualche importante movimento (I-M).

25. Le *contratture* o *retrazioni muscolari*, *tendinee* od *aponevrotiche*, accertate in un ospedale militare, o quando disturbano notevolmente la funzione delle parti ove han sede, o arrecano ragguardevole deformità (I-M).

26. L'*osteosarcoma*, la *carie* e la *necrosi*, estese ed accertate (I-M).

(1) La lettera *I* accenna ai casi di riforma dell'inscritto di leva; la lettera *M* del militare, ritenuta l'avvertenza dell'art. del regolamento.

27. Gli *osteofiti*, i *calli* notevolmente deformi, i reliquati del *rachitismo*, e tutte le altre alterazioni *nutritive o di forma* delle ossa:

a) se costituiscano vistosa asimmetria;

b) se disturbino le funzioni di un organo o il libero esercizio degli arti;

c) se impediscano l'abbigliamento militare (I-M).

28. L'*artrocace*, l'*artrite deformante*, l'*anchilosi* e la *semianchilosi*, i *corpi mobili intrarticolari*, quando hanno sede:

a) in un articolazione principale degli arti, delle temporo-mascellari o delle vertebre;

b) in parecchie articolazioni ad un tempo, benchè di minore importanza;

c) anche in una sola e secondaria articolazione, semprechè riescano d'impedimento al maneggio delle armi, alle manovre marinaresche o alle marce (I-M).

29. L'*idrarto*, la *rigidità articolare*, notevoli e di antica data, di un articolazione principale, o di parecchie articolazioni secondarie, o di una sola, quando siano d'impedimento a qualche funzione o al libero esercizio militare (I-M).

30. La *lussazione*, antica, mal ridotta, o facile a riprodursi, di un'articolazione principale (I-M).

31. Gli *ascessi freddi*, *linfatici*, *idiopatici* o *congestivi* di antica data (I-M).

32. La *calvizie* permannte ed estesa alla massima parte dei capelli (I-M).

33. Il *volume mostruoso della testa* o le sue *deformità* che impediscono l'uso del copricapo militare (I).

La *mancanza di una parte delle ossa del cranio a tutta grossezza* (I-M).

Le *depressioni ragguardevoli delle ossa stesse*, quando sia accertato che producono gravi e permanenti alterazioni funzionali (I-M).

34. Le *larghe macchie* e le *produzioni organiche* permanenti e deturpanti notevolmente la faccia (I-M).

Il *lupo nasale e labiale*, la *sicosi*, la *gotta rosacea bernoccoluta* e deformante (I-M).

35. La *mancanza* o *cecità di un occhio* (I-M).

36. La *blefaroptosi*, a grado d'impedire la visione, se all'occhio sinistro, e di disturbarla notevolmente, se all'occhio destro, dopo accertata in un ospedale militare (I-M).

Il *lagoftalmo*, il *coloboma*, che non permettano la copertura della pupilla (I-M).

37. La *trichiasi* estesa e permanente, l'*ettropio* e l'*entropio*, il *simblefaro*, l'*anchiloblefaro*, l'*epicantide* molto pronunziati, anche di un sol occhio, quando siano di grave ostacolo alla visione, o siano cagione di permanente irritazione dell'occhio (I-M).

L'*encantide* molto voluminosa, o manifestamente di natura maligna(I-M).

La *blefarite ciliare* cronica accertata in un ospedale militare, che abbia già prodotta la perdita irreparabile delle ciglia (I-M).

38. L'*epifora* continua e permanente, le malattie croniche o gravi della glandola lacrimale, la *dacriocistite cronica*, la *fistola lacrimale* accertate in un ospedale militare (I-M).

39. Lo *strabismo permanente*, al grado che mentre un'occhio guarda dritto all'innanzi, il margine corneale dell'altro tocca l'angolo interno od esterno della commessura palpebrale.

I *gradi minori di strabismo*, sol quando siano sintomatici di *ambliopia* od *ametropia*, o questi difetti raggiungano il grado prescritto nei rispettivi articoli (I-M).

La *paralisi dei muscoli del globo oculare*, accertata in un ospedale militare, al grado di recare grave disturbo alla funzione visiva (I-M).

40. L'*oftalmospasmo* tale da disturbare gravemente la facoltà visiva, accertato in un ospedale militare (I-M).

41. L'*esoftalmo* permanente accompagnato da grave disturbo della funzione visiva, od a grado tale da cagionare una notevole deformità (I-M).

42. Lo *pterigio*, se nell'occhio destro, quando a luce moderata, invade il campo pupillare; se al sinistro, quando tocca il centro del campo stesso (I-M.)

43. Le *congiuntiviti*, le *cheratiti* manifestamente croniche, accertate in un ospedale militare (I-M).

44. Le *opacità corneali*, e tutte le altre alterazioni organiche dei mezzi trasparenti, o degli elementi anatomici endoculari, per le quali l'acutezza visiva sia ridotta al disotto della metà della normale, se nell'occhio destro, o ad un decimo, se l'offesa sia limitata al solo occhio sinistro, dopo assere state accertate in un ospedale militare (I-M).

45 L'*ambliopia amaurotica* in cui la diminuzione della facoltà visiva raggiunga il grado indicato nel precedente numero; l'*emeralopia* e la *nictalopia* permanenti e bene accertate in un ospedale militare (I-M).

46. La *miopia* di almeno cinque diottrie ad accomodazione paralizzata dell'occhio destro, e di diciotto diottrie se del solo occhio sinistro (I-M.)

47. L'*ipermetropia* e l'*astigmatismo* congiunti a diminuzioni dell'acutezza visiva al grado citato nel numero 44 (I-M.)

48. La *mancanza totale* o *della massima parte del padiglione di un orecchio* e le altre *alterazioni organiche* o *difetti* di esso producenti notevole deformità (I-M).

49. L'*otorrea* manifestamente cronica, accertata in un ospedale militare (I-M).

50. La *sordità*, anche incompleta, però notevole, doppia, accertata in un ospedale militare (I-M).

51. La *mancanza totale o di una considerevole parte del naso*, o le sue *imperfezioni congenite* od acquisite, quando producano notevole deformità, o alterino gravemente la voce o disturbino la respirazione (I-M).

52. Le *malattie dei seni* o *delle cavità nasali* accompagnate da fetore permanente, accertate in un ospedale militare (I-M).

53. La *mancanza di un labbro* o *di una notevole porzione di esso*; *l'ipertrofia* o le *imperfezioni* che producono ragguardevoli deformità o grave alterazione di funzioni.

Il *labbro leporino* in tutte le sue varietà, quando interessa più che la terza parte del labbro.

Il *restringimento dell'orifizio orale* e *l'aderenza delle guancie colle gengive*, tali da disturbarne notevolmente le funzioni (I-M).

54. La *mancanza* o la *carie* estesa e profonda di tutti i denti incisivi di ambedue le mascelle o degli incisivi e canini di una mascella.

La *mancanza* o la *carie* estesa e profonda di un gran numero di denti per modo che i rimanenti siano insufficienti alla masticazione (I-M).

55. I *vizi del palato osseo* o molle con perdita vistosa di sostanza, o con alterazioni funzionali permanenti (I-M).

56. I *vizi della mandibola o delle ossa della mascella superiore* ledenti permanentemente la funzione di esse (I-M).

57. La *perdita di una rilevante porzione della lingua*, la *divisione estesa di essa*; la sua *ipertrofia* od *atrofia*, le *aderenze anormali* con notevole disturbo delle sue funzioni (I-M).

58. La *mutolezza* o la *balbuzie* grave, permanenti e bene accertate (I-M).

59. L'*ipertrofia considerevole delle maggiori glandole salivari*, producenti deformità od alterazione funzionale incompatibile col servizio (I-M).

60. La *fistola salivare esterna*, la *ranula* (I-M).

61. L'*ipertrofia delle tonsille*, del *velo pendulo*, o dell'*ugola* quando cospicue e tali da riuscire di grave disturbo alla deglutizione, respirazione o fonazione (I-M).

62. L'*alito notevolmente ed abitualmente fetido*, la *disfagia* accertata in un ospedale militare (I-M.)

63. I *difetti organici e permanenti del collo* che limitano notevolmente la mobilità del capo (I-M).

64. I *gozzi* che per l'antichità ed il volume loro o per la loro durezza e sede costituiscano vistosa deformità, o compromettano le funzioni della respirazione e della circolazione (I).

Il *collo voluminoso*, a grado tale da produrre gli stessi inconvenienti (I-M).

65. L'*afonia*, le *gravi e croniche alterazioni organiche della laringe e della trachea*, accertate in un ospedale militare (I-M.)

66. La *gobba voluminosa*, la *gibbosità* ed i *vistosi deviamenti della colonna vertebrale*, la *notevole sproporzione fra i principali diametri del torace*; *e gli altri difetti di conformazione* della cassa toracica, atti a disturbare le funzioni dei visceri entrostanti od a produrre deformità (I).

67. Il *torace piccolo o sproporzionato alla statura* (I).

Il minimo della periferia toracica che si richiede è di 80 centimetri, sempre che la statura non oltrepassi 1m,60; e della metà della statura, se questa supera 1m,60.

Quando però la periferia toracica raggiunga 90 centimetri, qualunque sia la statura, l'inscritto sarà dichiarato idoneo.

Sarà riformato quando la periferia toracica sia inferiore di cinque centimetri alla misura sopra indicata. Sarà inviato ad altra leva se alla periferia toracica voluta manchi meno di cinque centimetri; potrà essere rinviato ad altra seduta quando la mancanza non sia maggiore di 2 centimetri. Se al tempo della leva alla quale fosse rimandato si verificasse un miglioramento, ma non fosse raggiunta la misura prescritta, si seguirà la norma generale di un secondo rinvio.

La misura del perimetro toracico si prende dopo finita l'espirazione, stando le braccia rilasciate e pendenti.

Il nastro metrico regolamentare, quello cioè che è approvato dal Ministero, deve essere applicato all'altezza dei capezzoli delle mammelle, in guisa che il suo margine superiore rada la base dei capezzoli e che esso circoscriva il torace in direzione orizzontale ed in esatto contatto con la superficie cutanea, meno però nella parte di questa corrispondente alla doccia spinale, sopra la quale il nastro, leggermente teso, deve passare a guisa di ponte.

68. La *tubercolosi polmonare*, anche se incipiente, accertata in un ospedale militare (I-M).

69. L'*emottisi*, l'*idrotorace*, l'*asma ricorrente e le alterazioni organiche croniche dello apparato respiratorio*, accertate in un ospedale militare (I-M).

70. La *trasportazione completa congenita del cuore*, quando danneggia la sua funzione o quella degli organi vicini (I).

I *vizi organici del cuore e dei grossi vasi*, accertati in un ospedale militare (I-M).

71. Le *nevrosi cardiache gravi*, che siano di manifesto disturbo e d'impedimento al servizio militare; purchè non dipendano da infermità transitoria e siano state accertate in un ospedal militare (I-M).

72. Le *malattie del pericardio* accertate in un ospedale militare (I-M).

73. Le *notevoli deformazioni delle ossa della pelvi* (I-M).

74. La *flogosi cronica*, l'*ostruzione antica*, e le *altre gravi e croniche malattie di un viscere addominale* con deteriormento della costituzione, ed accertate in un ospedale militare (I-M).

75. L'*emorroidi croniche*, molto sviluppate e molteplici. Le meno gravi e non numerose, quando siano state accertate in un ospedale militare e giudicate tali da riescire d'impedimento alle esercitazioni militari (I-M).

76. Il *prolasso abituale dell'intestino retto*, l'*incontinenza delle feci*, il *notevole e permanente restringimento dell'ano o dello intestino retto dipendente da vizio organico* (I-M).

77. Le *ragadi* e le *fistole dell'ano* insanabili ed accertate in un ospedale militare (I-M).

78. Le *ernie viscerali di ogni specie o grado* bene accertate (I-M).

79. L'*assenza di ambo i testicoli* o *l'arresto del loro sviluppo* purchè queste imperfezioni siano associate a mancanza degli altri segni propri della virilità (I).

80. L'*idrocele comunicante colla cavità addominale* (cosidetto congenito) qualunque ne sia il volume (I).

L'*idrocele cistico del cordone spermatico o della vaginale*, se, oltre ad essere voluminoso, sia anche cronico (I-M).

81. Il *cirsocele* assai voluminoso, esteso, nodoso ed associato a notevole atrofia del testicolo corrispondente, o ad abito venoso manifesto per l'esistenza di varici alle estremità inferiori (I-M).

82. Le *malattie organiche dello scroto o del testicolo* evidentemente gravi ed insanabili (I-M).

83. La *mancanza totale* o di *considerevole porzione del pene*, l'*epispadia* in tutti i casi, l'*ipospadia* quando l'apertura anormale dell'uretra è situata o conformata in modo che l'emissione dell'urina non possa manifestamente farsi senza sozzura.

Le *fistole uretrali e vescicali*, lo *scirro* e l'*ingrossamento morboso permanente della prostata* (I-M).

84. La *nefrite cronica* ed i *calcoli renali* o *vescicali*, accertati in un ospedale militare (I-M).

85. L'*enuresi* solo quand'è sotto forma di stillicidio continuo, gli *stringimenti organici uretrali* che rendano assai difficile l'emissione dell'urina, e *tutte le altre malattie delle vie urinarie*, se gravi e croniche, quando vennero accertate in un ospedale militare (I-M).

86. Il *foro ombelicale* pervio per vizio congenito.

L'*estrofia della vescica* (I).

87. La *mancanza di un arto* (I-M).

88. La *mancanza totale o la perdita dell'uso*:

a) dell'ultima falange del dito pollice di una mano o del dito grosso di un piede;

b) dell'intero indice della mano destra;

c) delle ultime due falangi di più dita di una mano o di un piede;

d) dell'ultima falange di quattro dita delle mani o dei piedi.

89. I *diti soprannumerari od altre deformità più ragguardevoli* che non siano i semplici diti a martello od accavallati, e così pure le gravi e croniche alterazioni anatomo-patologiche insanabili, sempre quando le une e gli altri siano a tale grado da impedire, se nelle estremità superiori, il libero maneggio delle armi, o le manovre marinaresche, e, se nelle estremità inferiori, l'uso della calzatura militare e le marce (I-M).

90. La permanente e completa *lussazione falango-metacarpea* del dito pollice in una mano, la *falango-metatarsea* ed anche la *sola falango-falangea* del dito grosso di un piede (I-M).

91. Il *sudore fetido* abituale ai piedi, copioso, macerante ed accertato in un ospedale militare (I-M).

92. La *lussazione* permanente di tendini in un arto, tale da impedire qualche importante funzione di esso, accertata in un ospedale militare (I-M).

93 L'*atrofia* notevole anche di un solo arto, bene accertata (I-M).

94. La notevole sproporzione di lunghezza tra gli arti omonimi (I).

95. Le *notevoli deformazioni* delle ossa maggiori consecutive ad antiche fratture ed i reliquati di lussazione e di altri traumatismi ledenti permanentemente la funzione di un membro (I-M).

96. La vistosa *convergenza* o *divergenza dei ginocchi*, la *deviazione* o la mala *conformazione dei piedi*, conosciuta col nome di *piede equino, varo, valgo* (I).

97. L'*edema cronico* delle estremità inferiori (I-M).

Visto: Il Ministro della Marina
B. Brin.

TUMINO RAFFAELE, gerente.

Tipografia della Gazzetta Ufficiale.